



provinciadisalerno



# PTCP

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

## Allegato 5

## RICOGNIZIONE DEI BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E DELLE AREE NATURALI PROTETTE

**Settore Urbanistica, Governo del Territorio e Gare**  
arch. Catello Bonadia, *dirigente e responsabile del procedimento*

**Ufficio Pianificazione territoriale, PTCP  
Catasto e servizio cartografico**  
arch. Ivonne de Notaris, *responsabile dell'ufficio*

*hanno curato la redazione della proposta e del definitivo:*  
dott. agr. Michelangelo De Dominicis  
dott.ssa geol. Emilia Gambardella  
arch. Giovanni Giannattasio  
dott.ssa Sara Sammartino

*hanno curato la redazione del definitivo:*  
arch. Mariarosaria Iannucci  
arch. Francesca Severino  
arch. Valentina Taliercio

*hanno curato la redazione della proposta:*  
arch. Emilio Bosco  
arch. j. Franz Lombardo  
arch. Giosuè G. Saturno  
ing. Gianluca Dell'Acqua (*Infrastrutture e trasporti*)

**Assistenza tecnico-scientifica**  
prof. Alberto Cuomo  
avv. Consuelo Del Balzo  
ing. Massimo Adinolfi



Adottato con D.G.P. n. 31 del 06/02/2012  
Approvato con D.C.P. n. 15 del 30/03/2012

# 0.1.5



#### **Presidente della Provincia**

*On. Edmondo Cirielli*

#### **Assessore al P.T.C.P.**

*Marcello Feola*

#### **Direttore Generale**

*Prof. Francesco Fasolino*

#### **Segretario Generale**

*dott. Giovanni Moscatiello*

#### **Settore Urbanistica, Governo del Territorio e Gare**

*arch. Catello Bonadia, dirigente e responsabile del procedimento*

#### **Ufficio Pianificazione territoriale, PTCP, Catasto e servizio cartografico**

*arch. Ivonne de Notaris, responsabile dell'ufficio*

#### **hanno curato la redazione della proposta e del definitivo:**

*dott. agr. Michelangelo De Dominicis*

*dott.ssa geol. Emilia Gambardella*

*arch. Giovanni Giannattasio*

*dott.ssa Sara Sammartino*

#### **hanno curato la redazione del definitivo:**

*arch. Mariarosaria Iannucci*

*arch. Francesca Severino*

*arch. Valentina Tallercio*

#### **hanno curato la redazione della proposta:**

*arch. Emilio Bosco*

*arch. J. Franz Lombardo*

*arch. Giosuè G. Saturno*

*ing. Gianluca Dell'Acqua, Infrastrutture e trasporti*

#### **Assistenza tecnico-scientifica**

*prof. Alberto Cuomo*

*avv. Consuelo Del Balzo*

*ing. Massimo Adinolfi*

#### **Si ringrazia per la consulenza scientifica PTCP 2008:**

*prof. arch. Alessandro Dal Piaz, arch. Immacolata Apreda, arch. Giovanni Infante, avv. Lorenzo Lentini, prof. Ing. Vincenzo Belgiorno, prof. Ing. Lucio Ippolito, arch. Vincenzo Russo, il C.E.L.P.E. dell'Università degli Studi di Salerno nelle persone del prof. Adalgiso Amendola, dott. Gianluigi Coppola, dott. Carlo Paolucci, dott. Jonathan Pratschke, la dott.ssa Elisa Macciocchi.*

**Si ringraziano** tutti i Dirigenti di Settore della Provincia di Salerno insieme a coloro che, impegnati nei relativi uffici, hanno collaborato più direttamente alla definizione del presente lavoro.

#### **Si ringraziano altresì:**

*Comuni e Comunità Montane della provincia di Salerno*

*Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno*

*Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele*

*Autorità di Bacino Regionale Destra Sele*

*Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele*

*Autorità di Bacino Regionale del Sarno*

*A.R.P.A. Campania*

*Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano*

*Parco Regionale Fiume Sarno*

*Parco Regionale Monti Lattari*

*Parco Regionale Monti Picentini*

*Sopr. per i Beni Archeologici per le province campane*

*Sopr. per i B.A.P.P.S.A.E per le province di SA-AV*

*Autorità Portuale di Salerno*

*Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano*

*Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Salerno*

**Allegato 5**

***Ricognizione dei beni culturali, paesaggistici e delle aree naturali protette in provincia di Salerno***

a cura dell'arch. Giovanni Giannattasio



# Indice

<b>Allegato 5</b> .....	<b>2</b>
<b>1 IL PATRIMONIO CULTURALE</b> .....	<b>1</b>
1.1 I Beni culturali.....	2
1.2 Il Patrimonio storico-culturale in Provincia di Salerno.....	3
1.3 Lo sviluppo storico-insediativo e infrastrutturale.....	5
1.3.1 La provincia di Salerno in età pre-romana.....	5
1.3.2 La provincia di Salerno in età romana.....	11
1.3.3 La provincia di Salerno nel Medioevo.....	16
1.3.4 La provincia di Salerno dalla fine del Medioevo all'Età Moderna.....	19
1.4 I beni paesaggistici.....	22
1.5 I beni paesaggistici della Provincia di Salerno.....	34
<b>2 LE AREE NATURALI PROTETTE</b> .....	<b>47</b>
2.1 I Parchi nazionali.....	50
2.2 Le Riserve naturali statali e regionali.....	52
2.3 Le Aree Marine Protette.....	53
2.4 I Parchi naturali regionali e interregionali.....	55
2.5 Le Zone umide di importanza internazionale.....	56
2.6 La rete "Natura 2000".....	58
2.7 Altre aree naturali protette.....	64
2.8 Le aree naturali protette della provincia di Salerno.....	64
2.8.1 Il Parco Nazionale del "Cilento e Vallo di Diano".....	65
2.8.2 La Riserva Naturale Statale "Valle delle Ferriere".....	66
2.8.3 L'Area Marina Protetta di "Punta Campanella".....	67
2.8.4 L'Area Marina Protetta "Santa Maria di Castellabate".....	70
2.8.5 L'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta".....	72
2.8.6 I Parchi e le Riserve Regionali.....	74
2.8.7 Il Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini.....	75
2.8.8 Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lattari.....	75
2.8.9 Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sarno.....	76
2.8.10 La Riserva Naturale Regionale di Foce Sele-Tanagro.....	76
2.8.11 La Riserva Naturale Regionale dei Monti Eremita-Marzano.....	77
2.8.12 La Zona umida del medio corso del fiume Sele – Serre Persano.....	77
2.8.13 La Rete "Natura 2000" in provincia di Salerno.....	78

2.8.14 Le altre aree naturali protette .....	81
<b>Appendice: Elenco beni vincolati (fonte Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino) .....</b>	<b>91</b>

# 1 IL PATRIMONIO CULTURALE

L'Italia, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, tutela e valorizza il patrimonio culturale al fine di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e di promuovere lo sviluppo della cultura.

Il “*Patrimonio culturale*” nazionale è costituito dai “*beni culturali*” e dai “*beni paesaggistici*”, ora riconosciuti e tutelati in base ai disposti del D.Lgs 42 del 22/01/2004 “*Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio*”, come modificato ed integrato dai D.Lgs 156 e 157 del 24/03/2006.

In generale sono definiti dal codice *beni culturali* tutte le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Sono, invece, individuati come *beni paesaggistici* gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

La valorizzazione, invece, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati

La valorizzazione deve essere attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

In definitiva è evidente che per tutelare e valorizzare è necessario conoscere il patrimonio culturale.

## 1.1 I Beni culturali

Il patrimonio nazionale dei *“beni culturali”* è riconosciuto e tutelato dal *“Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio”*.

Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente ed Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro sino a quando l'interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici.

La verifica può essere effettuata su iniziativa degli organi competenti del Ministero o su richiesta del Soggetto interessato secondo le modalità concordate con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; l'eventuale esito positivo viene formalizzato con l'emanazione di un Decreto del Direttore Regionale, debitamente notificato e trascritto alla C.RR.II.

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 (*“Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”*), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 (*“Tutela delle cose di interesse artistico o storico”*), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 (*“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”*) e infine del D. Lgs. 42 del 22/01/2004.

Per quanto riguarda i beni culturali la Campania ha legiferato in materia a partire dal 1974, con la L.R. 58, recante *“Programma di valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania”*.

Più recentemente con le Delibere n. 4571 del 11/09/2000 e n. 5275 del 19/10/2001 la Giunta Regionale ha elaborato criteri ed indirizzi per azioni connesse alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali, definiti in coerenza con il T.U. 490/1999 e con l'evoluzione delle politiche di tutela nazionale ed europea.

Con la L.R. 26 del 18/10/2002 *“Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica – Modifica alla L.R. del 19/02/1996, n. 3”*, la Regione ha promosso una efficace politica di recupero dei centri storici, individuando, in una migliore fruizione del patrimonio edilizio, storico e culturale, la possibilità di attuare una seria politica di pianificazione territoriale e di recupe-



ro degli antichi insediamenti. La legge prescrive l'obbligo della catalogazione e della classificazione degli insediamenti storici, cosicché la Regione potrà dotarsi di un apposito catalogo completo del patrimonio storico artistico ed architettonico, così come previsto anche dal D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli enti locali".

## **1.2 Il Patrimonio storico-culturale in Provincia di Salerno**

La provincia di Salerno è caratterizzata da un patrimonio storico-culturale (costituito dalle testimonianze artistiche, storiche, archeologiche, etnoantropologiche di antiche civiltà e di culture stratificate nel corso dei secoli) tra i più rilevanti a livello nazionale che si presenta in maniera articolata su tutto il suo territorio.

Quest'ultimo, infatti, si distingue per la presenza sia di grossi poli attrattivi (come ad esempio le aree archeologiche di Paestum e Velia o la Certosa di Padula) sia di un patrimonio diffuso, a volte poco conosciuto e localizzato nelle aree più interne, costituito da numerosi siti archeologici, da testimonianze di architettura ed urbanistica (che vanno dal periodo medievale sino ai nostri giorni) e da beni aventi valore di civiltà, compresa quella rurale e paleoindustriale.

In particolare tra questi si contraddistinguono i grandi centri storici a stratificazione complessa (come Salerno), i numerosi centri storici "minori" (come ad esempio i centri del Cilento e Vallo di Diano caratterizzati da morfologie di crinale e di controcrinale o a morfologia mista nonché quelli arroccati), il diffuso sistema delle fortificazioni (torri, rocche e castelli), i numerosi beni storico-architettonici urbani ed extraurbani (Palazzi, Ville, Conventi, Abbazie, Monasteri, Santuari, ecc.) o testimonianza di una particolare cultura (come ad esempio le masserie e le opere di bonifica della Piana del Sele o i siti dell'archeologia industriale della Valle del Sarno e della Valle dell'Irno) e le aree archeologiche "minori" (come ad esempio quella di Fratte a Salerno e di Pontecagnano Faiano o i parchi archeologici di Nuceria Alfaterna e di Volcei).

Per la definizione del P.T.C. della Provincia di Salerno è stata elaborata, come indicato nelle *Linee guida per il paesaggio* pubblicate in via definitiva sul B.U.R.C n. 48 bis del 1 dicembre 2008, una specifica carta relativa al sistema dei beni culturali (*cfr. Tav. 1.2.1 – Beni storico-culturali*) in cui sono state individuate e georeferenziate le seguenti categorie di beni:

- siti archeologici;

- centuriazioni;
- rete stradale d'epoca romana;
- rete stradale storica;
- centri e agglomerati storici;
- beni storico-architettonici extraurbani o urbani ma di riferimento territoriale.

In particolare sono stati individuati, perimetrati e localizzati su mappa, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni archeologici delle province di Salerno ed Avellino, i *siti archeologici (vincolati ed indiziati)* e gli “*ambiti d'attenzione archeologica*”, cioè quelle aree cui è attribuibile un valore archeologico potenziale ipotizzato sulla base di ritrovamenti diffusi.

E' stata altresì effettuata una specifica analisi che ha portato alla perimetrazione dei centri storici e della rete stradale storica. La base per l'individuazione della struttura insediativa storica non archeologica è stata costituita dalla cartografia storica dell'I.G.M. basata su rilievi effettuati nella seconda metà dell'Ottocento, e più precisamente in un lasso di tempo che va, a seconda delle varie tavole in scala 1/50.000 che coprono l'intero territorio provinciale, dal 1869 al 1876. Dalla cartografia I.G.M. sono stati preliminarmente ripresi e digitalizzati i centri e gli agglomerati storici anche minimi purché designati da un toponimo (opportunosamente verificati con quelli riportati nell'Atlante dei Centri Storici<sup>1</sup> prodotto dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e la rete dei collegamenti stradali principali. Questa prima digitalizzazione è stata controllata e corretta attraverso l'interpretazione del tessuto urbano e della viabilità desumibili dalle Ortofoto a colori in scala 1/10.000 del Progetto “ORCA” e dalla Carta Tecnica Regionale 2004/2005 in scala 1/5.000 opportunamente supportata da specifiche ricerche bibliografiche.

---

<sup>1</sup>

L'Atlante dei Centri storici è costruito fondendo, a scala nazionale, le informazioni di carattere geografico, amministrativo e di tutela della base geografica nazionale ATLAS con quelle di carattere storico, statistico e strutturale risultanti dal Censimento dei Centri Storici. Il progetto “Censimento Nazionale dei Centri Storici”, ha individuato, con una metodologia unica su tutto il territorio nazionale, circa 22.000 centri storici. La metodologia utilizzata è basata sul confronto tra i toponimi delle località abitate del primo censimento post unitario del 1881 con quello del 1981, integrato da quello del 1921 per le aree annesse dopo la prima guerra mondiale, e con quello del 1936.

L'utilizzazione di parametri e le verifiche bibliografiche e cartografiche su cartografia IGM attuale e storica e, successivamente, sulle coperture nazionali delle aerofoto possedute dall'Aerofototeca hanno permesso la convalidazione di circa 22.000 toponimi. La metodologia adottata non ha classificato come centro storico tutti gli insediamenti monofunzionali, nella struttura e talvolta nel loro toponimo, quali: Masserie, Castelli, Conventi, Monasteri, Centri agricoli, Tonnare, Marine, Cascine, ecc., così come non comprende i toponimi classificati come ruderi individuati, nella cartografia dell'I.G.M., da apposita simbologia. I centri costituiti per aggregazione di più località abitate, presenti e distinte nel censimento 1881, che alle verifiche non presentavano soluzione di continuità dell'aggregato, sono stati definiti centri compositi e sono stati considerati come unico centro storico. L'origine multipla è stata segnalata in un apposito campo della scheda, dove è stato riportato anche il numero e la denominazione dei centri aggregati.

Il lavoro di ricerca svolto ha, inoltre, consentito di individuare e georeferenziare su cartografia in scala 1/5.000 i *beni storico-architettonici extraurbani o urbani ma di riferimento territoriale* che sono stati tematizzati per le seguenti tipologie funzionali:

- architettura difensiva (ad es. castelli, torri, mura etc.);
- architettura religiosa (ad es. abbazie, chiese, conventi, santuari etc.);
- architettura civile (ad es. ville, palazzi baronali, edifici termali etc.);
- architettura rurale (ad es. masserie, sistemi di mulini etc.);
- architettura paleoindustriale (cartiere, opifici tessili, etc.);
- infrastrutture (ponti, acquedotti etc.)
- parchi e giardini storici.

Si precisa che nella individuazione dei *beni storico-architettonici* si è tenuto conto sia delle risultanze della ricerca bibliografica svolta che dagli elenchi dei beni architettonici vincolati e catalogati forniti dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino.

### **1.3 Lo sviluppo storico-insediativo e infrastrutturale**

#### **1.3.1 La provincia di Salerno in età pre-romana**

L'attuale provincia di Salerno non coincide con le suddivisioni attestate in età classica, quando il *Silarus* (Sele) fungeva, almeno nella parte inferiore del suo corso, da confine fra la Campania e la Lucania. In epoca preistorica, fino a tutta l'età del Bronzo, essa non si differenzia culturalmente dalle zone circostanti, salvo che nel periodo eneolitico (III millennio a.C. circa) in cui si ha in varie zone della provincia la presenza della civiltà detta del Gaudo.

E' dalla prima età del ferro (900 a.C. circa) fino alla romanizzazione avvenuta nel corso del II sec. a.C. che le diversità diventano notevoli.

I siti archeologici individuati nella *Tav. 1.3 – Il Patrimonio storico-culturale* coprono una cronologia vastissima che va dal Paleolitico all'Alto Medioevo.

Il **Paleolitico** ed il **Mesolitico** (10.000 - 7.000 a.C.) sono documentati sostanzialmente dagli elementi della cultura materiale delle popolazioni (resti di mammiferi, strumenti litici, ecc.) avvicendatesi nelle varie epoche ritrovati principalmente nelle grotte e nei ripari sotto roccia della Costiera Amalfitana (nelle Grotte La Porta, del Mezzogiorno ed Erica a Positano e nelle Grotte di S. Andrea e di S. Nicola ad Amalfi), del massiccio degli Alburni (nella

Grotta di Castelcivita) e del Cilento (nelle grotte costiere tra Palinuro e Scario come ad esempio nelle grotte della Cala del Poggio a Marina di Camerota).

Il **Neolitico** (6.000 - 3.000 a.C.) si differenzia dai periodi precedenti per l'avvento della cosiddetta "rivoluzione neolitica". Essa, con l'introduzione dell'agricoltura, produce come conseguenza la nascita di villaggi stabili e nuove tecnologie, quali la ceramica, la filatura e la tessitura. Le genti neolitiche, provenienti dall'Oriente ed apportatrici della nuova civiltà, lasciarono importanti testimonianze a Paestum (a N/O del tempio cosiddetto di Cerere con resti di ben due culture neolitiche: quella più antica, detta di Serra d'Alto e quella di Diana che prende il nome da una contrada di Lipari) e a Palinuro (in località S. Paolo), costituite prevalentemente dai nuovi oggetti guida: i reperti ceramici. Accanto ad essi l'industria litica continua il processo evolutivo e associa alla selce una nuova materia prima: l'ossidiana, pietra vitrea vulcanica particolarmente abbondante nelle isole Eolie.

La dislocazione costiera di questi insediamenti neolitici e, soprattutto, la testimonianza offerta dall'ossidiana quasi sicuramente proveniente dai giacimenti liparoti, rivelano l'esistenza di navigazioni commerciali fra le isole e il continente per lo scambio di materie prime e quindi presuppongono l'esistenza del cabotaggio lungo la costa, per i collegamenti a minore distanza. In quest'ottica si può comprendere l'interesse delle genti neolitiche anche per la località Saùco, presso Punta Tresino, intermedia fra i poli di Paestum e Palinuro, dove esiste un buon approdo naturale ed una sorgente e dove sono state rinvenute alcune selci e un'ansa attribuibile verosimilmente alla cultura di Diana. Ciò non significa che le zone interne non siano state abitate dalle popolazioni neolitiche, che, anzi, sono presenti con la cultura di Diana a Campora e a Stio, nel comprensorio del Calore. Resti ascrivibili a tale periodo sono anche quelli rinvenuti all'interno della Grotta dell'Angelo a Pertosa.

Con l'**età del rame (Eneolitico, 3.000 - 2.000 a.C.)** la presenza umana si concentra nella piana del Sele, aumentando nello stesso tempo in ricchezza e complessità.

Si ravvisano ben tre aspetti culturali: le culture di Piano Conte, del Gaudio e di Laterza.

La prima, più antica, è stata individuata nell'omonima località dell'isola di Lipari, in posizione stratigraficamente superiore alla cultura di Diana ed è caratterizzata da particolari forme ceramiche, fra cui spiccano i piatti con larghe solcature concentriche. Pur scarsamente attestata, questa cultura è riscontrabile a Pontecagnano, a Olevano sul Tusciano e nella grotta dell'Ausino.

La seconda, e più famosa, cultura del Gaudio è abbondantemente testimoniata dalle 34 tombe della necropoli rinvenuta appunto in contrada Gaudio, circa 1 Km a nord di Paestum. Anche le popolazioni appartenenti a questa cultura giunsero da Oriente, precisa-

mente dall'area egeo-anatolica. Esse non erano alla ricerca di nuove terre coltivabili come i loro predecessori neolitici, ma cercavano nuove fonti di metallo per la produzione di pugnali di rame, elemento tipico della loro cultura.

Esaminando i corredi funebri e l'architettura delle loro caratteristiche tombe "a forno", scavate nella roccia, con pozzetto d'accesso ad una o due camere sepolcrali a deposizioni multiple, si giunge alla conclusione che queste popolazioni sono vissute riunite in clan familiari con una forte connotazione guerriera. Fino a poco tempo fa si supposeva che fossero nomadi, ma recenti scoperte a Licola, in Campania, e a Toppo d'Aguzzo, in Basilicata, hanno accertato l'esistenza di insediamenti stabili con un tipo di economia differenziata agricolo-pastorale.

L'area di espansione della cultura del Gaudio è vasta: dal principale nucleo campano (costituito da Buccino, Eboli, Pontecagnano e Piano di Sorrento) si dirama in Basilicata e in Calabria, interferendo con la terza cultura eneolitica, detta di Laterza.

Quest'ultima ha il suo centro propulsore nell'area apulo-materana, ma sepolture appartenenti alla cultura di Laterza sono state individuate sia a Pontecagnano che nella stessa Paestum, a cento metri a nord del tempio di *Cerere*, cioè in pieno territorio di affermazione della cultura del Gaudio.

Durante l'eneolitico il territorio del Cilento Antico presenta ancora scarsi segni di frequentazione umana, documentata solo da un paio di pugnali di selce d'incerta provenienza (per un esemplare si pensa a Serramezzana).

L'**Età del bronzo** (1.800 - 1.000 a.C.) è caratterizzata prevalentemente dalla "cultura appenninica" diffusa in tutta l'Italia peninsulare.

Con la "cultura appenninica" nella media età del bronzo i rinvenimenti aumentano considerevolmente, oltre che per la crescita demografica soprattutto per il successo del modello economico pastorale: la transumanza delle greggi dalla costa alle zone collinari più elevate fa nascere un folto numero di insediamenti stagionali satelliti rispetto al centro stabile. Naturalmente l'indicatore di queste presenze è la ceramica decorata.

Il carattere prevalentemente pastorale di questa cultura non preclude tuttavia lo sfruttamento agricolo del suolo, che fornisce il complementare mezzo di sostentamento.

Nel momento iniziale dell'Appenninico (Proto-appenninico) la presenza umana è accertata in pianura a Paestum, presso porta *Giustizia* e in collina, nella grotta della Madonna del Granato, sul monte Calpazio. Altre testimonianze del periodo Proto-appenninico sono il villaggio fortificato di Tufariello presso Buccino e le tombe rinvenute sul valico dello Scorzo a Sicignano degli Alburni.

Le genti della cultura appenninica vera e propria abitarono in grossi villaggi, in Paestum stessa e sul monte Calpazio, presso Trentinara.

I pastori appenninici si addentrarono anche verso i più elevati siti dei monti Alburni, alle spalle del Calpazio (Madonna della Penna, Costa d'Elce) e s'insediarono su di un'altura arroccata e fortificata, quale Costa Palomba, sacralmente difesa da un imponente guerriero scolpito su uno spuntone di roccia emergente e volgarmente detto *l'Antece*; si diressero quindi verso la valle del Calore, dimorando a Laurino, di fronte all'ingresso della grotta dei Fraulusi, nel cui interno seppellirono i loro defunti.

Lungo la costa, invece, si spostarono dal sito di Paestum, passando per Agropoli, fino a Velia, a Marina di Camerota e alla grotta del Noglio.

Come si può notare, il Cilento Antico, dal Solofrone all'Alento, non fu toccato se non sporadicamente dagli eventi culturali dei territori limitrofi. E' solo con la tarda età del bronzo che i dati in nostro possesso si fanno più abbondanti e permettono un discorso specifico per il territorio in esame.

A S. Marco di Agropoli, presso la torre costiera posta alla foce del Solofrone, alcuni frammenti ceramici, attribuiti al tardo Bronzo, segnalano la presenza di un minuscolo insediamento. Il centro però di maggiore interesse, meglio individuato culturalmente, è quello situato sul promontorio di Agropoli, alla base del castello aragonese. Qui, all'incirca fra i secoli XI-X a.C., un cospicuo gruppo umano costruì il suo villaggio, verosimilmente formato da capanne di legno, di cui ancora non sono state trovate le tangibili tracce nel terreno.<sup>2</sup>

Nella successiva **età del ferro** (IX - VII a.C.) la relativa unità culturale che aveva caratterizzato l'età del bronzo in tutta l'Italia centro-meridionale si rompe e cominciarono a formarsi i gruppi etnici e culturali che troviamo attestati in piena età storica dalle fonti scritte. Nell'area della provincia di Salerno si hanno notizie chiare circa le culture di Pontecagnano, di Sala Consilina e della Valle del Sarno. Tra queste soprattutto la prima aveva stretti rapporti con l'Italia centrale tirrenica ed in particolare con la *facies* cosiddetta villanoviana dell'Etruria meridionale.

Dal principio del IX sec. a.C. l'agro Picentino diventò intensamente abitato, in seguito all'arrivo in massa dall'Etruria di genti apportatrici della cultura villanoviana, dedite all'agricoltura e dominate da una aristocrazia guerriera che pratica il rito funerario dell'incinerazione. A queste popolazioni le aree alla destra del fiume Sele dovevano presentarsi come un ambiente assai favorevole, perché fertile e ricco di corsi d'acqua. Gli in-

---

<sup>2</sup> W. Johannowsky, *Caratteri e fasi delle culture preistoriche e classiche*, in Guida alla Storia di Salerno e della sua provincia, AA.VV. a cura di A. Leone e G. Vitolo vol. 2 – parte IV, Pietro Laveglia Editore – (1982)

sediamenti, come ipotizzato da S. De Caro e A. Greco<sup>3</sup>, dovevano collocarsi di preferenza non lontano dal mare e lungo i corsi d'acqua. Ciò sarebbe confermato dalla disposizione delle necropoli rinvenute nell'area di Pontecagnano (sulla riva sinistra del Picentino, in località S. Antonio, sulla riva sinistra del torrente Frestola ed in contrada Stucchiara) ed in quella dell'Arenosola in territorio di Eboli; le aree occupate dai villaggi, infatti, non sono state ancora individuate. Pontecagnano diventò l'epicentro più meridionale di questa cultura, che si diramava anche nel Vallo di Diano alla conquista di nuove terre coltivabili. Il VII sec. a.C. fu senza dubbio il momento di massimo splendore di Pontecagnano come testimoniato dalle due tombe "principesche" con ricco corredo di vasi di bronzo e d'argento. La riva sinistra del Sele, cioè l'area propriamente pestana, risentì in minima parte della presenza villanoviana della sponda opposta, quasi che il fiume costituiva una barriera difficile da oltrepassare.

Nell'area di Paestum, alle rarissime testimonianze relative alla I età del ferro, si aggiunge una sicura presenza di VII sec. a.C.: il corredo, composto dai resti di un cinerario e da una fibula a sanguisuga, di una tomba sconvolta dalla costruzione della città greca. L'ambito culturale a cui appartiene la sepoltura è quello presente nella necropoli dell'Arenosola nello stesso periodo. Questa concomitanza indica un'omogeneità culturale fra le due sponde del Sele, anche se la sinistra risulta meno ricca archeologicamente.

Comunque un altro dato importante da rilevare è che la terrazza calcarea di Paestum era frequentata da popolazioni indigene nel corso del secolo precedente all'impianto della colonia greca.

Pur con una evoluzione che ha talvolta aspetti abbastanza simili, o anche comuni all'agro Picentino, la situazione di Sala Consilina appare diversa. Infatti se la presenza di elementi di provenienza villanoviana è più che evidente, ben presto i contatti diretti con l'area etrusca diventarono rari.

Tra la metà del IX sec. a.C. e la fine dell'VIII anche la Valle del Sarno era popolata da numerosi insediamenti, l'uno vicino all'altro, di cui abbiamo testimonianza dalle tombe rinvenute a S. Marzano sul Sarno e a S. Valentino Torio. Queste tombe rientrano nel gruppo della cultura delle Tombe a Fossa, caratterizzate in Campania soprattutto dai rinvenimenti di Cuma. Le sepolture sono disposte in maniera piuttosto rada tanto da far supporre che vi fosse una grande disponibilità di suolo per i bisogni comuni della collettività. Come evidenziato da S. De Caro e A. Greco<sup>4</sup>, verso il VII sec. a.C. la fioritura di questa comunità sem-

---

<sup>3</sup> S. De Caro, E. Greco *Campania*, Guide archeologiche Laterza, Bari, (1993)

<sup>4</sup> S. De Caro e A. Greco, *op. cit.*

bra arrestarsi, probabilmente in relazione alla fondazione della colonia di Cuma, che non rese più necessario l'approvvigionamento dei primi coloni greci di Pithecusa dalla fertile valle del Sarno.

Il cosiddetto **periodo orientalizzante** (725-570 a.C. circa) inizia grosso modo con la fondazione, anche se non nel Salernitano, delle più antiche colonie greche in Occidente (Pithecusa intorno al 750 e Cuma intorno al 725). In questo periodo Pontecagnano e Capua acquisiscono una fisionomia che le fa diventare parte integrante, seppure periferica, del mondo etrusco. Nell'alta valle del Sele Oliveto (Citra) partecipa alla cultura di "Oliveto-Cairano", la quale nell'ambito della *Fossakultur* era caratterizzata da forti tendenze conservatrici, rilevate dall'esame di molti corredi tombali. Geograficamente tale cultura abbracciava i centri che si snodano nell'area dell'Ofanto, perciò Cairano, Calitri, Bisaccia, Morra de Sanctis, e quelli dislocati lungo il corso del Sele, Oliveto Citra, Montecorvino Rovella, fino ai Monti Picentini. E' probabile che nella seconda metà dell'VIII sec. a.C. le genti di Oliveto-Cairano varcarono la sella di Conza e si spinsero nel salernitano, creando nuovi insediamenti. Uno dei maggiori è quello di Oliveto (Citra) che, in realtà, si configurava come un sistema di più villaggi – segnalati da aree di necropoli - organizzati, presumibilmente, intorno all'abitato principale della Civita, collina a ridosso del paese attuale. Questa tesi è suffragata dai rinvenimenti sepolcrali che, infatti, provengono da varie località di Oliveto Citra: Turni, Aia Sophia, Fontana Volpacchio, Piceglia, Cava dell'Arena, Vazze, Isca, Casale, oltre, naturalmente, Civita. Tranne che per quest'ultima, si tratta generalmente di necropoli collocate in un arco cronologico che va dalla fine dell'VIII al IV sec a.C..

Nei territori del Vallo di Diano ed in particolare ad Atena (Atina) e Buccino (Volcei) si nota la tendenza a scegliere per gli insediamenti possibilmente zone alte, facilmente adattabili alla difesa, che sono sopravvissuti fino ad oggi. Già dalla fine del VII secolo Atena e Buccino erano interessate anche dal commercio di prodotti provenienti sia dall'area etrusca sia dai centri greci dello Ionio.

Intorno alla metà del VI secolo Pontecagnano subì un momento di crisi probabilmente per la fondazione più a sud di Poseidonia avvenuta intorno al 600 a.C. da parte di Greci di provenienza achea. Le due battaglie di Cuma del 524 e del 474, in cui i Cumani con i loro alleati sconfissero gli Etruschi, segnarono definitivamente il declino delle città etrusche della costa, e quindi Pontecagnano, a queste legata, perse la sua funzione commerciale e diventò un agglomerato agricolo inserito nell'orbita di Poseidonia. Contemporaneamente, diventò molto fiorente un altro centro Etrusco, ubicato a Fratte di Salerno, dove gli scavi hanno portato alla luce una parte dell'abitato e ricche necropoli. Questo centro mostra



chiari legami con l'ambiente capuano, orientato verso le città dell'Etruria interna, che visse, in quel periodo, al contrario di quelle costiere, un momento di forte egemonia. Il Panebianco ha pensato di identificarla con Irna mentre Sestieri e Napoli con Marcina. Anche Nuceria (Nocera) viene detta città etrusca da Stefano Bizantino. La documentazione archeologica, soprattutto i corredi delle tombe, sostengono S. De Caro e A. Greco <sup>5</sup>, ci testimonia che nel VI secolo Nocera era soprattutto un centro sotto l'influenza etrusca; esso subirà una recessione dopo la sconfitta degli Etruschi nel 474 nelle acque di Cuma.

Nel corso del VI secolo inoltrato se la presenza greca si accentuò lungo la costa a sud di Poseidonia e precisamente a Pyxous o Pixunte (Policastro) e a Molpa (città probabilmente ellenizzata a nord di Palinuro), possiamo dire che si affermò soprattutto intorno al 540 con la fondazione di Velia (Elea) da parte degli abitanti di Focea, sottrattisi al dominio persiano.

La cultura degli Enotri, rappresentata nella zona che ci interessa da Sala Consilina e Palinuro, che scompariranno verso il 500 a.C., subì in misura determinante l'influsso greco.

Nel V sec. a.C. si verificarono movimenti di popolazioni di ceppo sannitico dal nord al sud che cambiarono in parte la fisionomia culturale di tutta l'Italia meridionale.

Dalla correlazione e dalla fusione dei vari elementi etnico-culturali, da quello ausone a quelli opicio, etrusco, greco e sannita, nacque il popolo campano degli Oschi, caratterizzato da una propria lingua e da una originale civiltà a spiccato carattere rurale.

Analogamente i Lucani propaggine meridionale dei Sanniti, subentrarono agli Enotri e si impadronirono di Poseidonia (400 a.C. circa), mentre vani risultarono i loro tentativi di conquistare la forte ed isolata Elea.

### **1.3.2 La provincia di Salerno in età romana**

Le tre guerre sannitiche, che impegnarono a fondo Roma quasi ininterrottamente dal 343 al 290 a.C., videro vittoriosi i romani che conquistarono una posizione egemonica in tutto il centro sud. L'Italia romana era sostanzialmente un mosaico composto da numerosissime comunità di diverso *status* giuridico, che, con termine riassuntivo, vengono genericamente chiamate municipi. L'ampiezza dei loro territori poteva variare anche di molto, ma per richiamarci ad un ordine di grandezza ben noto, possiamo affermare che essa corrispondeva ad un grado intermedio fra quello dei comuni e quello delle province dell'Italia odierna. Augusto, verosimilmente negli stessi anni in cui procedeva alla suddivisione della città di Roma in 14 quartieri, detti *regiones*, dunque intorno al 7 a.C., procedette a raggruppare i

---

<sup>5</sup> S. De Caro e A. Greco, *op. cit.*

tanti municipi dell'Italia romana in unità più ampie, anch'esse chiamate *regiones*. Il testo fondamentale a questo proposito è un passaggio di Plinio il Vecchio, l'enciclopedista vissuto tra l'età giulio-claudia e quella flavia, che nel III libro della sua monumentale Storia naturale descrive brevemente il territorio dell'Italia.

L'attuale Provincia di Salerno in età augustea era parte di due regioni la *Regio I* (Latium et Campania) e la *Regio III* (Lucania et Bruttii) ed in particolare delle subregioni Campania e Lucania. Il confine tra le due regioni era rappresentato dal corso inferiore del *Silarus* (Fiume Sele).

Il settore meridionale della *regio I* era quasi totalmente occupato dai Campani: con questo nome i Romani designavano una popolazione di lingua osca, affine ai Sanniti, che verso la metà del V sec. a.C. era scesa dagli Appennini e aveva conquistato la maggior parte delle città greche (tra le quali da ricordare almeno Cuma) ed etrusche (la principale delle quali era Capua) della costa. Il nome di Campani sembra derivare da quello di Capua, il centro più importante conquistata dagli Oschi: in effetti il termine *campanus* era utilizzato, in senso stretto, come etnico di Capua, in senso più ampio a designare tutti gli abitanti delle città della lega stretta intorno alla stessa Capua. Progressivamente i Campani, a contatto con la civiltà etrusca e greca, da cui ripresero la forma organizzativa della *polis*, si erano differenziati dai Sanniti, tanto che a metà del IV sec. a.C. chiesero l'aiuto di Roma contro la pressione dei Sanniti stessi.

L'estremità meridionale della regione I dell'Italia augustea era costituita dal cosiddetto *ager Picentinus*, che doveva il suo nome al fatto che nel 268 a.C. vi erano stati deportati dalle coste del medio Adriatico migliaia di Piceni, o Picenti, che si erano ribellati a Roma.

Il popolamento della *regio III* era caratterizzato da due componenti fondamentali: le colonie greche che punteggiavano regolarmente la costa, da *Poseidonia - Paestum* sul Tirreno, fino a Metaponto sul golfo di Taranto, e le popolazioni indigene, di ceppo osco, che abitavano le regioni più interne. A loro volta gli indigeni erano organizzati in due grandi tribù, i Lucani e i Bruzi, che erano all'origine della partizione in due subregioni della *regio III* la Lucania, corrispondente grosso modo all'odierna Basilicata, e la regione dei *Bruttii*, che corrispondeva all'incirca alla moderna regione della Calabria.

Le principali città del salernitano in età romana erano: *Nuceria Alfaterna* (Nocera Superiore), *Salernum* (Salerno), *Picentia* (Pontecagnano), *Eburum* (Eboli), *Volcei* (Buccino), *Atina* (Atena Lucana), *Tegianum* (Teggiano), *Consilinum* (Sala Consilina), *Paestum*, *Velia* e *Buxentum* (Policastro Bussentino).



Fig. 1 - La regio I

L'espansione romana, che pure apportò modifiche sostanziali al territorio salernitano, si estese su una serie di realtà urbane precedenti, cui sarà impressa una maggiore complessità insediativa. Serviti dalla rete stradale prima repubblicana poi imperiale nacquero molti centri urbani (ex novo come Salernum o da precedenti centri greci come Paestum e Velia o italici come Atina e Nuceria Alfaterna) strettamente interconnessi anche attraverso fitte trame centuriate<sup>6</sup>, che impressero sul paesaggio un segno destinato a permanere.

6

La centuriazione è un metodo di razionalizzazione del territorio adottato dai romani dopo la sua conquista. La "*limitatio*" deriva forse dall'impianto rettangolare del *castrum* (accampamento militare), il quale richiamava lo schema razionale ellenistico (urbanistica ippodamea). Quest'ultimo subisce adattamenti presso i Romani, tratti dalla disciplina etrusca, fra cui, in età repubblicana, l'orientamento in armonia con l'ordine cosmico, i confini sacri, le mura ecc. Il processo di centuriazione era diretto dai gramatici e prevedeva, dove necessario, bonifiche, canalizzazioni, livellazioni del terreno, costruzione di strade e fossi. A ciò seguiva il tracciamento sul terreno di un reticolo ortogonale di *limites* di 20 *actus* di lato. I *limites* erano linee funzionali e catastali che conferirono al paesaggio un rigoroso ordine geometrico. Esistevano due tipi di centuriazione: *secundum caelum*, in cui il sacerdote riportava sul terreno l'organizzazione della volta celeste e *secundum naturam*, nella quale la centuriazione si adattava al terreno in base alle caratteristiche fisiche del territorio. Entrambe le strutture furono riprodotte prima in Italia, poi la pratica della *limitatio* si diffuse nel resto dell'impero, rivelandosi un sistema efficiente di catasto.



Fig. 2 - La regio III

Infatti, nelle regioni dell'Italia meridionale, come la Lucania, il Bruzio e la Campania, prima della conquista romana non esisteva un sistema viario vero e proprio, stabile e regolare, ma soltanto vie pastorizie, i tratturi, utilizzate per la transumanza stagionale delle greggi e sentieri che mettevano in comunicazione le zone interne con le regioni costiere tirreniche. A partire dal II secolo a.C., dopo la conquista della Magna Grecia da parte di Roma, i vecchi tratturi e le piste in genere furono trasformati gradualmente in strade per la maggior parte pavimentate di ghiaia (*glarea strata*). A partire da quella data, la romanizzazione dell'Italia meridionale si completò soprattutto grazie a due grandi strade consolari di penetrazione: l'*Appia*, la *regina viarum*, e quella via che da essa si originava nell'*ager campanus*, la *Regio-Capuan*, conosciuta comunemente come *via Popilia/Annia*. Quest'ultima, in

particolare, costruita verso la metà del II secolo a.C. all'indomani delle guerre puniche, collegava la fertile piana campana con l'estremità meridionale della penisola italiana, assicurando a Roma il dominio della Campania occidentale, della Lucania orientale e del Bruzio. Conservato in gran parte nell'attuale tracciato della Strada Statale 19 delle Calabrie, l'antico tracciato stradale, partendo da *Capua*, attraversava l'attuale provincia salernitana toccando *Nuceria Alfaterna*, *Salernum*, *Picentia*, *Eburum* (Eboli), *Silarus* (Ponte Sele), *Acerronia* (Auletta), *Forum Popillii* (Atena Lucana/Sala Consilina). La strada, dopo aver attraversato il Vallo di Diano, entrava nella Lucania.

La costruzione della nuova via determinò l'isolamento dei centri della Lucania interna già esclusa dal versante apulo per la costruzione dell'Appia, ma, al tempo stesso, favorì lo sviluppo di quei centri urbani attraversati dal nuovo tracciato stradale o anche ad esso periferici, purchè di servizio al territorio di cui costituirono l'infrastruttura civile ed amministrativa; ne sono un esempio i centri di *Eburum*, *Volcei* (l'odierna Buccino), e quelli del confinante Vallo di Diano, interessati in quegli anni dalla *lex Sempronia agraria* del 133 a.C., quali *Atina* (Atena Lucana), *Cosilinum* (Sala Consilina) e *Tegianum* (Teggiano). La *Regio-Capuam* costituiva indubbiamente uno dei più importanti assi viari dell'Italia meridionale al quale si collegavano un gran numero di vie secondarie e diverticoli che costituivano la base dell'organizzazione del territorio in età romana.

Il tracciato originario della *Regio-Capuam* non attraversava direttamente la città di Salerno, ma passava all'esterno del centro urbano per la frazione Fratte, la quale, nel tardo Medioevo, era ancora considerata uno snodo viario principale, un vero e proprio crocevia: *loco ubi dicitur Caput de strada*. La colonia romana di Salerno, fondata in seguito alla *lex Atinia de deducendis coloniis* del 197 a.C., nella fase iniziale dello sviluppo urbanistico, era collegata alla strada interregionale mediante un *ramulus* proprio all'altezza della zona di Fratte.

Nell'agro picentino dalla via principale rappresentata dalla *Regio-Capuam* si staccava quel ramo, identificato da alcuni studiosi come *Aurelia nova* dall'epigrafe di Roma, che si dirigeva verso Paestum e Velia nella zona costiera del Cilento; la strada, della cui esistenza ci informa la *Tabula Peutingeriana*, aveva inizio presso quel bivio che rappresenterebbe il precedente antico dell'attuale biforcazione, a Battipaglia, tra la statale 19, corrispondente alla direzione della *Popilia/Annia*, e la statale 18, che punta invece sul percorso tirrenico.

In età imperiale tutto il litorale di Salerno da Paestum a Positano era occupato da ville romane (come a Minori, Positano, Amalfi, Tramonti, Salerno, Pontecagnano, Eboli e Battipaglia). Un po' più all'interno, ville romane erano attestate a Cava dei Tirreni, presso

l'Abbazia Benedettina, a Fisciano in località Macchione; a Sava di Baronissi e a S. Cipriano Picentino.

Sui rilievi dell'interno e del Cilento, l'espansione romana si diradava e la rete stradale romana, di ampio respiro e basata tendenzialmente su attraversamenti di fondovalle, relegava in secondo piano i tratturi e i centri d'altura di fondazione italica, il cui peso territoriale aumentò solo con la crisi del mondo romano.

Alla fine del IV sec. d.C. la cancellazione dei ruoli dell'imposta fondiaria di 528 mila jugeri perché incolti o improduttivi generò un crollo della tradizionale economia agricola con gravi conseguenze alle foci del Sele dove la malaria s'insediò stabilmente creando ampie zone di spopolamento e di degrado economico-sociale destinate a restare tali fino al XX secolo. In particolare *Paestum* andò rapidamente spopolandosi e decadendo sino a che gli ultimi abitanti abbandonarono del tutto l'antica città per rifugiarsi sui monti vicini dove fondarono Capaccio. Pressoché analoga sorte conobbe *Velia*.

### **1.3.3 La provincia di Salerno nel Medioevo**

La crisi dell'impero romano facilitò le invasioni dei Bizantini prima e dei Longobardi poi. Intorno al 570, infatti, calarono in Campania dai monti dell'Appennino i Longobardi travolgendo le difese dei Bizantini che rimasero inizialmente fortemente attestati in minute basi navali quali Amalfi e Salerno.

I Longobardi occuparono Salerno intorno al 630 ma solo nella seconda metà dell'VIII secolo la città, con il trasferimento, per volere di Arechi II, della corte da Benevento (fino ad allora capitale del ducato della *Longobardia Minor*), subì una profonda trasformazione urbanistica con la costruzione del castello e delle mura. A seguito dell'invasione longobarda acquistò sempre più vitalità ed importanza commerciale la città di Amalfi che, liberandosi dall'iniziale soggezione del ducato di Napoli e mantenendo stretti rapporti con l'Impero bizantino, ebbe il suo massimo splendore fino alla conquista da parte dei Normanni che la portò ad una rapida decadenza tanto da essere sostituita nel suo ruolo di principale polo mercantile campano da Napoli.

Il periodo di dominazione longobarda e quello successivo normanno, che videro Salerno capitale del Mezzogiorno continentale normanno dal 1077 al 1130, furono caratterizzati da due fenomeni (l'incastellamento ed il monachesimo benedettino) che hanno influito in maniera ancora tangibile sulle dinamiche degli insediamenti in tutto il territorio dell'attuale Provincia di Salerno.



L'incastellamento medievale (fenomeno causato principalmente dalla rinata insicurezza per la nuova ondata di invasioni di saraceni e normanni e dalla progressiva dissoluzione dell'impero carolingio con la conseguente degenerazione del sistema feudale fondato da Carlo Magno) inizia sotto la dominazione dei longobardi ed interessa anche le zone interne del territorio della Provincia di Salerno come il Cilento, lasciate per molti secoli disabitate.

Tra le strutture difensive di impianto longobardo si ricordano il castello di Salerno, di Sarno, di Nocera Inferiore, di S. Maria a Castello (Castel S. Giorgio), di Roccapiemonte, di Sarno, di Agropoli, di Capaccio, di Prignano Cilento, di Novi Velia, di Sacco Vecchia, di Laurino, di Rocca Cilento, di Perdifumo (fraz. Vatolla), di Gioi Cilento, di Felitto, di Cuccaro Vetere, di Camerota, di Campagna, di Sicignano degli Alburni, di Roccagloriosa.

Con i normanni, che quasi sempre si limitarono ad occupare e rendere funzionali le preesistenti fabbriche longobarde, furono realizzati ex novo i castelli di Mercato San Severino, di Castel San Giorgio, di Castellabate, di Casalbuono, di Corbella (Cicerale), di Buccino e di Auletta.

L'opera d'incastellamento continuò anche durante le successive dominazioni sveva (esempio è il castello di Roccadaspide), angioina (esempio è il castello di S. Angelo a Fasanelle) ed aragonese (esempio è il castello di Teggiano)<sup>7</sup>.

Tra il IX ed il XII secolo altro elemento fondante la cultura e la civiltà europea fu il monachesimo benedettino.

Con la formazione del Sacro Romano Impero vennero unificate le regole monastiche e nell'816 Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno, con l'aiuto del monaco francese Benedetto d'Aniane, fece adottare da un'assemblea di abati la Regola di S. Benedetto come la sola valida per tutto l'impero carolingio.

Da allora tutte le abbazie dell'impero, maschili e femminili, divennero benedettine ed intorno ad esse l'Europa cominciò a ricostruire il proprio assetto, dopo il crollo dell'impero romano. Alle loro mura, che garantivano ospitalità e riparo in un mondo pericoloso ed ostile, facevano capo sempre più spesso le strade percorse da pellegrini: si cancellarono gli antichi percorsi per sostituirli con nuovi e più sicuri tracciati, che portavano da un monastero all'altro e lungo i quali rifiorirono i commerci, gli insediamenti urbani, le aree coltivate.

In un continente ormai frammentato in diverse etnie, lingue, legislazioni, livelli di cultura reciprocamente ostili, l'unificante regola benedettina, il latino parlato da tutti i monaci, la stabilità secolare di tutti i monasteri, fornirono l'unico e il più visibile segno di unità.

Monasteri e abbazie costituirono anche un grande fenomeno economico e sociale: a loro facevano capo i lavori di dissodamento e di bonifica, che recuperavano all'agricoltura vaste aree di terreno inselvatichito da secoli di abbandono.

Nel XIII secolo la situazione cambiò radicalmente: si diffusero diverse eresie, all'interno della Chiesa si verificarono fenomeni di corruzione e mondanizzazione, si sgretolò il sistema feudale e incominciarono a formarsi le grandi città.

La vera novità però consistette nella nascita di nuovi movimenti religiosi, i più importanti dei quali erano quelli fondati da S. Francesco d'Assisi e di S. Domenico di Guzman. Gli ordini francescano e domenicano nacquero nel primo ventennio del Duecento ed ebbero molti tratti in comune: rifiutavano qualunque tipo di ricchezze e per vivere non si affidavano al lavoro agricolo, come gli ordini di derivazione benedettina, bensì alla carità dei fedeli; da qui il nome di ordini mendicanti. Francescani e domenicani usavano denominarsi frati, fratelli, e non monaci, cioè uomini solitari, e vivevano in conventi, luoghi in cui radunarsi, e non in monasteri, cioè luoghi in cui isolarsi. I conventi non sorgevano più in luoghi distanti

---

<sup>7</sup> Le notizie sull'incastellamento sono state desunte da: V. Sebastiano, *L'Architettura fortificata nel Cilento e nel Vallo di Diano*, Edizioni Menabò, (2006) e F. Cordella, *A guardia del territorio. Castelli e opere fortificate della Valle del Sarno*, Altrastampa Edizioni, Napoli, (1998)



dai centri abitati, ma nei sobborghi delle città ed anche l'impianto architettonico delle chiese, destinate ad accogliere numerosi fedeli e non più solo la comunità monastica, si trasformò in base alle nuove esigenze.

Nel Cilento, ad esempio, durante il Medioevo le genti si riorganizzano a partire dai monti e dagli antichi crinali. I castelli feudali, i conventi, le fortificazioni e le chiese recuperarono la trama organizzativa pre-romana. Grazie alla presenza fitta ed industriosa del monachesimo basiliano prima e dei Benedettini provenienti dalla Badia di Cava (fondata nel 1011 da S. Alferio Pappacarbone) dall'XI secolo, i centri rurali si moltiplicarono in numero, senza raggiungere generalmente dimensioni eccedenti le poche centinaia di unità, seguendo le direttrici di espansione precedenti e facendo assumere alla struttura territoriale la configurazione attuale <sup>8</sup>.

### **1.3.4 La provincia di Salerno dalla fine del Medioevo all'Età Moderna**

Successivamente alla fondazione del Regno di Sicilia nel 1139 da parte di Ruggero II d'Altavilla, il Principato di Salerno fu ricostituito come feudo soggetto alla corona e fu retto, fra gli altri, da esponenti di grandi famiglie aristocratiche italiane come i Colonna, gli Orsini e soprattutto i Sanseverino.

Il trasferimento della capitale a Napoli ad opera degli Angioini generò nuovi equilibri socio-economici in Campania che comportarono per il territorio salernitano un processo di lenta decadenza.

Nel 1287, per necessità di amministrazione più semplice e snodata, si addivenne alla divisione del principato e della valle beneventana, con capoluogo a Salerno in «*Principatus citra serras Montorii*» (principato Citra) che continuava ad avere capitale Salerno, ed in «*Principatus ultra serras Montorii*» (principato Ultra) con capoluogo Montefusco.

Nel 1442 Salerno era sotto il dominio aragonese e Alfonso affidò il principato a Raimondo Orsini, mentre nel 1446 ne venne investito principe Roberto Sanseverino. Questa famiglia di antica e potente casata tenne per alcuni anni il feudo con alterne vicende legate ai tormentati rapporti che i turbolenti appartenenti a tale famiglia ebbero con i sovrani del regno di Napoli.

Nel periodo di dominazione aragonese l'economia non fu delle migliori per Salerno: il porto di Napoli era ormai più grande ed efficiente e, pur restando un importante punto di passaggio il traffico del porto registrò un notevole decremento. Fiorirono molte organizzazioni

---

<sup>8</sup> P. Laureano, G. Anzani, C. Maurano, D. Nicoletti, *Il Parco del Cilento e Vallo di Diano. Paesaggio Vivente*, Electa Napoli, (1998)

commerciali riguardanti larghe categorie di affari su di un vasto territorio che andava da Amalfi fino al Cilento comprendendo anche parte di Calabria e Basilicata, ma molti commercianti del territorio avevano spostato le loro attività a Napoli e lo sviluppo della città era scarso rispetto a quello di Cava, Giffoni o Acquamela anche perché molti banchieri ebrei avevano trasferito la loro sede a Cava, Serino, Sarno, ecc..

In età Moderna, quindi, la vita economica della provincia di Salerno fu caratterizzata dalla contrapposizione di due poli: l'agro nocerino-sarnese con la sua struttura produttiva gravante su Napoli ed il Cilento isolato nel contesto provinciale come area marginale depressa. Ciò comportò un notevole sviluppo delle città dell'agro come Pagani, Angri, Nocera Inferiore, Sarno e Cava.

Nel 1502, per investitura da parte di Ferdinando il Cattolico, il principato tornò ai Sanseverino con Roberto II che sposò Isabella, figlia di Don Alfonso e nipote del Re. Loro figlio Ferrante fu l'ultimo magnifico principe di Salerno.

Sotto la "signoria" di Ferrante (durata fino a circa la metà del XVI sec.) Salerno attraversò un periodo di benessere, dal punto di vista socioeconomico e di vivacità culturale degna dei maggiori centri filosofici italiani, quali Padova e Firenze. E' Fin troppo noto l'impegno profuso da Ferrante Sanseverino per migliorare le attività manifatturiere della Valle dell'Irno, quelle agricole, che caratterizzavano l'intero *Principato*, oppure per dare nuovo lustro allo Studio di medicina di Salerno, erede della famosa Scuola Medica. Egli infatti chiamò ad insegnare in questa antica istituzione universitaria filosofi di chiara fama come Agostino Nifo e Marco Antonio Zimarra; inoltre aprì il suo palazzo ad artisti, letterati, poeti, comportandosi da vero mecenate e da perfetto principe rinascimentale.<sup>9</sup>

Con la caduta del potere aragonese e la successiva istituzione del vicereame spagnolo (1503-1707) la situazione, in tutto il Mezzogiorno, cambiò notevolmente. Mutarono le forme e le funzioni del "castello" e le antiche dimore fortificate si trasformarono sempre più in eleganti e decorose abitazioni signorili. Nei primi decenni del XVI secolo la frequenza e la consistenza degli attacchi turchi divennero tali da indurre i nuovi governanti spagnoli a progettare una serie continua di torri costiere di avvistamento che vennero realizzate lungo tutta la costa della provincia di Salerno.

Nel 1720 il regno di Napoli, e, quindi, anche Salerno, venne unito con la Sicilia sotto la dominazione Austriaca. Nel 1734 iniziò la dinastia dei re borbonici a Napoli: le vicende del territorio salernitano seguirono quelle napoletane.

---

<sup>9</sup> M.A. del Grosso, *Società civile a Salerno fra Sei e Settecento*, in *Il Barocco a Salerno*, AA.VV. a cura di M. C. Cioffi, Laveglia Editore - (1998)

Il Principato Citra, come era denominata la provincia, viveva nella più arcaica feudalità anche se le idee illuministe si erano già diffuse in una vivace cerchia di intellettuali raggruppati intorno al Magazzino Enciclopedico, unica rivista stampata a Salerno sullo scorcio del Settecento.

A Partire dal 1738 iniziò l'attività edilizia dei Borboni che portò alla realizzazione di grandi opere pubbliche che andavano dalla costruzione di residenze reali (come il Palazzo di Capodimonte, la Reggia di Portici e la Reggia di Caserta) alla realizzazione di infrastrutture (acquedotti, impianti fognari, bonifiche dei terreni ecc) come ad esempio la ristrutturazione della "Regia Via delle Puglie", la bonifica della Piana del Volturno (Regi Lagni) e la prima ferrovia italiana con il tratto Napoli – Portici di circa 9 Km inaugurata nel 1839.

Nel salernitano, in particolare, vennero realizzati per volere di re Carlo III di Borbone la caserma "Tofano" a Nocera Inferiore, costruita a partire dal 1751 su progetto dell'architetto Felice Romano al posto del Palazzo Ducale dei feudatari Carafa, ed il Casino Reale di Persano a Serre, fatto costruire tra il 1752 ed il 1754 su progetto dell'ingegnere militare spagnolo Juan Domingo Piana e su quello successivo di ristrutturazione a firma dell'architetto Luigi Vanvitelli.

Sotto il regno di Ferdinando II di Borbone, inoltre, venne realizzato a Scafati, in sostituzione del polverificio della vicina Torre Annunziata risalente al '600, la Real Polveriera, costruita a partire dal 1851 su progetto dell'architetto Luigi Manzella; in conseguenza di ciò il tratto terminale del fiume Sarno venne rettificato e canalizzato per la navigazione.

Durante il regno Borbonico, l'economia di parte della provincia di Salerno conobbe una forte crescita, grazie all'investimento di diverse famiglie svizzere. All'inizio del XIX secolo la provincia di Salerno era una delle più ricche del Regno delle Due Sicilie; la maggiore attività si registrò nel settore dei tessili, attraverso una vasta rete di stabilimenti, siti in varie località, che utilizzavano per la forza motrice le acque dei fiumi Irno e Sarno. Lungo le valli di questi fiumi sorsero, all'inizio del XIX secolo, due importanti distretti cotonieri tra i più estesi e tecnologicamente avanzati dell'intero Reame<sup>10</sup>.

Infatti, fin dal 1824, sorse a Scafati, per opera di Giacomo Mayer e G. R. Zollinger, una prima filanda e tessitoria di cotone con 60 telai e 150 operai; nello stesso anno, poi, fu fondata la società Zueblin Vonwiller & C., che, innanzi tutto, costruì lo stabilimento di Fratte di Salerno per la produzione di filati di cotone e quello di Angri nel 1833. Più tardi nel 1835 lo stesso Vonwiller creò un'altra società, la Schlaepfer Wenner & C., che impiantò

---

<sup>10</sup> M.C. Cioffi, V. Sebastiano, *L'Archeologia Industriale nell'Agro Noverino e nella Valle del Sarno*, in *Architettura e Opere d'Arte nella Valle del Sarno*, a cura di A. Braca, G. Villani, C. Zarra, Patto Territoriale per l'Occupazione dell'Agro Noverino Sarnese, (2005)

una filanda a Pellezzano in località Cologna. A Nocera fu insediata nel 1876 la fabbrica tessile di Vonwiller & Aselmeyer addetta alla ritorcitura dei prodotti di Fratte e alla loro confezione per la spedizione.

A Sarno vennero insediate tre fabbriche: la prima conosciuta come Gran Filanda di lino e canapa (ex D'Andrea), appartenente alla Società Industriale Partenopea; la seconda come filanda Buchy & Strangman; e lo zuccherificio realizzato dall'ing. Luigi Giura

Nel 1913 le filande di Fratte, Nocera, Angri e Scafati, che occupavano 7000 persone, furono riunite da Robert Wenner nelle MCM – Manifatture Cotoniere Meridionali.

Gli imprenditori svizzeri costruirono, sia nell'agro nocerino sarnese che nella valle dell'Irno, oltre alle fabbriche anche le abitazioni per i dirigenti o per i proprietari stessi (per lo più ville in stile liberty) di cui sono un esempio i cosiddetti "Villini Svizzeri" di Pellezzano, il palazzo Meyer di Scafati (oggi sede del Comune) ed il Palazzo Buchy & Strangman a Sarno.

L'industria tessile salernitana pre-unitaria non fu solo quella degli svizzeri: nello stesso periodo vi furono altri due tipi di iniziativa, quella autoctona e quella di alcuni capitalisti napoletani. L'iniziativa autoctona fu modesta, per quanto riguarda le dimensioni delle singole fabbriche ma molto numerosa e disseminata sul territorio, con una miriade di piccoli opifici, grosse botteghe artigiane, luoghi di coordinamento di lavoro ancora quasi esclusivamente a domicilio. Si trattava in massima parte della modesta evoluzione della vecchia organizzazione tessile settecentesca. L'iniziativa di singoli capitalisti o di alcune società anonime di Napoli consentì la nascita di soli tre opifici: il cotonificio Piccolellis a Scafati; il lanificio della *Compagnia del Sebeto*, sull'Irno, e la filanda di lino e canapa della *Società anonima Napoletana*, a Sarno.

Le fortune del tessile nella provincia subirono un forte rallentamento durante il regno dei Savoia e la produzione andò scemando nel corso del XX secolo.

#### **1.4 I beni paesaggistici**

Anche i "*beni paesaggistici*" sono disciplinati dal *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*, il quale all'art. 2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel "Patrimonio culturale" nazionale.

Tale *Codice* ha seguito nel tempo l'emanazione del D.Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto "Galasso") e nella L. n. 431/1985 (Legge "Galasso"), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

Infatti, la legge n. 1497/1939 (sulla "Protezione delle bellezze naturali e panoramiche") si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero. Tali particolarità paesaggistiche per loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio, le situazioni da tutelare erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico.

A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è conseguita l'emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. "Galassini"), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali. Ancora, la L. n. 431/1985 ha assoggettato a tutela "ope legis" categorie di beni (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.

Il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna.

Le disposizioni del *Codice* che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l'art. 136 e l'art. 142.

L'art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) "cose immobili", "ville e giardini", "parchi", ecc., c.d. "bellezze individue", nonché lett. c) e d) "complessi di cose immobili", "bellezze panoramiche", ecc., c.d. "bellezze d'insieme").

L'art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d'acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appenninici", ecc.

Sono altresì da considerarsi beni paesaggistici gli immobili e le aree [*comunque*] tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del *Codice*.

Il *Codice*, infatti, precisa che lo Stato e le regioni devono assicurare che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando i piani paesaggistici, ovvero i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale.

I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, devono individuare ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, detti piani devono definire per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Ai sensi dell'art. 143 del Codice l'elaborazione del piano paesaggistico va articolata nelle seguenti fasi:

- a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
- b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
- c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
- e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
- f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valo-

rizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
- h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

Le regioni, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici.

Il piano paesaggistico deve individuare anche i progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

I piani paesaggistici devono prevedere misure di coordinamento con *[gli strumenti]* i piani, programmi e progetti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica.

Le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, **le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni con-**

**tenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.**

Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette devono conformare ed adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono verificare la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 del *Codice* e devono provvedere ai necessari adeguamenti.

In Campania il mancato conseguimento delle prevista pianificazione paesaggistica – nella fase antecedente all'approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – ha determinato originariamente la sostituzione, nella redazione ed adozione dei piani, da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali.

Tralasciando di ricostruire le successive fasi – perché di fatto superate dalla sopraggiunta normativa di settore – con Delibera n. 7566 del 30 dicembre 2000 è stata prevista dalla Regione la redazione del Piano Regionale ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 490/99. Con Delibera di Giunta n. 3016 del 15 giugno 2001 sono stati dettati gli indirizzi per la redazione del PTR ai sensi del D.lgs. n. 490/99. Con detta delibera è stato stabilito che il Piano Territoriale Regionale producesse gli stessi effetti del piano richiesto dall'art. 149 del D.lgs. n. 490/99, nonché dell'art. 57 del D.lgs. n. 112/98; che il PTR sarebbe stato redatto nell'ambito della collaborazione richiamata nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 1998 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finalizzato anche alla sostituzione dei Piani Territoriali Paesistici vigenti, nonché del PUT della penisola sorrentina amalfitana; che il PTR avrebbe definito i principi di tutela e le linee normative guida per i PTCP secondo l'art. 57 del D.lgt. n. 112/98 <sup>11</sup>, nonché le linee per aggiornare i PTP allora vigenti, d'intesa con le strutture ministeriali, in termini di normativa d'uso e di valorizzazione ambientale <sup>12</sup>; che il PTR sarebbe stato redatto secondo il contenuto dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull'esercizio dei poteri in materia di pae-

<sup>11</sup> Per le vaste località lett. c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e 144 per le quali la pianificazione paesaggistica è facoltativa ai sensi del D.Lgs. 490/99.

<sup>12</sup> Relativa ai beni indicati dall'art. 146 del D.lgt. n. 490/99.



saggio del 19 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2001”<sup>13</sup>; che la normativa del PTR avrebbe dettato *indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale* da recepirsi negli strumenti di pianificazione territoriale provinciale”. A tal fine è stato deciso di redigere il documento delle linee guida della pianificazione territoriale che servisse da orientamento per il PTR e per la verifica delle compatibilità e sostenibilità delle politiche di sviluppo, fino al punto di definizione possibile con i mezzi informativi a disposizione e, comunque, utile e adeguato per le finalità espresse nel lavoro propedeutico già svolto, con il quale si sono individuati gli scenari riferibili agli indirizzi di carattere strategico. Nel novembre del 2001 è intervenuta la designazione, da parte del Ministero B.A.C., dell’Ufficio per i Beni Paesaggistici, con sede a Napoli in Castel dell’Ovo, per l’attuazione dell’intesa. Nel gennaio 2002 si è provveduto alla elaborazione della Sintesi delle “Linee Guida”, utile all’avvio delle consultazioni con Enti Locali, Sindacati, Associazioni Ambientaliste, Imprenditoria, ecc.

In seguito il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 26/2002, recante: “norme in materia di tutela e valorizzazione dei centri storici della Campania e modifica della L.R. 19.02.1996, n. 13” con la quale, tra l’altro, si è stabilito che “fino all’adozione del PTR e all’entrata in vigore della legge contenenti le norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta Regionale vengono approvate le linee guida della pianificazione territoriale” redatte in coerenza con l’Accordo del 19.04.2001. Con delibera di Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 24 dicembre 2002) è stato approvato il documento denominato “Linee guida per la pianificazione territoriale regionale” ed è stato previsto che le Linee guida avrebbero costituito, fino all’adozione del piano territoriale regionale e all’entrata in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e provinciale. In particolare, al punto 6.1.3 delle Linee guida è stabilito che si sarebbe proceduto all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di paesaggio in base alle definizioni, ai principi ed ai criteri della Convenzione Europea sul Paesaggio e alle norme dettate dal suddetto Accordo. L’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni, impone alle Regioni di verificare, con apposito atto, la compatibilità tra le previsioni dell’Accordo medesimo e gli strumenti di pianificazione paesistica redatti ai sensi dell’articolo 149 del D.lgs. n. 490/99.

Con deliberazione n. 1543 del 24 aprile 2003 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 8 agosto 2003) si è, pertanto, approvato, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 per l’esercizio dei poteri in materia di pae-

---

<sup>13</sup>

Questo in attesa all’epoca dell’atto di ratifica la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze nell’ottobre 2000.

saggio, il documento denominato *“Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001”* composto da numero quattro elaborati (*Allegato A: Relazione; Allegato B: Le reti ecologiche nella tutela e nella pianificazione del paesaggio in Campania; Allegato C: Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica; Allegato D: Testo integrale degli strumenti di pianificazione paesistica*).

A seguito della predetta verifica, si è riscontrata la non piena compatibilità dei vigenti strumenti di pianificazione paesistica a quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001.

Gli Enti preposti alla tutela paesistica, avrebbero dovuto, perciò, provvedere ad adeguare la loro pianificazione paesistica, d'intesa con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e con le Soprintendenze competenti per territorio <sup>14</sup>.

Successivamente il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 17 dicembre 2004, ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al numero 65 del 28 dicembre 2004.

L'articolo 13 definisce che al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

Con delibera di Giunta n. 286 del 25 febbraio 2005 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 13 maggio 2005) la Regione Campania ha stabilito di:

- integrare le “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” approvate, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 18 ottobre 2002, nel senso di assumere il documento relativo alla Proposta di Piano Territoriale Regionale quale integrazione alle “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale”;
- assumere le Linee Guida, altresì, al fine di garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica, come primo atto di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate in attuazione dell'articolo 6 di cui alla Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul Governo del Territorio”.

---

<sup>14</sup>

Nelle forme previste dall'allora articolo 150 del Testo Unico di cui al D.lgt. n. 490/99.

Con delibera di Giunta n. 287 del 25 febbraio 2005 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 13 maggio 2005) la Regione Campania ha stabilito di:

- *adottare la Proposta di Piano Territoriale Regionale* così come integrata con i contributi pervenuti dagli Enti Locali, dalle Soprintendenze, dagli Enti territoriali competenti e dalle forze sociali ed economiche regionali;
- predisporre, al fine dell'adozione del Piano Territoriale Regionale, gli atti per la pubblicazione della "Proposta di Piano Territoriale Regionale", così come previsto all'articolo 15 - comma 1 - della Legge Urbanistica Regionale n. 16/2004 - Norme sul Governo del Territorio;
- attivare, al fine di dare la più ampia informazione e diffusione agli allegati di supporto alla redazione della Proposta di Piano Territoriale Regionale, in sintonia con quanto indicato all'articolo 6 - comma 2 - della Legge Regionale n. 16/2004, gli opportuni collegamenti con il Sistema Territoriale Regionale di cui all'articolo 17 della citata Legge Regionale n. 16/2004 attraverso l'inserimento dei dati contenuti negli allegati di che trattasi alla proposta di Piano Territoriale Regionale.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2005 n. 1475 (BURC del 28 novembre 2005 n. 62) si è stabilito, tra l'altro, di:

- predisporre le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio con riferimento alla dimensione paesaggistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi già stabiliti tra le istituzioni competenti, attraverso un documento denominato "Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campania" e la definizione di una carta dei paesaggi campani da recepirsi nella Proposta di Piano Territoriale Regionale, quali atti fondamentali per la redazione dei Piani Territoriali di coordinamento delle Province;
- conformare, in tal senso, la Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con DGRC n. 287 del 25 febbraio 2005, agli accordi per l'attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania.

Infine con delibera di Giunta n. 1956 del 30 novembre 2006 (pubblicata sul numero speciale del BURC del 10 gennaio 2007) la Regione Campania ha stabilito:

- di adottare, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, il Piano Territoriale Regionale costituito da: *Relazione, Documento di Piano, Linee Guida per il Paesaggio in Campania, Cartografia di Piano*;
- di approvare la proposta di disegno di legge denominata "*Approvazione e disciplina del Piano Territoriale Regionale*";

- di approvare la relazione di valutazione delle osservazioni e delle proposte di modifica al PTR pervenute attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 16/04 per il tramite delle Province, contenente un report completo delle osservazioni opportunamente sintetizzate, il riepilogo delle osservazioni prodotto dalle Province in uno con le valutazioni espresse dalle stesse, la valutazione complessiva delle osservazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della L.R. 16/04.
- di prendere atto e ratificare l'*Intesa Istituzionale Preliminare*, sottoscritta in data 27 ottobre 2006 a Ravello presso la Villa Rufolo, tra la Regione Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente le modalità di collaborazione per l'elaborazione congiunta dei piani territoriali di coordinamento provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 143 e 144 s.m.i, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57 e in attuazione della L.R.C. n. 16/2004.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della la Regione Campania costituisce, al tempo stesso, l'esito del complesso e articolato percorso che ha condotto all'adozione della proposta di PTR (intervenuta con deliberazione di G.R. 287 del 25 febbraio 2005, in BURC 13.5.2005, numero speciale) e l'avvio dell'iter di realizzazione di quell'*efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica* previsto dall'art. 1 della L.R. 22.12.2004 n. 16 - recante le "Norme sul governo del territorio" – progettato dal legislatore regionale per la disciplina della *tutela*, degli *assetti*, delle *trasformazioni*, e delle *utilizzazioni* del territorio, al fine di garantirne lo *sviluppo*, nel rispetto del principio di *sostenibilità*.

Con il PTR, ancora, ed in particolare con Linee guida e relativa Carta dei paesaggi, si è inteso concretare una prima applicazione operativa dei principi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con L. 9.1.2006 n. 14 ed entrata in vigore il primo settembre 2006, nel quadro delle disposizioni dettate, ai sensi dell'art. 9, secondo comma della Costituzione, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 24.3.2006 n. 157.

Il PTR sottoposto alla approvazione Consiliare è rappresentato dal coniugarsi ed articolarsi, in un unico documento, di più elaborati costituiti dalla relazione illustrativa, dal documento di piano, dalle Linee guida per il paesaggio in Campania e dalla *cartografia di piano*, quest'ultima recante il *quadro di riferimento unitario* per la pianificazione paesaggistica nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e nei Piani Urbanistici Comunali

(PUC), nonché per la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica di detti strumenti di pianificazione e dei piani di settore di cui all'art. 14 delle L.R. 16/2004.

Per quel che riguarda più direttamente il processo di elaborazione delle linee guida e la definizione cartografica del paesaggio, ne costituiscono sicuro presupposto, oltre al quadro normativo di riferimento cui si è fatto cenno, precise opzioni strategiche della Regione Campania, specificamente in materia di governo del territorio, in base alle quali: per un verso, il perseguimento di uno sviluppo sostenibile non può che fondarsi su un *equilibrato rapporto* tra bisogni sociali, attività economiche, qualità dell'ambiente; per altro verso, qualsiasi ipotesi di sostenibilità, non può prescindere dalla consapevolezza che il *paesaggio* costituisce *componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale e fondamento della loro identità*, e può rappresentare in sé una risorsa, in grado di contribuire allo sviluppo economico, se *salvaguardato, gestito, valorizzato*.

Sotto il primo profilo, all'art. 1 della L.R. 16/04 – recante Norme sul governo del territorio ed approvata in fase di elaborazione della proposta di adozione del PTR – è affermato che la disciplina del governo del territorio rappresenta, per la Regione Campania, il nodo di raccordo concertativo tra pianificazione territoriale e programmazione economica. Il raccordo anzidetto costituisce precondizione per uno sviluppo socio-economico della comunità regionale improntato al principio di sostenibilità.

Gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica, espressamente precisati all'art. 2, si connotano per la netta ispirazione ai principi delle direttive europee in materia di tutela *unitaria e globale del territorio* e si concretano:

- nell'uso razionale e nell'ordinato sviluppo del territorio urbano ed extraurbano mediante il *minimo consumo di suolo*;
- nella salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio *idrogeologico, sismico e vulcanico*;
- nella tutela *dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi*;
- nel miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
- nel potenziamento dello *sviluppo* economico regionale e locale *in termini di sostenibilità* ;
- nella *tutela e sviluppo del paesaggio agricolo* e delle attività produttive connesse;

- nella tutela e sviluppo del *paesaggio mare-terra* e delle attività produttive e turistiche connesse.

L'art. 13 - che apre il Titolo II della L. 16/04 "Pianificazione territoriale e urbanistica" – ha individuato nel PTR lo strumento deputato a garantire la *coerenza* degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale nel rispetto degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio. Il PTR, in particolare, risulta chiamato a definire: *il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio* (così come individuate nell'art. 2 sopra citato) *fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale...criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvopastorale... indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.*

E' il procedimento di "*adozione della proposta PTR e svolgimento della conferenza di pianificazione con Province, Comuni, Enti Locali, amministrazioni interessate alla programmazione, organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello regionale*", - disciplinato dal secondo comma dell'art. 15 della LR 16/04, in piena aderenza allo spirito concertativo che sorregge l'impianto normativo nel suo complesso – che realizza la identificazione del territorio, all'esito dell'esame delle osservazioni pervenute, e realizza la individuazione partecipata di quelle *linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio regionale* che il PTR è destinato a rappresentare.

Sotto il secondo profilo, la legge di approvazione del PTR contiene la espressa disciplina del *procedimento di pianificazione paesaggistica*, in attuazione dell'art. 144 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, così come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. 24.3.2006 n. 157, e segna l'avvio della concertazione e delle intese istituzionali di cui all'art. 143 del D. Lgs. 42/2004. Le Linee Guida per il paesaggio e la relativa cartografia di piano costituiscono, pertanto, elemento necessario, nonché indefettibile presupposto, per raccordare armonicamente le previsioni del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, nella versione vigente, al sistema di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso cui la Regione Campania ha, a suo tempo, con la LR 16/2004, ritenuto di dover assicurare il governo del proprio territorio.

La pianificazione paesaggistica in Campania è, pertanto, da intendersi anch'essa come *processo* - che vede necessariamente attivamente coinvolti tutti i soggetti istituzionalmente chiamati alla pianificazione territoriale regionale - ed è volta, non di meno, a realizzare quel sistema unitario di dimensione regionale previsto dall'art. 135 del Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio. Le Linee guida e la relativa cartografia, recano, infatti, le direttive specifiche, gli indirizzi e i criteri metodologici vincolanti per la redazione dei PTCP, definendo e rappresentando lo *Statuto del territorio regionale*, costituito dall'insieme di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali, archeologiche e semiologicoperceptive che definiscono *l'identità dei luoghi*. Le attività di pianificazione paesaggistica provinciali vengono, così, a svolgersi in un quadro unitario e coerente, in grado di realizzare - all'esito dei relativi procedimenti e sulla base degli approfondimenti, delle integrazioni e delle eventuali modificazioni che detta scala di pianificazione è chiamata ad apportare - il complessivo *apprezzamento*, sotto il profilo paesaggistico, dell'intero territorio regionale. La Regione Campania intende, così, fare applicazione della parte Terza del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio nel quadro di un processo articolato che ne valorizzi gli aspetti innovativi, assicurando *centralità* non già alla *unitarietà formale* della pianificazione paesaggistica, bensì alla sua coerenza di insieme ed alla sua rispondenza ai requisiti, ai contenuti e alle finalità che il Codice assegna a detto strumento. Un processo, quello progettato dalla regione Campania, in grado, così, di coniugare e coordinare le mutate previsioni degli artt. 135, secondo comma e 143 del Codice, con le previsioni della ratificata Convenzione Europea del Paesaggio, dell'art. 57 del D. Lgs. 112/98 (non esplicitamente abrogato), dell'art. 18 della LR 16/2004, nella parte in cui è assegnata al PTCP valenza di piano paesaggistica. Ad ulteriore garanzia di uniformità sostanziale e piena rispondenza della pianificazione provinciale campana alle previsioni del Codice, la Regione ha attivato una apposita intesa istituzionale con il Ministero per i Beni Culturali ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi degli artt. 11 e 15 della vigente L. 241/90, per lo svolgimento e il coordinamento delle reciproche attività, onde completare il processo di pianificazione paesaggistica in corso - comprensiva della verifica degli strumenti esistenti e dell'adeguamento dei piani paesaggistici vigenti - entro il 1 maggio 2008, come previsto dal Codice. Il compimento del percorso avviato con l'approvazione del PTR e la attuazione della intesa istituzionale anzidetta, dunque, consentiranno la concordata individuazione e la determinazione della disciplina di tutela e valorizzazione di quei *beni paesaggistici* presenti sul territorio rappresentati dalle aree e dagli immobili indicati nell'art. 136, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141, e delle aree indicate all'art. 142. Ciò integrandosi con la ampia facoltà - prevista all'art. 136 lettera c) del Codice, nella sua versione novellata - di individuare ulteriori aree ed immobili del territorio campano che, per il valore identitario che rappresentano, suggeriscano l'adozione di specifiche misure di salvaguar-

dia e di utilizzazione, al di fuori delle ipotesi per le quali è prevista l'adozione di una apposita disciplina d'uso e valorizzazione.

## 1.5 I beni paesaggistici della Provincia di Salerno.

I beni paesaggistici della Provincia di Salerno sono sostanzialmente rappresentati dalle aree e dagli immobili indicati nell'art. 136 (come individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141) e dalle aree indicate all'art. 142 del D.Lgs 42 del 22/01/2004 "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato ed integrato dai D.Lgs 156 e 157 del 24/03/2006.

In particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico assoggettate a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo ex art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (o ai sensi della normativa previgente il D.Lgs 42/2004) sono quelle riportate nella tabella 1 che segue.

COMUNE	ESTREMI	LOCALITA'
Acerno	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente i Monti Picentini - Vetta Monte Polveracchio e versante sud del Monte Cervialto - Versante est del M. Accellica
Agropoli	D.M. 25.11.1957	Zona del Viale Carmine Rossi e terreni a valle
Agropoli	D.M. 12.08.1967	Fascia costiera (Scoglio di Trentova) - amplia la zona del D.M. 25.11.1957
Agropoli	D.M. 28.03.1985	Area costiera cilentana nord - amplia la zona del D.M. 12.08.1967
Amalfi	D.M. 22.11.1955	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Amalfi	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Ascea	D.M. 10.10.1967	Zona costiera e collinare
Ascea	D.M. 28.03.1985	Area costiera e collinare - comprende la zona del D.M. 10.10.1967
Atrani	D.M. 22.09.1960	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Atrani	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Battipaglia	D.M. 22.07.1968	Fascia costiera
Bellizzi	D.D.R.C. 07.07.2011	Rilevanza paesaggistica torrente Vallemonio
Buccino	D.M. 18.05.1999	Centro Storico
Camerota	D.M. 13.02.1959	Zona meridionale a valle della strada da Palinuro e vicinale S. Antonio (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Camerota	D.M. 28.03.1985	Area costiera comprendente la costa cilentana meridionale



Campagna	D.M. 29.11.1993	Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione faunistica)
Capaccio	D.M. 07.06.1967	Fascia costiera e terreni a valle della strada statale n° 166 e strada statale n° 18
Casalvelino	D.M. 02.11.1968	Fascia costiera e zona collinare a valle della SS. 267
Castellabate	D.M. 04.07.1966	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Castellabate	D.M. 28.03.1985	Area costiera cilentana nord
Castel San Giorgio	D.M. 22.12.1987	Collina del Drago
Cava De' Tirreni	D.M. 12.06.1967	Intero territorio comunale (esclusa una piccola zona)
Centola	D.M. 23.10.1956	Fascia costiera della zona di Capo Palinuro
Centola	D.M. 02.11.1968	Zona costiera - comprendente la zona del D.M. 23/10/1956
Centola	D.M. 28.03.1985	Area costiera comprendente la costa cilentana meridionale - amplia le zone dei DD.MM. 23/10/1956 e 02.11.1968
Cetara	D.M. 01.12.1961	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Cetara	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Conca dei Marini	D.M. 24.05.1958	Zona a valle S.S. della Costiera Amalfitana
Conca dei Marini	D.M. 29.09.1960	Intero territorio comunale - comprende la zona del D.M. 24.05.1958 (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Conca dei Marini	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Corbara	D.M. 22.07.1968	Intero territorio comunale
Eboli	D.M. 02.11.1968	Fascia costiera
Furore	D.M. 15.09.1960	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Furore	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Giffoni Vallepiana	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente i Monti Picentini - Versante M. Accellica
Ispani	D.M. 30.12.1966	Fascia costiera
Maiori	D.M. 16.07.1952	Terreni a valle della Strada Provinciale Maiori-Cetara
Maiori	D.M. 01.12.1961	Estensione vincolo all'intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Maiori	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Mercato San Severino	D.M. 08.11.1973	Parte del territorio comunale (Zona collinare)
Minori	D.M. 08.10.1960	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Minori	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Monte San Giacomo	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente il Massiccio del Cervati - Vetta e versante M. Cerasuolo
Montecorice	D.M. 20.03.1969	Fascia costiera

Montecorice	D.M. 28.03.1985	Area costiera cilentana nord - amplia la zona del D.M. 20.03.1969
Nocera Inferiore	D.M. 08.06.1971	Collina del Parco e del Castello
Piaggine	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente il Massiccio del Cervati - Versante ovest M. Cerasuolo
Pisciotta	D.M. 08.11.1968	Fascia costiera
Pollica	D.M. 09.04.1969	Aree site nel Comune di Pollica corrispondenti alle propaggini collinari prossime alla S.S. n. 267, centri abitati di Pollica, Canicchio, Galdo e Celso, terreni prossimi alla strada di accesso al paese
Pollica	D.M. 28.03.1985	Area costiera cilentana nord - amplia la zona del D.M. 09.04.1969
Pontecagnano Faiano	D.M. 22.02.1970	Fascia costiera
Positano	D.M. 23.01.1954	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Positano	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Postiglione	D.M. 29.11.1993	Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione faunistica)
Praiano	D.M. 10.06.1957	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Praiano	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Ravello	D.M. 16.12.1957	Parte del territorio comunale
Ravello	D.M. 16.06.1966	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Ravello	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Rofrano	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente il Massiccio del Cervati
Salerno	D.M. 27.02.1957	Zona del Castello
Salerno	D.M. 17.05.1957	Fascia costiera tra il fiume Irno ed il torrente Mercatello
Salerno	D.M. 15.09.1971	Località Mazzo della Signora
Salerno	D.M. 31.08.1993	Parte del territorio comunale
San Giovanni a Piro	D.M. 14.07.1969	Fascia costiera
San Giovanni a Piro	D.M. 28.03.1985	Area costiera comprendente la costa cilentana meridionale - amplia la zona del D.M. 14.07.1969
San Mauro Cilento	D.M. 14.06.1968	Fascia costiera
San Mauro Cilento	D.M. 28.03.1985	Area costiera cilentana nord - amplia la zona del D.M. 14.06.1968
Santa Marina	D.M. 16.06.1966	Fascia costiera
Sant'Egidio del Monte Albino	D.M. 21.10.1968	Parte del territorio comunale
Sanza	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente il Massiccio del Cervati - Vetta e versante M. Cervati
Sapri	D.M. 20.07.1966	Zona costiera
Sassano	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente il Massiccio del Cervati - Zona alta
Scala	D.M. 21.01.1957	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M.

		28.03.1985)
Scala	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Serre	D.M. 29.11.1993	Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione faunistica)
Teggiano	D.M. 10.02.1967	Parte del territorio comunale (vincolo modificato dal D.P.G.R.C. n. 7945 22.11.1979)
Teggiano	D.P.G.R.C. n. 7945 22.11.1979	Parte del territorio comunale
Tramonti	D.M. 13.02.1968	Intero territorio comunale (vincolo integrato dal D.M. 28.03.1985)
Tramonti	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare
Valle dell'Angelo	D.M. 28.03.1985	Area montuosa comprendente il Massiccio del Cervati - Vetta M. Faiatella e Cima Di Mercori
Vibonati	D.M. 07.06.1967	Fascia costiera
Vietri sul Mare	D.M. 15.12.1960	Intero territorio comunale esclusi alcuni immobili del foglio 5 del catasto urbano (vincolo integrato ed ampliato dal D.M. 28.03.1985)
Vietri sul Mare	D.M. 28.03.1985	Costiera Amalfitana comprendente gli interi territori comunali di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, e Vietri Sul Mare

*Fonte Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino*

Invece le “Aree tutelate per legge” ex art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;

- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del Codice.

Va evidenziato, inoltre, che le citate *Linee guida per il paesaggio* elaborate dalla Regione Campania, nel definire gli indirizzi per la pianificazione provinciale e comunale relativi all'individuazione dei beni paesaggistici d'insieme stabiliscono che le Province devono individuare e disciplinare, sulla base degli indirizzi contenuti nelle citate linee guida, su cartografia in scala 10.000 o più dettagliata, i beni paesaggistici d'insieme di cui agli art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché i paesaggi di alto valore ambientale e culturale (elevato pregio paesaggistico) elencati nell'allegato B alle *Linee guida*. Questi ultimi, ai quali bisogna applicare obbligatoriamente e prioritariamente gli obiettivi di qualità paesistica, sono costituiti dalle seguenti aree se non già sottoposte a regime di tutela paesistica:

- aree destinate a parco nazionale e riserva naturale statale ai sensi della legge n. 349/91 ai sensi della legge 33/93;
- aree individuate come Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) definite ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- le "aree contigue" dei parchi nazionali e regionali;
- i siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
- le aree della pianura campana ove sono ancora leggibili le tracce della centuriazione (area di Caserta-Marcianise, area aversana, area giuglianese, area di Pomigliano-Nola, agro nocerino-sarnese);
- località e immobili contenuti negli elenchi forniti (sulla base del Protocollo d'intesa con la Regione Campania) dalle Soprintendenze Archeologiche e dalle Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demo-etnoantropologico competenti per territorio;
- l'intera fascia costiera, ove già non tutelata, per una profondità dalla battigia di 5.000 metri;
- le ZPS (Zone di Protezione Speciale);

- i territori della provincia di Salerno compresi in una fascia di 1.000 metri dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua, ove non già tutelati: Sarno, Solofrana, Picentino, Tusciano, Sele, Calore Salernitano, Tanagro, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Bussentino.

Nella *Tavola 1.3.2 – I Beni Paesaggistici* sono state individuate, perimetrate e localizzate, sulla base della documentazione resa disponibile, le aree costituenti il sistema dei beni paesaggistici della Provincia di Salerno.


Sono altresì considerati beni paesaggistici gli immobili e le aree comunque tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del “Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio”.

In Campania, e quindi in Provincia di Salerno, la vicenda della pianificazione paesistica è il frutto dell'inadempienza alle prescrizioni della L. 431/85, che ha condotto alla sostituzione Ministeriale dei poteri Regionali nella redazione dei Piani Paesistici (o Piani Urbanistico-Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali) per le aree indicate all'art. 1 della stessa legge, subordinate in modo oggettivo al vincolo di tutela ex L. 1497/39.

In aggiunta al PUT della Penisola Sorrentino-Amalfitana approvato con L.R. 35/1987, che coinvolge sia la Provincia di Salerno che quella di Napoli, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha predisposto ed approvato, tra il 1995 ed il 1996, 14 piani paesistici (di cui 3 interessano il territorio della Provincia di Salerno) interrompendo il procedimento che la Regione aveva intrapreso nel 1989 sulla base di 30 ambiti di tutela, aggregati in 7 spazi paesistici, predisposti ed adottati con Deliberazione n. 5091 del 26/6/86. I citati piani approvati dal Ministero sono quelli riportati nella tabella che segue.

<b>Ambito di Piano</b>	<b>Approvazione Decreto Ministeriale</b>	<b>Comuni</b>	<b>Note</b>
Agnano- Camaldoli	6 novembre 1995 (G.U. del 12.1.96)	Napoli	
Posillipo	14 dicembre 1995 (G.U. del 26.2.96)	Napoli	
Campi Flegrei	6 novembre 1995 (G.U. del 12.1.96) 26 aprile 1999 (G.U. 167 del 19.7.99)	Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli	Annullato dal TAR Campania con sentenza del 10.9.98 e successivamente riapprovato
Isola di Capri	6 novembre 1995 (G.U. del 12.1.96) 8 febbraio 1999 (G.U. 94 del 23.04.99)	Anacapri, Capri	Annullato dal TAR Campania con sentenza 2845/98 e successivamente riapprovato
Isola d'Ischia	14 dicembre 1995 (G.U. del 26.2.96) 8 febbraio 1999 (G.U. 94 del 23.4.99)	Barano, Casamicciola, Forio d'Ischia, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana	Annullato dal TAR Campania con sentenza 3024/98 e successivamente riapprovato
Comuni Vesuviani	14 dicembre 1995 (G.U. del 26.2.96) 28 dicembre 1998 (G.U. 61 del 15.3.99)	Boscoreale, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase, Pompei, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia, Cercola, Massa di Somma, Nola (Castel di Cicala)	Annullato dal TAR Campania con sentenza 2860/98 e successivamente riapprovato ed annullato
<b>Cilento costiero</b>	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96) 4 ottobre 1997 (G.U. 35 del 12.2.98)	Centola, Camerota, San Giovanni a Piro, Ascea, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica	Annullato dal TAR Campania con sentenza 950/96, e successivamente riapprovato
<b>Cilento interno (Massiccio del Cervati)</b>	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96)	Monte San Giacomo, Piaggine, Sanza, Sassano, Valle dell'Angelo	
<b>Terminio – Cervialto (Monti Picentini)</b>	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96)	Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, Volturara Irpina, Acerno, Giffoni Vallepiiana	
Ambito Caserta e San Nicola La Strada	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96) 18 ottobre 2000 (G.U. 18 del 23.1.2001)	Caserta Vecchia, San Leucio (Caserta), Viale Carlo III (Caserta, San Nicola La Strada), zona a sud della via Appia (Arpaia)	Annullato dal TAR Campania con sentenza del 2.7.98 e successivamente riapprovato
Complesso vulcanico di Roccamonfina	23 gennaio 1996 (G.U. 80 del 4.4.96)	Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Picilli	
Ambito Massiccio del Matese	13 novembre 1996 (G.U. 292 del 13.12.96) 4 settembre 2000 (G.U. 254 del 30.10.2000)	Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Lorenzello	Annullato dal TAR Campania con sentenza del 24.6.99 e successivamente riapprovato
Monte Taburno	30 settembre 1996	Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S.Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise	
Litorale Domitio	22 ottobre 1996 (G.U. 280 del 24.11.96)	Cellule, Sessa Aurunca	

In particolare i piani del Cilento costiero e del Cilento interno interessano per intero alcuni comuni della sola Provincia di Salerno mentre quello del Terminio – Cervialto interessa sia la Provincia di Salerno che quella di Avellino.



Dall'attenta disamina degli strumenti di pianificazione paesistica vigenti in Campania è risultata l'esistenza di tre tipi di piani:

- i *Piani Territoriali Paesistici (PTP)* sottoposti alla disposizione dell'art. 162 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell'art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis);
- il *Piano Paesistico dell'Isola di Procida* redatto precedentemente alla legge n. 431 dell'8/8/1985(redatto dalla Soprintendenza ai Monumenti della Campania è stato approvato con D.M. 1 marzo 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 5 maggio 1971);
- il *Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino- amalfitana (PUT)*, approvato, ai sensi della L.431/85, con la L.R. n.35/87.

Dalla verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica redatti ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 490/99 e le previsioni dell'accordo Stato – Regioni del 19.04.2001 effettuata dalla Regione Campania (i cui risultati sono stati pubblicati sul numero speciale del BURC del 8 agosto 2003) è emersa la necessità che i Piani Territoriali di coordinamento provinciali, nell'estendere all'intero territorio provinciale la pianificazione paesistica, dovessero provvedere ad una profonda revisione dei PTP ricadenti all'interno del loro territorio e, quindi, anche la Provincia di Salerno.

Tale revisione deve avvenire in un quadro di collaborazione con le Soprintendenze della Campania sancito dal Protocollo d'intesa tra la Regione e il Ministero per i BB.CC., sottoscritto alla presenza del Commissario di Governo il 15 luglio 1998, che vede le Soprintendenze della Campania offrire la collaborazione tecnico-scientifica per la redazione del P.T.R. regionale. La collaborazione riguarderà gli aspetti storico-culturali e archeologici.

La riformulazione dei PTP all'interno dei piani territoriali provinciali dovrà avvenire al fine di:

- *rendere più esplicita ed evidente la connessione con il progetto di Rete Ecologica Regionale, attraverso un adeguato approfondimento delle caratteristiche socio-economiche, geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, agronomiche, vegetazionali e naturalistiche dei territori interessati dal piano;*
- *identificare i fattori di rischio e di vulnerabilità per quanto concerne gli aspetti naturalistici e paesaggistici (ivi inclusi i paesaggi culturali);*
- *valutare le dinamiche socio-economiche ed insediative di trasformazione del territorio, individuando i fattori di rischio e di vulnerabilità sotto il profilo paesaggistico-ambientale e definendo le logiche di interazione con gli altri atti di pianificazione, con particolare riferimento ai piani regolatori generali comunali;*
- *approfondire il tema delle trasformazioni culturali nelle aree agricole – in un quadro di difesa della biodiversità - sia in relazione alle esigenze di mercato, sia in relazione all'introduzione di nuove tecniche produttive, sia, infine, per le scelte delle politiche agricole comunitarie.*

Per quanto riguarda, invece, il Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentino-amalfitana, è emerso che, ai fini e per gli effetti dell'articolo 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, esso rappresenta uno strumento di pianificazione le cui disposizioni appaiono sostanzialmente compatibili con le previsioni del suddetto Accordo.



Tuttavia, dato il tempo intercorso dalla sua elaborazione (1977) a è stata evidenziata la necessità di:

- per ciò che concerne la zonizzazione, aggiornare talune delimitazioni all'effettivo stato di fatto e di diritto dei luoghi ferme restando le categorie zonizzative già presenti nel PUT;
- per ciò che concerne la normativa, aggiornarne alcuni contenuti in funzione della evoluzione istituzionale e legislativa intervenuta;
- reinterpretare i parametri degli standard urbanistici da adottare nei PRG comunali in una logica di conferma degli obiettivi di qualificazione degli aggregati insediativi e, insieme, di più cauta precisazione dei livelli di compatibilità tra spazi pubblici e di uso pubblico e connotati paesaggistici ed ambientali dei contesti;
- rendere più esplicita ed evidente la connessione con il progetto di Rete Ecologica Regionale attraverso un aggiornamento e approfondimento delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche, vegetazionali dei territori interessati dal piano, nonché dei molteplici problemi di vulnerabilità e di rischio;
- approfondire il tema delle trasformazioni culturali nelle aree agricole, sia in relazione agli adeguamenti che si possono rendere necessari per esigenze di mercato che in relazione all'introduzione di nuove tecniche produttive.

In conclusione, per quanto concerne il PUT dell'area sorrentino-amalfitana, è emerso che i piani territoriali provinciali competenti per territorio, facendo propri i contenuti fondamentali, devono provvedere a introdurre gli aggiornamenti e le modifiche sopra indicate.

Infine, si evidenzia che *Le linee guida per il Paesaggio*, in riferimento al patrimonio culturale, definiscono i *beni paesaggistici d'insieme* come determinate aree nelle quali la configurazione dell'insediamento storico-archeologico è ancora apprezzabile in forma di relazione complessa tra elementi antropici e contesto, a cui viene riconosciuto un ruolo rilevante nella costituzione dell'identità paesaggistica.

Nella Carta delle strutture storico-archeologiche del paesaggio, allegata al P.T.R. approvato, sono individuati 28 ambiti di paesaggio archeologici di cui 10 interessano il territorio della Provincia di Salerno. In particolare per questi ambiti vanno assicurati:

1. per l'Agro centuriato Teggianese, le relazioni visive tra i centri pedemontani o di poggio posti al contorno, la piana coltivata con emergenze isolate (tra cui la Certosa di S. Lorenzo) e le alture circostanti prive di insediamenti, attraverso il mantenimento delle aree libe-

re, il contenimento dell'edificazione sparsa, la mitigazione degli impatti visivi ivi compreso quello dell'autostrada SA-RC;

2. per l'Agro centuriato di Volcei, le relazioni visive e funzionali tra villaggio medioevale e le tracce dell'insediamento urbano e rurale d'epoca romana, attraverso il recupero fruitivo delle connessioni viarie storiche e dei punti di vista panoramici, e la conservazione critica delle stratificazioni storico-archeologiche;

3. per la Chora Pestana, le relazioni funzionali tra area archeologica consolidata, attrezzature museali, siti coevi del territorio posidoniate e siti d'epoca eneolitica (Gaudo), attraverso un circuito di fruizione unitario, anche col recupero delle direttrici di collegamento archeologiche sia interne che esterne (via istmica est-ovest), la valorizzazione dei siti archeologici minori (Tempio di Hera Argiva, siti di Fonte e Capodifiume etc.), e la riqualificazione delle aree edificate sul bordo dell'area archeologica;

4. per l'Agro centuriato di Pompei, le relazioni visive tra le varie componenti del sistema e il Vesuvio, oltre alle relazioni funzionali tra l'area archeologica consolidata, gli altri siti archeologici, ivi compresi quelli d'epoca protostorica lungo il corso del Sarno, e le matrici organizzative del territorio rurale, anche attraverso la riqualificazione delle aree agricole centuriate e delle aree urbanizzate al bordo dei siti archeologici, il recupero dei percorsi storici in funzione di circuiti unitari di fruizione, la valorizzazione di punti panoramici;

21. per l'area contraddistinta dalle Grotte preistoriche di Costa Infreschi, le relazioni tra siti in grotta o riparo prevalentemente preistorici (paleolitico) ecosistema marino e sistemi costieri (Palinuro, Marina di Camerota, Scario) e dell'interno (centri storici), attraverso la mitigazione degli impatti ambientali conseguenti la fruizione estiva della costa, la creazione di un circuito di fruizione terrestre-marino unitario compatibile con le esigenze di mitigazione anzidette, anche col recupero dei percorsi storici di collegamento con l'interno;

22. per il sistema dei Crinali del Monte Stella, le relazioni funzionali visive e sonore (sistema di campanili) tra i centri di mezza costa, e tra questi, la vetta del monte e i centri costieri, attraverso il recupero dei percorsi storici di crinale e controcrinale e la loro utilizzazione nell'ambito di un circuito fruitivo unitario, con la valorizzazione dei punti panoramici, la mitigazione degli impatti visivi dell'edificazione costiera, di quella ai bordi dei centri e lungostrada sulle direttrici di controcrinale, la mitigazione degli impatti sonori;


23. per il sistema dei Valloni della Costa di Amalfi, le relazioni tra il sistema dei centri storici di vallone, quello dei beni extraurbani e il complesso geomorfologico comprendente i

valloni e la costa, attraverso il recupero dei percorsi storici e la loro utilizzazione nell'ambito di un circuito fruitivo unitario, la valorizzazione dei punti panoramici;

25. per la Costiera Amalfitana e Sorrentina, le relazioni visive e funzionali intercorrenti tra centri storici, emergenze storico-architettoniche e archeologiche, giardini e tessuto agricolo, con particolare riferimento ai campi terrazzati e al regime delle acque, attraverso la conservazione delle aree libere, il mantenimento e il recupero dei terrazzamenti e dei sistemi di raccolta e distribuzione delle acque, rimarcando la continuità esistente tra spazi rurali e spazi urbani, l'infittimento della rete dei percorsi storici recuperati in chiave fruitiva, anche con aste di percorsi pedonali per agevolare una fruizione "verticale" dell'ambito, la valorizzazione delle architetture rurali e degli opifici a energia idraulica (mulini, cartiere etc.), la mitigazione degli impatti visivi (in particolare nelle fasce perirubane del versante sorrentino);

26. per il Cilento, le relazioni visive e funzionali tra la struttura diffusa dell'insediamento rurale (centri, strade storiche, tessuto agricolo e aree forestali), quella comprendente i siti di rilievo monumentale ed archeologico (principalmente aree d'epoca greco-lucana e romana con le relative reti territoriali, e siti perlopiù rupestri di cultura preistorica o protostorica) e i caratteri salienti della geomorfologia, attraverso la valorizzazione delle linee di collegamento ad alta persistenza d'uso storica e il recupero fruitivo della rete dei percorsi anche con la promozione di circuiti fruitivi tematici, la limitazione dell'infrastrutturazione viaria, il contenimento del consumo di suolo e il riuso dell'edilizia storica, la riqualificazione paesaggistica della fascia costiera, delle aree agricole a edificazione diffusa, il recupero dei versanti terrazzati e dei centri abbandonati, la valorizzazione degli edifici di culto su acqua, in vetta o grotta;

27. per la Chora Velina, le relazioni visive e funzionali tra area archeologica consolidata, siti coevi del territorio velino (in particolari centri fortificati di confine, come la Civitella) e centri storici, attraverso il recupero delle direttrici di collegamento archeologiche sia locali che esterne ("via del sale") anche in funzione di un circuito di fruizione unitario, la valorizzazione dei siti archeologici minori, la riqualificazione delle aree edificate sul bordo dell'area archeologica, la mitigazione dell'impatto visivo e sonoro della linea ferroviaria sull'area archeologica.



## 2 LE AREE NATURALI PROTETTE

Il sistema delle Aree Naturali Protette è costituito da un insieme di aree di particolare interesse naturalistico che rispondono a determinati criteri stabiliti per legge.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. - Legge quadro sulle aree protette - detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette in Italia, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. In particolare essa:

- stabilisce principi di riferimento per l'individuazione e la classificazione di aree il cui rilevante valore naturalistico ed ambientale richiede una particolare tutela;
- individua i soggetti preposti alla salvaguardia ed alla gestione di tali aree e definisce i relativi strumenti di regolamentazione e pianificazione (che in questi contesti assumono valenza sovraordinata rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale);
- detta linee guida per l'istituzione di aree naturali protette di interesse regionale da parte delle singole Amministrazioni.

La legge quadro si propone, tra l'altro, di realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, mirando ad armonizzare la salvaguardia ambientale e le attività umane compatibili con essa. Ciò attraverso la tutela delle forme architettoniche caratteristiche dei centri storici e delle aree rurali, la promozione e l'incentivazione di attività produttive tradizionali nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e pastorizia, della commercializzazione di prodotti tipici e, infine, attraverso la fruizione a scopo turistico e ricreativo secondo modalità eco-compatibili.

Questa legge, nel definire la classificazione delle aree naturali protette, ha istituito un *Elenco ufficiale*, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

L'elenco ufficiale delle aree naturali protette attualmente in vigore è quello relativo al 5° Aggiornamento approvato con Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24.7.2003 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4.9.2003.

La classificazione è stata modificata già due volte con le deliberazioni del 21 dicembre 1993 e 2 dicembre 1996<sup>15</sup> emanate dal citato Comitato che, di fatto, hanno ampliato i tipi di area protetta.

---

<sup>15</sup>

La delibera del Comitato Nazionale per le Aree Protette del 2/12/1996 è stata prima annullata con D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25/03/2005 (G.U. n. 155 del 6/7/2005) e poi ripristinata in seguito all'ordinanza del TAR Lazio (n. 6856, 24 novem-

In definitiva la classificazione delle aree naturali protette in Italia è la seguente:

- Parco nazionale;
- Riserva naturale statale;
- Parco naturale interregionale;
- Parco naturale regionale;
- Riserva naturale regionale;
- Zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. n.448/1976;
- Zona di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- Altre aree naturali protette.

I Parchi Nazionali sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione.

Le Riserve Naturali Statali sono istituite con decreto del Ministro dell'Ambiente, sentita la regione.

Qualora il Parco o la Riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

In tutte le aree naturali protette vigono le norme di salvaguardia previste dall'art. 6 della legge n. 394/1991 e s.m.i..

In particolare dalla pubblicazione del programma triennale per le aree naturali protette fino all'istituzione delle singole aree operano in generale le seguenti misure di salvaguardia, nonché quelle specifiche eventualmente individuate nel programma stesso:

- il divieto fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta.

---

bre 2005, Sez. II Bis, Roma ), che ha sospeso il Decreto del 25 marzo 2005 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con cui si annullava detta Delibera, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 783/06 del 14 febbraio 2006.

- la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11 della legge n. 394/1991 e s.m.i..

In generale, ad esclusione dei diritti reali e degli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali, nelle aree protette istituite sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In dettaglio sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Le eventuali deroghe ai citati divieti vengono stabilite dal regolamento.

Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

Di seguito si procede ad una descrizione sintetica delle singole tipologie di area protetta così come definite dai citati dispositivi.

## 2.1 I Parchi nazionali

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

I Parchi Nazionali possono essere distinti in:

*Parchi storici:*

- Parco Nazionale del Gran Paradiso
- Parco Nazionale d'Abruzzo
- Parco Nazionale del Circeo
- Parco Nazionale dello Stelvio
- Parco Nazionale della Calabria

*Parchi precedenti alla Legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, istituiti nell'ambito della legge 11 marzo 1988, n. 67 ("Finanziaria") e legge 29 agosto 1989, n. 305 ("Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente"):*

- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e Campigna
- Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini
- Parco Nazionale del Pollino
- Parco nazionale dell'Aspromonte

*Parchi istituiti con la Legge quadro:*

- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
- Parco Nazionale del Gargano
- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
- Parco Nazionale della Maiella
- Parco Nazionale della Val Grande
- Parco Nazionale del Vesuvio

*Parchi istituiti con leggi successive alla Legge quadro:*


- Legge 4 gennaio 1994 n. 10: Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena
- Legge 8 ottobre 1997 n. 344: Parco Nazionale dell'Asinara
- D.P.R. del 30 marzo 1998: Parco Nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei



*Parchi istituendi:*

- Legge 8 ottobre 1997, n. 344 (“Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale”):
  - Parco Nazionale delle Cinque Terre
  - Parco Nazionale della Sila
  - Parco Nazionale dell’Appennino (nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara)
- Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (“Nuovi interventi in campo ambientale”):
  - Parco Nazionale dell’Alta Murgia
  - Parco Nazionale della Val d’Agri e Lagonegrese

Nella *fig. 1* che segue sono rappresentati i Parchi Nazionali Italiani.



*fig. 1 – I Parchi Nazionali Italiani*

## 2.2 Le Riserve naturali statali e regionali

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

Le Riserve Naturali dello Stato si dividono in varie tipologie a seconda delle priorità protezionistiche ad esse accordate.

Nelle Riserve Naturali Integrali vengono rigorosamente tutelate le risorse naturali limitando la presenza umana a scopi strettamente scientifici e di sorveglianza. Rientrano in questa categoria di riserve alcune delle aree naturalisticamente più pregevoli d'Italia come ad esempio l'Isola di Montecristo, uno degli habitat del Mediterraneo più incontaminati e che ospita specie animali ormai rarissime e in via di estinzione e la Riserva di Sasso Fratino che protegge una delle formazioni boschive più vecchie d'Italia.

Nelle Riserve Naturali Orientate l'indirizzo gestionale è volto ad una fruizione controllata e proporzionata alle caratteristiche ambientali dei territori. In tali Riserve vengono messe in atto strategie di gestione finalizzate non solo alla conservazione ma anche allo sviluppo delle piene potenzialità naturalistiche dei territori. Inoltre vi sono promossi programmi di educazione naturalistica per favorire forme di turismo compatibile più rispettose e consapevoli nei confronti dell'ambiente.

Le Riserve Naturali Biogenetiche sono volte principalmente alla tutela di aree prioritarie per la tutela del patrimonio genetico delle specie animali e vegetali presenti. E' infatti scientificamente accertato il rischio che, in mancanza di concreti interventi di tutela, si determini un progressivo processo di erosione genetica a carico di quegli organismi animali e vegetali che subiscono, a causa delle attività umane, situazioni ecologiche o geografiche di isolamento. Da ciò ne conseguirebbe un danno inestimabile non solo di ordine naturalistico bensì anche economico e sociale. A titolo di esempio basti pensare ai materiali forestali di propagazione tutelati nelle riserve biogenetiche sui quali insistono i boschi da seme. Tali riserve sono ricomprese nella rete europea delle riserve biogenetiche istituita dal Consiglio d'Europa con la risoluzione n.17 del 1976.

Le Riserve di Popolamento Animale sono gestite prioritariamente a beneficio delle emergenze faunistiche in esse presenti. Queste riserve ospitano specie animali di estremo valore non soltanto a livello nazionale ma in alcuni casi mondiale. Particolare rilievo assumo-

no le zone umide di importanza internazionale per la protezione degli habitat, per la sosta e la nidificazione degli uccelli acquatici ai sensi della Convenzione di Ramsar.

### **2.3 Le Aree Marine Protette**

Con riferimento all'ambiente marino, invece, si distinguono le Riserve Naturali Marine così come definite dall'art. 25 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare".

Queste riserve naturali sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Tali riserve possono essere costituite da un ambiente marino avente anche rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale.

Al fine dell'istituzione di un'Area Marina Protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "area marina di riferimento".

Una volta avviato l'iter istruttorio all'area marina di riferimento, questa viene considerata come area marina protetta di prossima istituzione.

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell'ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione.

In Italia, ad oggi, sono state istituite 27 aree marine protette. A queste vanno aggiunti i 2 parchi sommersi: di Baia, nel golfo di Pozzuoli, e di Gaiola, nel golfo di Napoli, costituiti da un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale. (vedi fig. 2).




fig. 2 – Le Aree Marine Protette istituite


TAVOLA 7.1 - DATI SULLE AREE MARINE PROTETTE ISTITUITE E AFFIDATE IN GESTIONE

Localizzazione area	Superficie marittima (ettari)					Lunghezza della costa (metri)				Regione
	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Totale	Zona A	Zona B	Zona C	Totale	
1 Isola di Ustica	60	7.860	8.031		15.951	1.718	5.684	7.050	14.452	Sicilia
2 Miramare	30				30	1.104			1.104	Friuli V.G.
3 Isole Tremiti	180	268	1.018		1.466	1.766	4.662	13.982	20.410	Puglia
4 Isole Ciclopi	35	202	386		623	814	1.475	4.240	6.529	Sicilia
5 Torre Guaceto	179	163	1.885		2.227	3.495	2.300	2.610	8.405	Puglia
6 Isole Egadi	1.067	2.865	21.962	28.098	53.992	8.933	18.637	46.422	73.992	Sicilia
7 Capo Rizzuto	585	9.326	4.810		14.721	7.256	34.894		42.150	Calabria
8 Isole di Ventotene e Santo Stefano	410	1.600	789		2.799	828	5.828	3.180	9.836	Lazio
9 Cinque Terre	79	186	2.461		2.726	2.073	2.734	12.501	17.308	Liguria
10 Portofino	18	134	194		346	1.402	6.299	6.192	13.893	Liguria
11 Capo Carbonara	332	1.191	7.075		8.598	1.456	7.205	21.718	30.379	Sardegna
12 Punta Campanella	181	674	684		1.539	720	15.531	15.182	31.433	Campania
13 Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	1.136	1.513	30.251		32.900	9.565	22.862	1.800	34.227	Sardegna
14 Secche di Tor Paterno		1.387			1.387				-	Lazio
15 Porto Cesareo	173	3.056	13.425		16.654	5.302		27.405	32.707	Puglia
16 Tavolara - Punta Coda Cavallo	529	3.113	11.715		15.357	4.447	23.425	48.222	76.094	Sardegna
17 Capo Gallo - Isola delle Femmine	77	242	1.854		2.173	2.246	4.487	9.291	16.024	Sicilia
18 Capo Caccia - Isola Piana	38	547	2.046		2.631	1.960	17.975	16.209	36.144	Sardegna
19 Isola dell'Asinara	577	6.988	3.167		10.732	21.172	52.604	5.895	79.671	Sardegna
20 Isole Pelagie					3.230				-	Sicilia
<b>Totale</b>	<b>5.686</b>	<b>41.315</b>	<b>111.753</b>	<b>28.098</b>	<b>190.082</b>	<b>76.257</b>	<b>226.602</b>	<b>241.899</b>	<b>544.758</b>	

Fonte: elaborazione Ufficio di Statistica - Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici - su dati Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - aggiornamento del sito al 19 settembre 2006

Le aree marine protette di prossima istituzione sono le aree di reperimento per le quali è stato avviato l'iter istruttorio. Tale iter è previsto per le aree comprese nell'elenco delle 48

“Aree di reperimento” indicate dalle leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36. Nella *fig. 3* sono rappresentate le 17 aree marine protette di prossima istituzione, qualunque sia lo stato di avanzamento del previsto iter amministrativo.



*fig. 3 -Le Aree Marine Protette di prossima istituzione*

## 2.4 I Parchi naturali regionali e interregionali

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

## 2.5 Le Zone umide di importanza internazionale

Paludi, lagune, saline, torbiere, tratti fluviali, lacustri e costieri ricompresi tra i siti classificati di importanza internazionale come habitat degli uccelli acquatici ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata dall'Italia con D.P.R. n.448 del 13 maggio 1976.

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale, delle zone definite "umide" mediante l'individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare l'avifauna e di mettere in atto programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.

Quali obiettivi specifici dell'accordo, le Parti si impegnano a:

- designare le zone umide di importanza internazionale del proprio territorio da inserire in un elenco che potrà essere ampliato o ridotto a secondo dei casi;
- elaborare e mettere in pratica programmi che favoriscano l'utilizzo razionale delle zone umide in ciascun territorio delle Parti;
- creare delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente, dal fatto che queste siano o meno inserite nell'elenco;
- incoraggiare le ricerche, gli scambi di dati e pubblicazioni relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna;
- aumentare, con una gestione idonea ed appropriata il numero degli uccelli acquatici, invertebrati, pesci ed altre specie nonché della flora;
- promuovere delle conferenze;
- valutare l'influenza delle attività antropiche nelle zone attigue alla zona umida, consentendo le attività eco-compatibili.

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184.

Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- attività di monitoraggio e sperimentazione nelle "zone umide" designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;
- attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide";

- attuazione del “Piano strategico 1997-2002” sulla base del documento “Linee guida per un Piano Nazionale per le Zone Umide”;
- designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;
- preparazione del “Rapporto Nazionale” per ogni Conferenza delle Parti.

In Italia, ad oggi, sono stati riconosciuti e inseriti nell’elenco delle zone umide d’importanza internazionale 50 siti (*fig. 4*). Si tratta di aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c’è bassa marea, non superi i sei metri.

Viene così garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi “umidi” nazionali, le cui funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del regime delle acque, sia come habitat di una particolare flora e fauna.




fig. 4 - Zone umide d'importanza internazionale

## 2.6 La rete "Natura 2000"

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.



L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

La Rete è costituita da:

- Zone speciali di conservazione (ZSC) ossia un'area naturale, geograficamente definita e con superficie delimitata, che:
  - a) contiene zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuisce in modo significativo:
    - a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturali di cui all'allegato I o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in uno stato di conservazione soddisfacente;
    - a conservare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti Alpino, Appenninico e Mediterraneo;
  - b) sia designata dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nella quale siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata.
- *Zone di protezione speciale (ZPS)* ossia un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa.

*Le Zone speciali di conservazione (ZSC)* istituite ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Queste zone assumono tale denominazione solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come *Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC)*.

Il procedimento di designazione delle ZSC – così come disciplinato dal Regolamento di attuazione della direttiva “Habitat”, emanato con D.P.R. 357/1997, poi modificato dal D.P.R. 120/2003, è il seguente, in ordine cronologico:

1. Regioni e Province Autonome individuano (ai sensi del 1° comma dell’art. 3) le aree da proporre come Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), assicurando per essi (ai sensi del 1° comma dell’art. 4) le opportune “misure”, definite di “protezione” dall’art. 4-bis, che rimangono in vigore fino alla adozione delle “misure di conservazione” da adottare per le ZSC una volta designate come tali. – N.B. – Come riportato sullo stesso sito Internet del Ministero dell’Ambiente, <<*sulla base delle sentenze della Corte di Giustizia europea contro alcuni Stati membri (Spagna, Francia, regno Unito), i pSIC devono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZSC, almeno impedendone il degrado*>>;
2. Regioni e Province Autonome danno comunicazione dei pSIC da loro individuati sulla base dei criteri individuati nell’articolo III della Direttiva 92/43/CEE al Ministero dell’Ambiente, che formula alla Commissione Europea l’elenco dei pSIC per la costituzione della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”;
3. la Commissione Europea definisce (ai sensi del 2° comma dell’art. 3) ed adotta l’elenco dei pSIC selezionati quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie;
4. il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio designa con proprio decreto adottato d’intesa con ciascuna Regione interessata (ai sensi del 2° comma dell’art. 3) i SIC quali “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC);
5. entro 6 mesi dalla designazione delle ZSC, Regioni e Province Autonome adottano (ai sensi del 2° comma dell’art. 4) le “misure di conservazione” necessarie, che implicano all’occorrenza appropriati “piani di gestione”.

*Le Zone a Protezione Speciale (ZPS)* istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Per l’identificazione e la designazione delle ZPS si adotta una procedura differente rispetto a quella prevista per i SIC. Ai fini della individuazione delle ZPS la Commissione Europea negli anni ‘80 ha commissionato una analisi della distribuzione dei siti, che nel 1989 ha

approvato come I° “Inventario I.B.A.” (Important Bird Areas), poi ampliato ed aggiornato e pubblicato nel 2000 come II° “Inventario I.B.A.”, sulla base del quale la LIPU ha identificato in Italia 172 IBA: per esse, anche se non designate come ZPS, si devono comunque applicare le misure di tutela previste dalla direttiva “Uccelli”.

Ogni Stato è tenuto a comunicare la lista delle ZPS designate alla Commissione Europea che le valuta in rapporto proprio all’Inventario IBA: in Italia Regioni e Province Autonome individuano le aree ZPS e ne richiedono la designazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, che trasmette i formulari e le cartografie alla Commissione Europea.

Dal momento della trasmissione alla Commissione Europea, le ZPS si intendono formalmente istituite ed entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000.

In Italia, attualmente, la rete Natura 2000 è costituita dalle Zone di Protezione Speciale e dall’insieme dei Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) alla Commissione Europea dagli Stati membri (fig. 5 e 6) così come elencati nei D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 ed adottati da quest’ultima ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo paragrafo della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e secondo la procedura dell’articolo 21 della medesima che prevede il parere favorevole del “Comitato Habitat” di cui all’articolo 20 della direttiva stessa.

Al momento la Commissione europea ha adottato gli elenchi dei siti di importanza comunitaria relativi alle zone biogeografiche alpina (decisione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003), continentale (decisione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004) e mediterranea (decisione 2006/613/CE del 19 luglio 2006).

fig. 5 - Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC)





fig. 6 - Zone a Protezione Speciale (ZPS)



TAB. 1 - PSIC/SIC PER REGIONE

REGIONE	PSIC/SIC		
	n. siti	sup. (ha)	%
Abruzzo	52	252.479	23,3%
Basilicata	47	55.462	5,5%
Bolzano	41	138.872	18,8%
Calabria	179	85.609	5,6%
Campania	106	363.214	26,6%
Emilia-Romagna	113	194.713	8,8%
Friuli Venezia Giulia	62	125.782	16,0%
Lazio	183	143.169	8,3%
Liguria	124	141.517	26,2%
Lombardia	175	204.720	8,6%
Marche	80	98.943	10,2%
Molise	88	100.962	22,6%
*Piemonte	124	258.891	10,2%
Puglia	77	465.446	23,8%
Sardegna	92	426.250	17,7%
Sicilia	218	384.889	14,9%
Toscana	120	282.491	12,3%
Trento	152	151.626	24,4%
Umbria	99	96.425	11,4%
*Valle d'Aosta	26	71.048	21,8%
Veneto	97	355.908	19,3%
<b>TOTALE</b>	<b>2255</b>	<b>4.398.416</b>	<b>14,6%</b>

Fonte Ministero dell'Ambiente (Aggiornamento dati Settembre 2005)

\*Poiché il sito IT1201000 cade in parte in Piemonte ed in parte in Valle d'Aosta, il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio.

TAB. 2 - ZPS PER REGIONE

REGIONE	ZPS		
	n. siti	sup. (ha)	%
<b>**Abruzzo</b>	5	307.885	28,4%
<b>Basilicata</b>	17	35.590	3,5%
<b>Bolzano</b>	16	140.234	19,0%
<b>Calabria</b>	4	27.081	1,8%
<b>Campania</b>	28	215.763	15,8%
<b>Emilia-Romagna</b>	61	155.608	7,0%
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	7	98.227	12,5%
<b>**Lazio</b>	42	263.886	15,3%
<b>Liguria</b>	7	19.615	3,6%
<b>Lombardia</b>	62	203.720	8,5%
<b>**Marche</b>	29	131.040	13,5%
<b>**Molise</b>	25	45.602	10,2%
<b>*Piemonte</b>	37	129.708	5,1%
<b>Puglia</b>	16	207.127	10,6%
<b>Sardegna</b>	15	51.208	2,1%
<b>Sicilia</b>	29	364.774	14,1%
<b>Toscana</b>	61	126.840	5,5%
<b>Trento</b>	14	13.558	2,2%
<b>Umbria</b>	7	47.180	5,6%
<b>*Valle d'Aosta</b>	5	60.721	18,6%
<b>Veneto</b>	72	304.435	16,5%
<b>TOTALE</b>	<b>559</b>	<b>2.949.800</b>	<b>9,8%</b>

Fonte Ministero dell'Ambiente (Aggiornamento dati Settembre 2005)

\*\* Poiché il sito IT7110128 cade in Abruzzo, Lazio e Marche e il sito IT7120132 cade in Abruzzo, Lazio e Molise, il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio.

I due tipi di zone, pSIC e ZPS, possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione (*fig. 7*).




fig. 7

## 2.7 Altre aree naturali protette

Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, monumenti naturali ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree a gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

## 2.8 Le aree naturali protette della provincia di Salerno

Le aree naturali protette della provincia di Salerno (ad esclusione di quelle marine) hanno una superficie di circa il 55% sul totale della superficie provinciale (sup. territoriale della provincia di Salerno = 491.000 ha circa, sup. territoriale aree protette della provincia di Salerno = 273.000 ha circa). Se a queste superfici aggiungiamo quella delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano la complessiva percentuale raggiunge il 77% circa.

Le aree protette presenti sul territorio della provincia di Salerno sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- Parco Nazionale;
- Riserva Naturale Statale;
- Area Marina Protetta;
- Parco Naturale Regionale;

- Riserva Naturale Regionale;
- Zona umida di importanza internazionale;
- Siti della Rete Natura 2000 (pSIC e ZPS);
- altre Aree Naturali Protette (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, monumenti naturali ecc.).

In dettaglio interessano la provincia di Salerno, interamente o per alcune parti: il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la Riserva Naturale Statale Valle delle Ferriere, l'Area Marina Protetta di Punta Campanella, i Parchi Naturali Regionali dei Monti Picentini, dei Monti Lattari e del Fiume Sarno, le Riserve Regionali di Foce Sele-Tanagro e dei Monti Eremita Marzano, la Zona umida del medio corso del fiume Sele – Serre Persano, 14 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 44 Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). A far parte del sistema delle aree naturali protette provinciali vi sono anche alcune aree (per lo più oasi delle associazioni ambientaliste) a gestione sia pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, che privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. Tra queste aree vi sono: il Parco naturale Decimare, il Parco Naturale Archeologico Regionale del Castello dei Sanseverino, il Parco intercomunale del Monte Polveracchio-Valle della Caccia, l'Oasi Bosco Camerine, l'Oasi Bosco Croce, l'Oasi Grotte del Bussento di Morigerati, l'Oasi di Persano, l'Oasi dunale di Torre di Mare e l'Oasi del Frassineto "Valle dell'Irno" ed il Parco Urbano Valle dell'Irno.

In particolare, nella *Tavola 1.3.1 – Le Aree Naturali Protette* della Proposta del P.T.C.P. in cui sono rappresentate tutte le aree naturali protette che insistono sul territorio della Provincia di Salerno, è possibile valutare sia la loro localizzazione ed estensione che le relazioni spaziali esistenti tra le stesse.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali aree di interesse provinciale.

### **2.8.1 Il Parco Nazionale del "Cilento e Vallo di Diano"**

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è stato istituito con l'art. 34 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 mentre l'"Ente Parco" è stato istituito con il D.P.R. 5 Giugno 1995 (G.U. n. 181 del 4/8/1995) unitamente alla perimetrazione e zonizzazione vigenti fino all'approvazione del Piano del Parco avvenuta definitivamente nel 2009.

Il Parco, con i suoi 178.172 ettari, è il secondo parco italiano per estensione, copre il 29% circa del territorio della Provincia di Salerno (senza conteggiare la superficie delle aree

contigue) e comprende ben 80 comuni (a cui si sono aggiunti, come aree contigue, 15 nuovi comuni).

In esso risultano comprese aree costiere e zone collinari e montane, in un succedersi di ambienti diversificati che costituiscono habitat ottimali per più di 2000 specie di piante autoctone, tra cui molti endemismi (come la *Primula palinuri*, simbolo del parco, o la rarissima *Genista cilentana*), e per una fauna vertebrata ricca di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Questa straordinaria biodiversità, associata ai segni della millenaria presenza dell'uomo, che in quest'area ha spesso saputo integrarsi armonicamente con le forme del paesaggio, ha fatto sì che il parco sia stato dichiarato "Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO nel 1998 e, ancor prima, nel 1997, "Riserva Mondiale della Biosfera" MaB-UNESCO.

Con decreto del Ministro per l'Ambiente del 22 Dicembre 1998 (G.U. n. 127 del 2/6/1999) è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e con Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 1530 del 12 aprile 2001 (B.U.R.C. n. 28 del 28/5/2001) è stato approvato il Piano Pluriennale socio-economico del Parco.

La Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 3469 del 3 giugno 2000 (B.U.R.C. n. 32 del 3/7/2000) ha determinato i confini delle Aree Contigue al Parco Nazionale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L. 394/91. Il regolamento di dette aree è stato emanato con D.P.G.R.C. n. 516 del 26 marzo 2001 (B.U.R.C. n. 30 del 11/6/2001).

Il Consiglio Regionale della Campania nella seduta tenutasi il 24 dicembre 2009 ha approvato la delibera di Giunta regionale della Campania n. 617 del 13 aprile 2007 avente ad oggetto: "Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – comma 3, dell'art. 12, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394".

### **2.8.2 La Riserva Naturale Statale "Valle delle Ferriere"**

La Riserva Naturale, istituita con decreto del Ministero Agricoltura e Foreste del 29 marzo 1972, è inserita tra le 41 riserve biogenetiche italiane censite dal Consiglio d'Europa e si estende su 465 ettari circa. L'area della riserva è situata in un ampio vallone tra i monti del Comune di Scala, al confine tra Amalfi e Agerola. La Valle, situata sul versante amalfitano della Penisola Sorrentina, è attraversata per tutta la sua estensione dal Torrente Canneto, che nasce in località Lama dei Gatti ed attraversa la Riserva Naturale della Valle delle Ferriere creando una serie di cascate spettacolari. Il Canneto raggiunge quindi la sua massima consistenza all'altezza dell'affluenza delle acque del Torrente Ceraso che alimentano



l'acquedotto che serve i comuni di Amalfi, Scala ed Atrani. Da qui si incunea nel vallone Grevone attraversando i ruderi delle antiche ferriere e dei mulini ad acqua.

La complessa geomorfologia del territorio, unitamente alle variazioni microclimatiche, determinano un tipico esempio di "inversione della vegetazione"; infatti mentre sul fondo del vallone è presente un bosco misto mesofilo le pareti sovrastanti ospitano formazioni vegetali mediterranee. Interessantissima dal punto di vista fitogeografico per la presenza, soprattutto nel tratto superiore, di alcune importanti specie come: la rara *Woodwardia radicans* (Felce bulsifera), *Pteris cretica* (Pteride di Creta), *P. vittata* (Pteride a foglie lunghe), *Carex gridetii* (Carice di Gridet), *Pinguicula hirtiflora* (Erba unta amalfitana), *Parnassia palustris* (Parnassia).

I corsi d'acqua ospitano una fauna acquatica molto interessante costituita da numerose specie di insetti, in particolare Efemerotteri, e anche da vertebrati tra i quali spicca la presenza della Salamandrina terdigitata (salamandrina dagli occhiali), un endemismo italiano, oltre che *Salamandra salamandra* (Salamandra pezzata). La riserva ospita tra le varie specie animali: *Sus scrofa* (Cinghiale), *Lepus capensis* (Lepre comune), *Vulpes vulpes* (Volpe), *Meles meles* (Tasso). Per quanto riguarda l'Avifauna ricordiamo *Turdus merula* (Merlo), *Turdus iliacus* (Tordo sassello), *Carduelis carduelis* (Cardellino), *Fringilla coelebs* (Fringuello); di transito è stata osservata la *Scolopax rusticola* (Beccaccia).

La riserva è gestita dal Corpo Forestale dello Stato.

### **2.8.3 L'Area Marina Protetta di "Punta Campanella"**

L'Area Marina Protetta di "Punta Campanella", è stata istituita con D.M. n. 46 del 12 dicembre 1997 successivamente modificato con D.M. del 13 giugno 2000.

L'Area è gestita dal "Consorzio di Gestione Riserva Naturale Marina di Punta Campanella" con la partecipazione dei Comuni di: Massa Lubrense (NA), Piano di Sorrento (NA), Positano (SA), S. Agnello (NA), Sorrento (NA) e Vico Equense (NA).

L'area Marina Protetta di Punta Campanella è inserita in un paesaggio dalla elevata "biodiversità", oggetto di studi scientifici degli studiosi di tutto il mondo. La sua varietà è favorita da particolari microclimi, dovuti ad un assetto geomorfologico accidentato, dove versanti aridi e assolati si alternano a profondi valloni, ambienti umidi ove è possibile ritrovare il raro fenomeno dell'inversione vegetazionale e numerosi endemismi botanici e faunistici.

La costa è caratterizzata da pareti calcaree a tratti ripide e accidentate, specie sul versante meridionale, o dolcemente degradanti verso il mare e ricoperte da materiale piroclasti-

co. Numerose insenature e anfratti creati da fenomeni erosivi, la pioggia, il vento ma soprattutto il mare, costituiscono un meraviglioso spettacolo naturale.

Nell'ambito dell'Area Marina Protetta gli uccelli sono forse tra gli animali più facilmente individuabili, specialmente in estate quando i maschi si impegnano nella difesa del territorio con versi e canti territoriali. Tra i falconidi va segnalato in particolare il *gheppio*, spesso osservabile mentre scruta dall'alto il territorio di caccia. Molto più raro invece il *falco pellegrino* che picchia a più di duecento chilometri orari sulle prede. Tra gli accipitriformi sono presenti la *poiana* e lo *sparviero*, visibili durante il loro passo migratorio. In effetti le isole dell'Arcipelago campano e la stessa Penisola Sorrentina costituiscono dei punti di passaggio ideali per l'avifauna migratoria che utilizza le rotte mediterranee nei suoi spostamenti tra l'Africa e l'Europa.

Siti di particolare interesse sono il Monte S. Costanzo, il Monte S. Angelo e la Malacoccola. Non è difficile inoltre osservare anche la *civetta*, l'*assiolo*, l'*allocco*, il *barbagianni*, il *corvo imperiale*, il *torcicollo*, il *picchio rosso maggiore*, l'*usignolo*, il *tordo bottaccio*, il *tordo sassello*, l'*allodola*, la *beccaccia*, il *cuculo*, il *balestruccio*, l'*occhiocotto*, la *capinera*, il *lui piccolo*, la *cinciallegra*, la *cinciarella*, lo *scricciolo*, il *fringuello*, il *verzellino*, il *verdone* e il *variopinto cardellino*.

L'Area Marina Protetta di Punta Campanella è suddivisa in tre diverse tipologie di zone, denominate A, B e C. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche riportate nella cartografia (*fig. 8*) allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (D.M. n. 46 del 12 dicembre 1997 successivamente modificato con D.M. del 13 giugno 2000).

Nella Zona A (nella cartografia evidenziata con il colore rosso), di riserva integrale, sono interdette tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino.

Nella Zona B (nella cartografia evidenziata con il colore giallo), di riserva generale, sono regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile.

La Zona C (nella cartografia evidenziata con il colore azzurro), di riserva parziale, rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale.

In generale all'interno dell'Area Marina Protetta di "Punta Campanella" sono vietate, salvo diverse disposizioni riportate nel regolamento, le seguenti attività:

- la navigazione a motore, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quanto riportato negli articoli che seguono;
- la cattura, la raccolta, il danneggiamento di specie animali e vegetali e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento della biocenosi, ivi compresa l'immissione di specie estranee, nonché l'asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici;
- l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, anche temporanea, dell'ambiente marino, nonché la discarica sia di materiali inerti che di rifiuti solidi o liquidi;
- l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- la pesca subacquea, quella a strascico e quella a circuizione;
- l'utilizzo di moto d'acqua e la pratica dello sci nautico.

Il regolamento dell'Area Marina disciplina in dettaglio tutte le attività all'interno dell'area stessa tra cui la segnaletica (art. 3), i limiti di velocità e la tipologia delle imbarcazioni (art. 7), le attività di immersione subacquea (artt. da 9 a 17), le attività della pesca sportiva (artt. da 18 a 23), le attività di pesca professionale (artt. da 24 a 27), le attività legate alla nautica (artt. da 24 a 37) con le sue diverse tipologie (traffico passeggeri, noleggio imbarcazioni, servizio speciale per visite guidate, diporto nautico privato, locazione imbarcazioni) nonché le modalità di accesso alle spiagge ed alle baie (artt. da 38 a 39).




fig. 8 – Cartografia dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella

#### 2.8.4 L'Area Marina Protetta "Santa Maria di Castellabate"

L'Area Marina Protetta di "Santa Maria di Castellabate", è stata istituita con D.M. del 21 ottobre 2009 (G.U. n. 82 del 09.04.2010). L'Area è gestita dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed interessa il solo Comune di Castellabate.

L'istituzione dell'Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

- a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

L'Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta è suddivisa in tre diverse tipologie di zone, denominate A di riserva integrale (nella cartografia evidenziata con il co-

lore rosso), B di riserva generale (nella cartografia evidenziata con il colore giallo) e C di riserva parziale (nella cartografia evidenziata con il colore azzurro). All'interno della zona B è individuata, inoltre, una sottozona sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale a motivo del particolare interesse naturalistico. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche riportate nella cartografia (*fig. 9*) allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (D.M. del 21 ottobre 2009 - G.U. n. 82 del 09.04.2010).

In generale all'interno dell'Area Marina Protetta di "Santa Maria di Castellabate" sono vietate tutte le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare non è consentita:

- a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
- c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d. qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f. l'uso di fuochi all'aperto.

Il regolamento dell'Area Marina (D.M. n. 220 del 22 luglio 2009 - G.U. n. 82 del 09.04.2010) disciplina in dettaglio, per ogni zona, tutte le attività consentite all'interno dell'area stessa (art. 5).




fig. 9 – Cartografia dell'Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate

### 2.8.5 L'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta"

L'Area Marina Protetta di "Costa degli Infreschi e della Masseta", è stata istituita con D.M. del 21 ottobre 2009 (G.U. n. 81 del 08.04.2010). L'Area è gestita dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed interessa i Comuni di Camerata e di San Giovanni a Piro. L'istituzione dell'Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

- la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

L'Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta è suddivisa in tre diverse tipologie di zone, denominate A di riserva integrale (nella cartografia evidenziata con il colore rosso), B di riserva generale (nella cartografia evidenziata con il colore verde) e C di riserva parziale (nella cartografia evidenziata con il colore azzurro). Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche riportate nella cartografia (*fig. 10*) allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (D.M. del 21 ottobre 2009 - G.U. n. 81 del 08.04.2010).

In generale all'interno dell'Area Marina Protetta di "Costa degli Infreschi e della Masseta" sono vietate tutte le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare non è consentita:

- a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
- c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d. qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f. l'uso di fuochi all'aperto.

Il regolamento dell'Area Marina (D.M. n. 219 del 28 luglio 2009 - G.U. n. 81 del 08.04.2010) disciplina in dettaglio, per ogni zona, tutte le attività consentite all'interno dell'area stessa.




fig. 10 – Cartografia dell'Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta

### 2.8.6 I Parchi e le Riserve Regionali

Ai sensi della L.R. n. 33/93 in Campania sono stati istituiti con varie Deliberazioni della Giunta Regionale: il Parco Regionale del Partenio, il Parco Regionale del Matese, il Parco Regionale del Taburno-Camposauro, il Parco Regionale del Roccamonfina-Foce del Gargliano, il Parco Regionale dei Monti Picentini, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Monti Lattari ed il Parco regionale del fiume Sarno (previsto dall'art. 50 della L.R. n. 15 del 26/7/2002 "Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002" che integrava l'elenco riportato nell'art. 5 della L.R. n. 33/93) nonché le Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro, Lago di Falciano, Monti Eremita-Marzano e Foce Volturno-Costa di Licola. Di questi Parchi e Riserve cinque interessano il territorio della Provincia di Salerno. Allo stato attuale sono state definite ed approvate le loro perimetrazioni con le relative zonizzazioni e norme di salvaguardia che restano in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco.

Tutti i parchi regionali sono suddivisi, ai sensi della citata legge regionale, nelle seguenti zone:

zona "A" – Area di riserva integrale;

zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;

zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.



Ciascuna zona è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

### **2.8.7 Il Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini**

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 1539 del 24 aprile 2003 ai sensi della L.R. 33/93 e s.m.i.. Con detta delibera sono stati, altresì, approvati la perimetrazione e la zonizzazione del Parco nonché le relative Norme di Salvaguardia che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco. L'Ente Parco è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 378, dell'11 giugno 2003.

Il comprensorio del Parco interessa 31 Comuni distribuiti nelle province di Avellino (18 comuni) e Salerno (13 comuni). I comuni del salernitano interessati dal parco sono: Acerno, Calvanico, Campagna, Castiglione del Genovesi, Eboli, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

Il sistema dei Monti Picentini è parte integrante dell'Appennino Campano a cavallo delle province di Avellino e Salerno. Esso è compreso tra la valle del fiume Irno e quella del fiume Sele. Il comprensorio è caratterizzato da una copertura forestale quasi continua, da una rete idrografica molto sviluppata e da una limitata antropizzazione. Nell'area del parco sono presenti habitat naturali e specie tutelate dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

### **2.8.8 Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lattari**

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lattari è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003 ai sensi della L.R. 33/93 e s.m.i.. Con detta delibera sono stati, altresì, approvati la perimetrazione e la zonizzazione del Parco nonché le relative Norme di Salvaguardia che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco.

L'Ente Parco è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 781, del 13 novembre 2003.

Il comprensorio del Parco interessa 30 Comuni distribuiti nelle province di Napoli (11 comuni) e Salerno (19 comuni). I comuni del salernitano interessati dal parco sono: Amalfi, Angri, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori,

Nocera Inferiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

Nell'area del parco sono presenti habitat naturali e specie tutelate dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE nonché l'Area Marina Protetta di "Punta Campanella" e la Riserva Naturale Statale "Valle delle Ferriere".

### **2.8.9 Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sarno**

Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sarno è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 2211 del 27 giugno 2003 ai sensi della L.R. 33/93 e s.m.i.. Con detta delibera sono stati, altresì, approvati la perimetrazione e la zonizzazione del Parco nonché le relative Norme di Salvaguardia che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco. L'"Ente Parco" è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 780, del 13 novembre 2003.

Il comprensorio del Parco interessa 11 Comuni distribuiti nelle province di Napoli (5 comuni) e Salerno (6 comuni). I comuni del salernitano interessati dal parco sono: Angri, Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.

L'ambito territoriale del parco comprende l'area del fiume Sarno: dalla foce alle sorgenti ubicate nel territorio del Comune di Sarno.

Nell'area del parco sono presenti habitat naturali e specie tutelate dalla direttiva 92/43/CEE.

### **2.8.10 La Riserva Naturale Regionale di Foce Sele-Tanagro**

La Riserva Naturale Regionale di Foce Sele-Tanagro è stata istituita con Delibera di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 ai sensi della L.R. 33/93 e s.m.i.. Con detta delibera sono stati, altresì, approvati la perimetrazione della Riserva nonché le relative Norme di Salvaguardia che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano della Riserva.

L'"Ente Riserve Naturali" "Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 379, dell'11 giugno 2003.

Il comprensorio della riserva interessa i seguenti 35 Comuni distribuiti nelle province di Avellino (3 comuni) e Salerno (32 comuni) attraversati dai fiumi Sele e Tanagro: Albanella, Altavilla Silentina, Acquara, Atena Lucana, Auletta, Buccino, Buonabitacolo, Campagna, Capaccio, Casalbuono, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Colliano, Controne, Contursi Terme, Eboli, Montesano Sulla Marcellana, Oliveto Citra, Padula, Pertosa, Petina, Polla,

Postiglione, Roccadaspide, Sala Consilina, San Rufo, Sant'Arzenio, Sassano, Serre, Sici-  
gnano degli Alburni, Teggiano, Valva.

Nell'area della Riserva sono presenti habitat naturali e specie tutelate dalle direttive  
92/43/CEE e 79/409/CEE.

### **2.8.11 La Riserva Naturale Regionale dei Monti Eremita-Marzano**

La Riserva Naturale Regionale dei Monti Eremita-Marzano è stata istituita con Delibera di  
Giunta Regionale n. 1541 del 24 aprile 2003 ai sensi della L.R. 33/93 e s.m.i.. Con detta  
delibera sono stati, altresì, approvati la perimetrazione della Riserva nonché le relative  
Norme di Salvaguardia che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano della Ri-  
serva.

L'Ente Riserve Naturali "Foce Sele-Tanagro" e "Monti Eremita-Marzano" è stato istituito  
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 379, dell'11 giugno  
2003.

Il comprensorio della riserva interessa parzialmente i seguenti 3 Comuni della provincia di  
Salerno: Colliano, Laviano e Valva.

Nell'area della Riserva sono presenti habitat naturali e specie tutelate dalle direttive  
92/43/CEE e 79/409/CEE.

### **2.8.12 La Zona umida del medio corso del fiume Sele – Serre Persano**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con decreto del 5 maggio 2003,  
pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana al n. 175 - serie generale - del  
30 luglio 2003, ha dichiarato la zona «Oasi del Sele - Serre Persano» zona umida di im-  
portanza internazionale, ai sensi e per gli effetti della cosiddetta Convenzione di Ramsar  
(ratificata dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo  
1976). Il citato decreto ministeriale sottolinea che la zona umida in parola ha un valore par-  
ticolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea  
grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna (presenza del-  
la lontra), e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratte-  
ristica della propria regione biogeografia.

L'oasi, creata nel 1980, interessa per circa 110 ettari il territorio dei comuni di Serre e Cam-  
pagna. L'area è gestita direttamente dal WWF Italia in convenzione con il Consorzio di Boni-  
fica Destra Sele. Il cuore dell'oasi è costituito da un lago artificiale formatosi in seguito allo  
sbarramento del fiume Sele. L'invaso è circondato da ambienti molto vari come il bosco igro-

filo, il prato allagato, la foresta ripariale, il canneto e le aree palustri. Nel tratto collinare si estendono ampie zone a macchia mediterranea, bosco ceduo, campi coltivati e prati naturali.

L'area palustre è in gran parte colonizzata dalla cannuccia di palude a cui si affiancano la tifa, lo sparganio, scirpus e giungo. Tra le piante sommerse spiccano la lenticchia d'acqua e le diverse specie di potamogeton. Il bosco igrofilo è costituito da salici, pioppo nero, pioppo bianco ed ontano nero. Negli ampi prati naturali e nei lembi di macchia mediterranea, in primavera, spiccano le fioriture di narcisi, gigli d'acqua, ranuncoli e diverse specie di orchidee.

Tra i mammiferi, la lontra (simbolo dell'oasi) gode di un habitat ancora incontaminato. Altri mammiferi presenti sono puzzola, donnola, tasso, cinghiale. In inverno sono presenti migliaia di uccelli acquatici: airone cenerino, cormorano, tarabusino, nitticora, beccaccino, diverse specie di anatre tuffatrici. In primavera sono presenti garzetta, airone rosso, nitticora, nibbio bruno, sgarza ciuffetto; le isole di fango che emergono all'abbassarsi dell'acqua attraggono gli uccelli limicoli. Alcune coppie di svasso maggiore sono nidificanti. Abbondante è anche la fauna ittica, tra cui va ricordata l'arborella appenninica.

L'oasi fa parte della Riserva naturale regionale Foce Sele-Tanagro ed è stata inserita tra le *Important Bird Areas* (IBA). L'oasi, inoltre, è interessata da un sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE (codice IT8050049 - Fiumi Tanagro e Sele) e da una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (codice IT 8050021 - Medio Corso del Fiume Sele-Persano).

### **2.8.13 La Rete "Natura 2000" in provincia di Salerno**

La Rete "Natura 2000" della Provincia di Salerno è costituita da 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e da 44 Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (*tab. 1*). Di queste aree alcune sono interamente ricomprese nel territorio della provincia di Salerno altre interessano sia quest'ultima che i territori delle province limitrofe di Napoli o Avellino. La maggior parte dei pSIC in questione è caratterizzata da almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Di tutte le aree facenti parte della Rete "Natura 2000" della provincia di Salerno solo 6 non sono incluse, in tutto o in parte, in porzioni di territorio già tutelate sulla base di normative nazionali o regionali di conservazione di aree ad elevato valore naturalistico ed ambientale (parchi naturali, riserve naturali, ecc.).

Denominazione Sito "Natura 2000"	(*)	Province Interessate	Superficie (ha)	Altra Area Naturale Protetta interessata
ZPS-IT8030011 - Fondali marini di Punta Campanella e Capri		SA - NA	8491	Riserva Marina Protetta Punta Campanella
ZPS-IT8040021 - Picentini		SA - AV	63728	Parco Regionale Monti Picentini
ZPS-IT8050008 - Capo Palinuro		SA	156	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ZPS-IT8050009 - Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea		SA	325	Parco Regionale Monti Lattari
ZPS-IT8050020 - Massiccio del Monte Eremita		SA	10570	Riserva Regionale Monti Eremita - Marzano
ZPS-IT8050021 - Medio Corso del Fiume Sele-Persano		SA	1515	Riserva Regionale Fiume Sele - Tanagro
ZPS-IT8050036 - Parco marino di S.Maria di Castellabate		SA	5019	Area di Reperimento per area protetta
ZPS-IT8050037 - Parco marino di Punta degli Infreschi		SA	4914	Area di Reperimento per area protetta
ZPS-IT8050045 - Sorgenti del Vallone delle Ferriere d'Amalfi		SA	459	Parco Regionale Monti Lattari
ZPS-IT8050046 - Monte Cervati e Dintorni		SA	36912	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ZPS-IT8050047 - Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino		SA	3276	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ZPS-IT8050048 - Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse		SA	2841	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ZPS-IT8050053 - Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano		SA	5974	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ZPS-IT8050055 - Alburni		SA	25367	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ZPS-IT8050056 - Fiume Irno		SA	97	
SIC-IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari	*	SA - NA	14564	Parco Regionale Monti Lattari
SIC-IT8030011 - Fondali Marini di Punta Campanella e Capri	*	SA - NA	8491	Parzialmente incluso nella AMP P. Campanella
SIC-IT8040009 - Monte Accellica	*	SA - AV	4795	Parco Regionale Monti Picentini
SIC-IT8040010 - Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	SA - AV	11884	Parco Regionale Monti Picentini
SIC-IT8040011 - Monte Terminio	*	SA - AV	9359	Parco Regionale Monti Picentini
SIC-IT8040013 - Monti di Lauro	*	SA - AV	7040	Parzialmente incluso nel Parco Regionale Fiume Sarno
SIC-IT8050001 - Alta Valle del Fiume Bussento	*	SA	625	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050002 - Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)	*	SA	4668	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050006 - Balze di Teggiano	*	SA	1201	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050007 - Basso Corso del Fiume Bussento		SA	414	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050008 - Capo Palinuro		SA	156	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050010 - Fasce Litoranee a Destra e a Sinistra del Fiume Sele	*	SA	630	Riserva Naturale Regionale Foce Sele - Tanagro
SIC-IT8050011 - Fasce interne di Costa degli Infreschi e della Masseta		SA	701	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050012 - Fiume Alento		SA	3024	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050013 - Fiume Mingardo	*	SA	1638	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050016 - Grotta di Morigerati		SA	3	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050017 - Isola di Licosia		SA	5	

SIC-IT8050018 - Isolotti Li Galli		SA	69	
SIC-IT8050019 - Lago Cessuta e Dintorni	*	SA	546	
SIC-IT8050020 - Massiccio del Monte Eremita	*	SA	10570	Riserva Naturale Regionale Monti Eremita - Marzano
SIC-IT8050022 - Montagne di Casalbuono	*	SA	17123	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050023 - Monte Bulgheria	*	SA	2400	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050024 - Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino	*	SA	27898	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050025 - Monte della Stella	*	SA	1179	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050026 - Monte Licosa e Dintorni	*	SA	1096	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050027 - Monte Mai e Monte Monna	*	SA - AV	10116	Parco Regionale Monti Picentini
SIC-IT8050028 - Monte Motola	*	SA	4690	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050030 - Monte Sacro e Dintorni	*	SA	9634	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050031 - Monte Soprano e Monte Vesole	*	SA	5674	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050032 - Monte Tresino e Dintorni	*	SA	1339	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050033 - Monti Alburni	*	SA	23621	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050034 - Monti della Maddalena	*	SA	8511	
SIC-IT8050036 - Parco Marino di S.Maria di Castellabate	*	SA	5014	
SIC-IT8050037 - Parco Marino di Punta degli Infreschi	*	SA	4914	
SIC-IT8050038 - Pareti Rocciose di Cala del Cefalo	*	SA	38	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050039 - Pineta di Sant'Iconio		SA	358	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050040 - Rupi Costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta		SA	273	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050041 - Scoglio del Mingardo e Spiaggia di Cala del Cefalo		SA	71	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050042 - Stazione a Genista Cilentana di Ascea		SA	5	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050049 - Fiumi Tanagro e Sele	*	SA - AV	3677	Riserva Naturale Regionale Foce Sele - Tanagro
SIC-IT8050050 - Monte Sottano	*	SA	212	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
SIC-IT8050051 - Valloni della Costiera Amalfitana	*	SA - NA	227	Parco Regionale Monti Lattari
SIC-IT8050052 - Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia	*	SA - AV	14307	Parco Regionale Monti Picentini
SIC-IT8050054 - Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	SA	413	Parco Regionale Monti Lattari
(*) Presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o spece prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE				

**Tabella 1** - Elenco pSIC e ZPS della Provincia di Salerno.

Ad integrazione delle ZPS vanno considerate le IBA (Important Bird Area) ossia le aree importanti per gli uccelli individuate nel II° "Inventario I.B.A.", in cui la LIPU ha identificato in Italia 172 IBA. Di queste aree 5 interessano il territorio della provincia di Salerno sovrapponendosi parzialmente alle ZPS designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli":

- 132 - “Media Valle del Sele”;
- 133 - “Monti Picentini”;
- 134 - “Monti Alburni”;
- 136 - “Monte Cervati”;
- 140 - “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino”.




fig. 9 – La rete delle IBA in Campania

## 2.8.14 Le altre aree naturali protette

### 2.8.14.1 Il Parco Naturale “Diecimare”

Il parco naturale “Diecimare” è stato istituito con Legge Regionale n. 45 del 29 maggio 1980 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 27/1979.

Le finalità dell’istituzione del parco naturale “Diecimare” sono, ai sensi dell’art. 3 della legge 45/1980:

- tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche del territorio del parco, in funzione dell’uso sociale di tali valori;
- promuovere ed organizzare la fruizione turistica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

- tutelare e valorizzare le specie faunistiche presenti nel territorio.

Il parco naturale, ai sensi della legge istitutiva, comprendeva le seguenti località site nel territorio del Comune di Cava de' Tirreni: Pennera, vallone del Faito, Casa Longo, Pettaia-rella, Faione, Monte Caruso, nonché un piccolo suolo ricadente nel Comune di Baronissi.

Nel 1999 il Parco Naturale Regionale è stato ampliato su iniziativa del limitrofo Comune di Mercato San Severino che con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/1999 istituiva sul proprio territorio il Parco Naturale Comunale.

Oggi il Parco è gestito dal Comune di Cava de' Tirreni, dal Comune di Mercato S. Severino e dal WWF sulla base di una convenzione.

Le finalità istitutive del Parco Naturale Comunale Diecimare sono quelle di: "tutelare una porzione di territorio, che offre caratteristiche uniche sotto il profilo ambientale; promuovere e diffondere, presso la popolazione, una più consapevole sensibilità ai problemi ambientali; ricreare e mantenere le condizioni ottimali per la tutela e l'incremento di specie animali e vegetali particolarmente minacciate; sviluppare la ricerca scientifica; creare un centro di educazione ambientale".

Sull'intero territorio del parco naturale regionale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia, è vietato:

- esercitare attività venatoria;
- la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche, compresa l'apertura di cave;
- esercitare il pascolo con qualsiasi specie di bestiame;
- esercitare la pubblicità;
- introdurre vegetali ed animali estranei all'ambiente;
- introdurre cani senza guinzaglio;
- accendere fuochi all'aperto;
- transitare con mezzi motorizzati;
- asportare o danneggiare piante e fiori;
- costruire elettrodotti aerei o teleferiche di ogni tipo;
- costruire edifici di qualsiasi tipo e con qualsiasi destinazione, ad esclusione di quelli necessari alle funzioni del parco e con materiale legnoso;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre apparecchi radio, televisori, giradischi, ed ogni altro genere di strumenti o macchine rumorose.



Tutta l'area è sottoposta al vincolo idrogeologico e paesaggistico.

In definitiva il Parco, con un'estensione di 444 ettari circa (224 ha PNR e 220 ha PNC), è situato per intero in provincia di Salerno tra i Comuni di Cava de' Tirreni, Mercato S. Severino e Baronissi, tra le località di S. Anna all'Oliveto, S. Giuseppe al Pennino, Spiano, Acquarola e Diecimare.

Gli habitat presenti all'interno del Parco sono:

- Bosco d'alto fusto e ceduo invecchiato (300,8 ha);
- Gariga, pendio sassoso (104 ha);
- Castagneto secolare (4 ha);
- Bosco ceduo (35 ha);
- Strade, parcheggi e fabbricati (0,2 ha).
- Le diverse tipologie vegetazionali presenti nel Parco sono riconducibili al seguente schema:
  - Gariga e Macchia bassa;
  - Bosco sempreverde;
  - Bosco caducifoglie xerofilo;
  - Bosco caducifoglie mesofilo.

All'interno del Parco sono state stimate circa 200 specie vegetali appartenenti a 40 famiglie e sono state censite 60 specie di uccelli di cui 35 nidificanti. E' stata accertata la presenza di 23 mammiferi. Particolarmente importante risulta essere la presenza di specie protette da Direttive Europee e inserite in Check List Rosse Nazionali e Regionali, queste sono: il Barbagianni, l'Assiolo, il Picchio Verde, il Corvo Imperiale, il Pellegrino, l'Averla capirossa, il Moscardino, il Quercino, il Cervone, lo Sparviero, la Beccaccia. Sono in corso nuovi censimenti e ricerche per accertare la presenza del Gufo.

Le attività antropiche che si svolgono all'interno del Parco sono la coltivazione a ceduo dei boschi privati (circa 35 ha), la castanicoltura (circa 4 ha) e la cura del rimboschimento dell'Amministrazione Provinciale di Salerno (circa 30 ha).

#### *2.8.14.2 Il Parco Naturale Archeologico Regionale del Castello dei Sanseverino*

Il Parco Naturalistico Archeologico Regionale del Castello dei Sanseverino è stato istituito dalla Regione Campania con Legge Regionale n. 8 del 12.11.2004. Il Parco, che interessa il territorio del Comune di Mercato San Severino, comprende una vasta area boschiva che si estende dal Boschetto, ad ovest del capoluogo, alla collina di Cerrelle, versante est con una estensione di oltre cento ettari.

#### *2.8.14.3 Il Parco intercomunale Monte Polveracchio-Valle della Caccia*

Il parco intercomunale comprende due diverse oasi, quella del Polveracchio e quella della Valle della Caccia che interessano rispettivamente i territori dei Comuni di Campagna (SA) e di Senerchia (AV), per complessivi 650 ettari circa di territorio protetto.

L'oasi del Polveracchio, che si estende nel territorio del Comune di Campagna per circa 200 ettari, è stata istituita con Delibera di consiglio comunale n. 92 del 14.11.1985 ed è gestita direttamente dal WWF Italia in convenzione con il Comune.

L'ambiente dell'oasi è caratterizzato da faggeta mista ad agrifogli e tassi e dalla prateria di montagna, ricca di rocce affioranti con resti fossili. I numerosi corsi d'acqua presenti formano il fiume Tenza, affluente del Sele.

La flora è quella caratteristica degli Appennini. Numerose sono le orchidee selvagge e le aquileghe. Il faggio predomina, con esemplari di notevoli dimensioni, in compagnia di betulle, aceri di monte, sorbi, maggiociondoli, ornelli e splendidi antichi agrifogli e tassi. Nelle radure fioriscono croco, viola, ranuncolo, narciso.

Simbolo dell'Oasi è il lupo, presente sui Monti Picentini con una delle ultime popolazioni meridionali. Fra gli altri mammiferi: ghio, moscardino, martora, tasso, gatto selvatico, volpe, puzzola. Tra gli uccelli, è possibile ascoltare il rarissimo picchio nero che tambureggia e osservare picchio verde, coturnice, (in reintroduzione) aquila reale, falco pellegrino, poiana, civetta, allocco, gufo comune, barbagianni. Per gli anfibi, sono presenti ululone ventre giallo, salamandra pezzata e tritone italiano.

L'oasi fa parte del Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini.

L'oasi è, inoltre, interessata da un Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE e da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE individuati dalla Regione Campania:

- il SIC IT 8050052 - Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia;
- la ZPS IT 8040021 - Picentini.

#### *2.8.14.4 L'Oasi Bosco Camerine*

L'oasi, creata ai piedi degli Alburni nel 1999, interessa il territorio del comune di Albanella per circa 100 ettari ed è situata ad un'altezza sul livello del mare compresa tra i 137 ed i 391 mt. s.l.m.. L'area è gestita direttamente dal WWF Italia in convenzione con il Comune. Le zone ad ovest sono costituite da terreni sassosi ed argilliti coperti da xerogramineti e praterie. La parte meridionale e quella centrale sono occupate da macchia mediterranea

medio alta con radure e pratelli. Più in alto troviamo la boscaglia a latifoglie. La lecceta appare destinata a diventare un bosco misto, a prevalenza di quercia.

Mancano corsi d'acqua perenni, ma compaiono numerosi torrenti, rigagnoli e pozze semipersistenti o stagionali.

La macchia mediterranea composta da suffrutici, arbusti ed alberelli comprendente il corbezzolo, la fillirea, il mirto ed il lentisco. Nei terreni meno drenati è presente l'olivastro. Il leccio si presenta accompagnato dal ciclamino e da vecchie. Nella parte più alta troviamo il cerro e il ligustro. Molte sono le orchidee.

La fauna è quella caratteristica della macchia mediterranea; moltissime le specie di farfalle. Sono presenti il tasso, la volpe, la donnola e la faina. Nelle pozze d'acqua vivono il tritone meridionale e la biscia dal collare. Molte sono le farfalle. Tra gli uccelli, ricordiamo la poiana e il gruccione, che usa l'area come territorio di caccia.

L'oasi fa parte dell'area contigua del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

#### 2.8.14.5 *L'Oasi Bosco Croce*

La piccola oasi interessa il territorio del comune di Vietri sul Mare - località Albori per circa 3000 mq.. L'area è di proprietà del WWF in seguito ad una donazione della signora Silvia Croce, figlia di Benedetto Croce, avvenuta nel 2000.

L'oasi, situata ai piedi del Monte Falerio, comprende una parte di bosco mediterraneo e una parte costituita dalle tipiche terrazze della Costiera Amalfitana, coltivate a vitigni ed alberi da frutto.

L'area è caratterizzata dalla presenza di specie tipiche della zona mediterranea: leccio, corbezzolo, ginestra, mirto, fillirea, alloro, erica arborea, rosmarino e timo. Presso la sorgente de *Il Cesare* ciuffi di capelvenere decorano le rocce umide. Negli angoli più nascosti è presente la pianta carnivora *Pinguicola hirtiflora*. Il dominatore dei cieli è il falco pellegrino che, sulle pareti rocciose del Monte Falerio trova il suo habitat ideale. Si possono inoltre osservare corvo imperiale, poiana, gheppio, sparpiero, allocco, civetta e i passeriformi tipici della macchia tra cui l'occhiocotto. Tra i mammiferi sono presenti la volpe, il cinghiale, il tasso e la faina. Tra i rettili ricordiamo il biacco, il cervone e la natrice, mentre tra gli anfibi è segnalata la salamandrina dagli occhiali.

L'oasi fa parte della Costiera Amalfitana dichiarata Patrimonio dell'UNESCO.

#### 2.8.14.6 *L'Oasi di Monte Accellica*

L'oasi, creata nel 1997, interessa per circa 600 ettari il territorio del comune di Giffoni Valle Piana e parte dagli 800 metri s.l.m. per arrivare ai 1660 della vetta della montagna. La sua gestione e' affidata dal 17/11/1997 al Gruppo Attivo del WWF Italia.

L'intero massiccio carbonatico e' percorso per tutta la sua lunghezza da fatturazioni e fessurazioni alle quali si aggiungono fenomeni carsici di notevole interesse. Grazie a queste caratteristiche l'area può vantare una delle grotte più belle del massiccio dei Picentini "lo Scalandrone" dotato di laghi sotterranei e stanze monumentali, nonché antro da cui nasce il fiume Picentino.

Grazie a un territorio estremamente articolato, l'Oasi si presenta come il più ricco ed importante campionario di specie vegetali di tutto il massiccio dei Picentini. In essa si possono ammirare secolari esemplari di faggio, il carpino nero, l'acero montano, il raro acero di Lobelius, il tasso dalle sue stupende bacche rosse, il maestoso e affascinante cerro, la quercia amica dell'uomo fin dalle sue origini. Il sottobosco, ricchissimo ed in alcuni punti impenetrabile, presenta esemplari di agrifoglio, biancospino ed erica arborea, che grazie alla tranquillità di cui quest'angolo di mondo ha goduto, si sono potuti sviluppare in tutta la loro antichissima bellezza. Per quanto poi riguarda i fiori e le erbe, vanta addirittura degli endemismi presenti solo su questa montagna e in pochissimi altri posti, uno di questi, nascosto e protetto negli inaccessibili e meravigliosi valloni, e' l'Aquilegia champagnatii, bellissimo fiore azzurro, divenuto a buon diritto simbolo dell'Oasi.

Oltre alla presenza del lupo e del gatto selvatico nell'area vivono indisturbati faina, martora, puzzola, tasso, volpe e donnola. Nella grotta dello Scalandrone trova rifugio un pipistrello, il rinofolo minore o ferro di cavallo, minacciato in quasi tutta Italia. Tra le specie preda più importanti ricordiamo la rarissima lepre italiana, il cinghiale, il ghio, il moscardino, la talpa romana. Per quanto riguarda gli uccelli si può ammirare il maestoso volo dell'aquila, la poiana, il gheppio, gli elusivi picchi tra cui, il signore della foresta, il picchio nero. Il canto delle cince, delle capinere, degli usignoli, dei pettirossi e degli scriccioli allargano il panorama a percezioni sonore uniche ed irripetibili. Anche gli anfibi e i rettili dell'Oasi nascondono delle sorprese come la salamandrina dagli occhiali (delicatissimo endemismo italiano), la coronella austriaca (bellissimo serpente sensibile a qualunque modificazione dell'habitat).

L'oasi fa parte del Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini.

L'oasi è, inoltre, interessata da un Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE e da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE individuati dalla Regione Campania:

- il SIC-IT8040009 - Monte Accellica;
- la ZPS IT 8040021 - Picentini.

#### *2.8.14.7 L'Oasi Gole del Calore di Felitto*

L'oasi, con un'estensione di circa 150 ettari, è diretta del WWF Italia, tramite convenzione con il Comune di Felitto. L'ambiente è caratterizzato da gole fluviali strette e profonde, formate dal Calore Salernitano lungo il suo corso, da Felitto a Magliano. Si tratta di ambienti ancora molto selvaggi, che conservano aspetti naturalistici, interessanti da vari punti di vista: geologico, botanico e faunistico. numerosi sono le "marmitte", vasche naturali scavate nella roccia dalla forza delle acque: alcune hanno circonferenze di alcuni metri. Le marmitte si formano nei punti in cui la gola è molto stretta e il vorticare dell'acqua, unito all'azione erosiva dei ciottoli e della sabbia forma questi "vortici pietrificati". La particolare condizione climatica delle gole fa sì che la flora sia rappresentata da una incredibile varietà di felci, associate ad equiseti, che costituiscono associazioni vegetazionali uniche. In alto si trovano boschetti con frassino, orniello, viburno, alloro, ontano, maggiociondolo, alternati alla macchia mediterranea formata da mirto, lentisco, corbezzolo, ginestra, alaterno, erica arborea. Tra gli uccelli sono presenti molti rapaci, come astore, poiana e gheppio, che trovano il loro ambiente ottimale nelle alte e ripide pareti della gola; presenti anche picchio verde, ghiandaia, merlo acquaiolo, martin pescatore, passero solitario. Tra i mammiferi, la specie più esclusiva è la lontra, che nelle pulitissime acque del fiume trova il suo habitat più congeniale.

L'oasi fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

L'oasi è, inoltre, interessata da un Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE e da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE individuati dalla Regione Campania:

- il SIC-IT8050002 - Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano);
- la ZPS-IT8050053 - Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano.

#### *2.8.14.8 L'Oasi delle Grotte del Bussento di Morigerati*

L'oasi, creata nel 1985, interessa per circa 600 ettari il territorio del comune di Morigerati. È un'oasi di protezione della fauna, soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.

L'area è gestita direttamente dal WWF Italia in convenzione con il Comune. L'ambiente è del tipo ipogeo fluviale con gole e grotte che contrassegnano il corso del fiume Bussento. La vegetazione in fondo alle gole è caratterizzata dalla presenza di muschi e felci e da arbusti di ontano e salice. In alto sul vallone a nord ovest, il bosco è composto da leccio, roverella, frassino, carpino, mentre sul versante opposto predomina la macchia mediterranea, composta da euforbia arborea, lentisco. Nelle acque limpide del fiume sono presenti trote, gambero di fiume, granchio di fiume. La fauna dei corsi d'acqua è dominata dalla popolazione delle lontre (*Lutra lutra*), forse la più ricca d'Italia. Nel bosco di leccio sono presenti invece le tracce di mammiferi altrettanto elusivi quali istrice, gatto selvatico, lupo. Tra gli uccelli spiccano i rapaci: gheppio, astore, nibbio bruno, nibbio reale, e l'altrettanto imponente corvo imperiale.

L'oasi fa parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

L'oasi è, inoltre, interessata da 2 Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE individuati dalla Regione Campania:

- il SIC IT 8050016 - Grotte del Bussento;
- il SIC IT 8050007 - Basso corso del Fiume Bussento.

#### 2.8.14.9 *L'Oasi dunale di Torre di Mare*

L'oasi, istituita nel 1993, interessa il territorio del comune di Capaccio. L'area è gestita direttamente dall'associazione Legambiente Capaccio – Paestum.

L'area protetta di Torre di Mare è situata nel tratto di costa antistante l'antica città di Paestum e occupa una superficie di circa 16 ettari (di cui 11 di pineta e 5 di spiaggia).

La spiaggia, caratterizzata da sabbia chiara e finissima, è ricca di frammenti depositati dal mare: conchiglie, legnetti ed alghe. Più a monte, dove iniziano le dune, compaiono le prime tracce di vegetazione: sono le rare piante *psammofite* che con i loro fusti spessi e spinosi resistono all'ostilità di quest'ambiente dal substrato sabbioso incoerente, molto povero di elementi nutritivi e soggetto a prolungati periodi di aridità e salinità. Fra la duna e la pineta si incontra un residuo di macchia mediterranea, vegetazione bassa e intricata ricca di arbusti, che avrebbe dominato tutta la fascia costiera se non fossero state piantate le conifere. Molto caratteristica la forma assunta da queste piante, modellate dall'azione incessante del vento.

Gran parte dell'oasi è coperta da una pineta di pino domestico e pino d'Aleppo. Questo bosco è stato piantato circa 45 anni fa dalla forestale per proteggere le aree coltivate più interne dai venti salmastri provenienti dal mare. Di origine naturale è invece il leccio, pre-

sente in modo frammentario sulle cime delle dune. Il sottobosco della pineta è molto rado e povero di specie perché i pini sono troppo fitti, quindi la mancanza di luce e la copertura del terreno dagli aghi delle conifere lo rendono sterile. Fanno eccezione le chiarie, zone circoscritte in cui la maggiore umidità e la penetrazione del sole permettono la crescita delle piante autoctone.

L'oasi fa parte dell'area contigua del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e della Riserva Naturale Regionale di Foce Sele-Tanagro.

L'oasi è, inoltre, interessata da un Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE individuato dalla Regione Campania:

- il SIC IT 8050010 - Fasce Litoranee a Destra e a Sinistra del Fiume Sele.

#### *2.8.14.10 L'Oasi del Frassineto "Valle dell'Irno"*

L'oasi, istituita nel 1989, interessa parte del territorio compreso nel Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini. L'area è gestita direttamente dall'associazione Legambiente Valle dell'Irno.

L'area naturalistica del Frassineto ha una superficie di oltre 90 ettari ricoperta interamente da bosco ceduo. Deve la sua denominazione al frassino, largamente presente. L'oasi dista circa 15 km da Salerno ed è situata ad un'altitudine media di 650 metri nella fascia di territorio tra le zone boscate dette "Acqua dei faggi" e "Costa della traversa", sulla pendice occidentale dei Monti Picentini. Il perimetro dell'area coincide per un buon tratto, con la strada comunale che collega la frazione di Gaiano (Fisciano) con i comuni di Calvanico a nord e Castiglione dei Genovesi a sud.

L'oasi è interessata da un Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE e da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE individuati dalla Regione Campania:

- il SIC IT 8050027 - Monte Mai e Monte Monna;
- la ZPS IT 8040021 - Picentini.

#### *2.8.14.11 Il Parco Urbano Valle dell'Irno*

Il Parco Urbano Valle dell'Irno è stato istituito ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/2003 con Delibere di Giunta Regionale n. 1873 e 1874 del 26 novembre 2008 (B.U.R.C. n. 53 del 22.12.2008). Il Parco interessa i Comuni di Pellezzano e di Baronissi.

Il Parco è interessato da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE individuati dalla Regione Campania:

- la ZPS-IT8050056 - Fiume Irno.



**Appendice: Elenco beni vincolati (fonte Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino)**

<b>Comune</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Estremi vincolo</b>
Acerno	Ex Convento Proprietà Comunale	(Art. 4 legge 1089/1939)
Agropoli	Castello	D.M. 20.05.1952 (Art. 21 legge 1089/39) - D.M. 20.02.1952 (Art. 1 legge 1089/39)
Agropoli	Torre Rotoli o Mainenti e Cappella	D.D.R. n. 632 del 28.09.2009
Agropoli	Antica Fornace	D.D.R. n. 995 del 08.04.2011
Altavilla Silentina	Palazzo Mottola (Castello) Baronale	D.M. Notif. 17.08.1913
Altavilla Silentina	Chiesa dell'Assunta (Cielo e Terra)	D.M. 16.11.1996
Amalfi	Torre di Pogerola	D.M. Notif. 08.11.1924 (Art. 5 legge 364/1909)
Amalfi	Torre di Pogerola (F. 7 Sez. A Part. 204)	D.M. Notif. 09.08.1941
Amalfi	Torre di Vettica	D.M. 24.09.1984
Amalfi	Ruderi ex Monastero S. Scolastica	D.M. 24.01.1995
Amalfi	Albergo dei Cappuccini e pertinenze	D.S.R. n. 68 del 12.09.2002
Amalfi	Ex Cartiera Cavaliere	D.S.R. n. 10 del 11.10.2004
Amalfi	Villa delle Delizie	D.D.R. 04.11.2004
Amalfi	Complesso della SS. Trinità - Municipio	D.D.R. n. 481 del 13.03.2009
Amalfi	Complesso Architettonico "Istituto Mariano Bianco"	D.D.R. n. 1081 del 26.07.2011
Angri	Portale quattrocentesco e finestra in tufo	D.M. Notif. 03.06.1941
Angri	Finestra e balcone decorati	Notif. 03.06.1941
Angri	Portale quattrocentesco in tufo	Notif. 03.06.1941
Angri	Palazzo in via Giudici, 48 o via Roma, 41	Notif. 03.06.1941
Angri	Certosa di S. Giacomo	D.M. 16.05.1988
Angri	Palazzo Perris	D.M. 04.08.1989 - D.M. 08.05.1990
Acquara	Cappella di S. Maria delle Grazie	D.D.R. n. 1001 del 19.04.2011
Ascea	Palazzo Ricci	D.M. 24.01.1995 procedura di esproprio da parte del comune nota 2980 del 26.01.2006
Ascea	Torretta	D.M. 01.03.1997
Ascea	Masseria Torsiello	D.S.R. n. 290 del 09.04.2004 (Art. 49 D.Lgs 490/1999)
Ascea	Santuario del Carmine - Catona	D.D.R. n. 183 del 14.11.2007
Ascea	Chiesa di San Michele Arcangelo	D.D.R. n. 441 del 09.01.2009
Atena Lucana	Palazzo Caracciolo o Baronale	D.M. 24.04.2001
Atrani	Palazzo Puglia	D.S.R. 13.10.2003
Auletta	Castel già dei De Gennaro ora Castriota	D.M. Notif. ex legge 364/1909 e legge 1089/39
Baronissi	Villa Farina e Parco	D.M. 12.03.1996 - D.M. 30.11.1996
Baronissi	Palazzo della Regina Margherita in Località Acquamela	D.D.R. n. 1147 del 21.11.2011

Battipaglia	Il Castelluccio	D.M. 25.08.1994
Battipaglia	Ex Tabacchificio ATI già "Farina"	(D.D.R. n. 152 del 11.09.2007 annullato) D.D.R. n. 684 del 05.01.2010
Battipaglia	Masseria Conforti	D.D.R. n. 652 del 17.11.2009
Battipaglia	Masseria Farina di Fiorignano	D.D.R. n. 791 del 21.07.2010
Battipaglia	Chiesa di Santa Lucia	D.D.R. n. 905 del 28.12.2010
Battipaglia	Casoni di Santa Lucia	D.D.R. n.1020 del 03.05.2011
Battipaglia	Area di rispetto Masseria Farina	D.D.R. n.1071 del 07.07.2011 (Art. 45 D.Lgs 42/2004)
Buccino	Antico Castello (ruderi)	Notif. 11.03.1941
Buonabitacolo	Palazzo Picinni-Leopardi	D.M. 30.04.1992
Caggiano	Castello	D.M. 09.09.1988
Calvanico	Palazzo D'Orsi - Casa Savarese con Cappella	D.M. 20.01.1988
Calvanico	Palazzo Leone con Cappella e Casa Napoli	D.M. 24.08.1989
Calvanico	Palazzo Conforti con Giardino	D.M.13.04.1996 (ANNULLATO TAR CAMPANIA)
Camerota	Castello o Palazzo Marchesale	D.M. 23.12.1994
Camerota	Castello	D.M. 02.09.1994
Camerota	Torre dello Zancale	D.S.R. n. 42 del 04.06.2002
Camerota	Torre dell'Isola	D.D.R. n. 563 del 26.06.2009
Camerota	Torre Finosa	D.D.R. 26.10.2010
Camerota	Palazzo Palermo - Porta di Suso	D.D.R. n. 1028 del 19.05.2011
Campagna	Cattedrale S.Maria della Pace	D.M. 10.03.1999 (Artt.1-2-4-21 legge 1089/39)
Campagna	Palazzo Rivelli	D.D.R. n. 860 del 26.10.2010
Campora	Cappella di San Vito	D.D.R. n. 329 del 29.07.2008
Campora	Chiesa della Madonna della Neve	D.D.R. n. 330 del 29.07.2008
Capaccio	Villa Ricciardi con Parco Access. e Dipendenze	D.M. 24.05.1955 - D.M. 20.03.2001
Capaccio	Paestum - Palazzo De Maria	D.M. 01.06.1959
Capaccio	Torre di Kernot	D.M. 12.03.1994
Capaccio	Torre di Guardia denominata Foce Sele	D.M. 12.03.1994
Capaccio	Masseria Salati con pertinenze e villa	D.M. 06.04.1995
Capaccio	Ex Tabacchificio in località Cafasso	D.D.R. n. 154 del 01.10.2007
Capaccio	Convento di S. Antonio	D.D.R. n. 687 del 15.01.2010
Capaccio	Torre di Paestum	D.D.R. n. 1063 del 29.05.2011
Castel S. Giorgio	Palazzo De Concilis con Giardino	D.M. 09.09.1988
Castel S. Giorgio	Palazzo Conforti Con Giardino	D.M. 30.11.1990

Castel S. Giorgio	Palazzo Lanzara	D.M. 12.03.1996
Castel S. Giorgio	Convento delle suore adoratrici dell'Eucarestia	D.D.R. n. 516 del 07.05.2009
Castel S. Giorgio	Fabbricato in via Piave	D.D.R. n. 1108 del 20.09.2011
Castel S. Lorenzo	Palazzo Carafa	D.D.G. 19.01.2001
Castelcivita	Torre Angioina	D.M. 06.07.1954
Castellabate	Castello Medievale	D.M. 12.09.1951
Castellabate	Palazzo Verrone	D.M. 23.03.1987
Castellabate	Chiesa di San Cosma	D.D.R. n. 182 del 14.11.2007
Castelnuovo Cilento	Castello con annessa Torre Accessori e dipendenze	D.M. 07.02.1968
Castiglione del Genovesi	Casa Natia di Antonio Genovesi	D.M. 13.06.1957
Castiglione del Genovesi	Palazzo Ventura	D.S.R. n. 28 del 24.04.2002
Cava de' Tirreni	Palazzo C.so Umberto I n. 227	D.M. Notif. 28.02.1926
Cava de' Tirreni	Casa del sec. XVIII C.so Umberto I n. 144	D.M. Notif. 28.02.1926
Cava de' Tirreni	Villa D'Addosio	D.M. Notif. 27.08.1930
Cava de' Tirreni	Portale al C.so Umberto I n. 287	Notif. 04.03.1931 (Legge 364/1909)
Cava de' Tirreni	Portale al C.so Umberto I n.337	D.M. Notif. 04.03.1941
Cava de' Tirreni	Portale al C.so Umberto I n.86	D.M. Notif. 04.03.1941
Cava de' Tirreni	Pal. Sec.XVIII C. so Umberto I n.32	D.M. Notif. 04.03.1941
Cava de' Tirreni	Palazzo al C.so Umberto I n.122	D.M. Notif. 06.03.1941
Cava de' Tirreni	Portale al C.so Umberto I n.140	D.M. Notif. 06.03.1941
Cava de' Tirreni	Palazzo Via Alfonso Balzico n.6	D.M. Notif. 06.03.1941
Cava de' Tirreni	Palazzo del Sec. XV in strada comunale Della Corte	D.M. Notif. 06.03.1941
Cava de' Tirreni	Casa in Via della Chiesa 20 Fraz.Corpo	D.M. Notif. 12.03.1941
Cava de' Tirreni	Ex Conservatorio di S. Maria del Rifugio	(Art. 5 D.Lgs 490/1999))
Cava de' Tirreni	Mura del Villaggio Corpo di Cava	D.M. 30.06.1953 (Art. 21 legge 1089/39)
Cava de' Tirreni	Basilica di S. Maria dell'Olmo	D.M. 30.06.1959 (Art. 21 legge 1089/39)
Cava de' Tirreni	Villa Pisapia	D.M. 02.10.1984
Cava de' Tirreni	Villa Di Mauro (Villa Rosa)	D.M. 07.12.1985
Cava de' Tirreni	Palazzo Gagliardi	D.M. 10.11.1986
Cava de' Tirreni	Palazzo Di Donato	D.M. 11.07.1988 - D.M. 18.05.1990
Cava de' Tirreni	Palazzo Genoino	D.M. 28.03.1990
Cava de' Tirreni	Palazzo D'Arco - Fraz. Arcara	D.M. 27.02.1992
Cava de' Tirreni	Proprietà Pisapia Geltrude in C.so Umberto I n. 105	D.M. 16.07.1993

Cava de' Tirreni	Palazzo Galise	D.S.R. 06.03.2003 - D.S.R. 23.07.2004
Cava de' Tirreni	Abbazia territoriale Santissima Trinità (Badia di Cava)	D.D.R. n. 477 del 04.03.2009
Cava de' Tirreni	"Fondazione Salsano onlus"	D.D.R. n. 478 del 04.03.2009
Cava de' Tirreni	Convento e centro polifunzionale "Villa M. Luisa Formosa"	D.D.R. n. 501 del 07.04.2009
Cava de' Tirreni	Chiesa dell'Immacolata	D.D.R. n. 501 del 07.04.2009
Cava de' Tirreni	Complesso di S .Maria del Rifugio (Viale Crispi)	D.D.R. n. 577 del 24.07.2009
Cava de' Tirreni	Ex Monastero di S. Giovanni	D.D.R. n. 1134 del 09.11.2011
Cava de' Tirreni	Palazzo Buongiorno	D.D.R. n. 1156 del 25.11.2011
Cava de' Tirreni	Immobile di proprietà comunale Corso Umberto I nn. 307-309-311	D.D.R. n. 1157 del 02.12.2011
Cava de' Tirreni	Immobile proprietà comunale Corso Umberto I n. 313	D.D.R. n. 1158 del 02.12.2011
Cava de' Tirreni	Portale del sec. XVIII al C.so Umberto I n. 337	Notif. e trascr. ma manca decreto
Celle di Bulgheria	Casa De Luca	D.M. Notif. 16.0.1943
Centola	Villa Stanziola detta Casone	D.M. 06.01.1981
Centola	Torre di Calafetente	D.D.R. n. 131 del 10.08.2006
Centola	Chiesa di San Nicola di Mira	D.D.R. n. 184 del 14.11.2007
Centola	Torre del Prodesse o fortino	D.D.R. n. 1021 del 11.05.2011
Ceraso	Castello Medievale	D.M. Notif. 13.12.1940
Ceraso	Casa De Marsilio	D.M. 17.03.1993
Ceraso	Palazzo di Lorenzo	D.D.R. n. 389 del 31.10.2008
Cetara	Ex Cappella della Congregazione di Carità	D.M. 05.07.1989
Cetara	Antica Torre Saracena	D.M. 21.08.1995
Cicerale	Palazzo Marchesale	D.M. 28.07.1987
Colliano	Palazzo Borriello	D.D.R. 01.06.2005
Conca dei Marini	Torre Medievale	D.M. 21.04.1964 (Art. 21 legge 1089/39)
Conca dei Marini	Chiesa dell'Immacolata	D.M. 04.07.1991 (Art. 21 legge 1089/39)
Conca dei Marini	Complesso Monumentale ex Convento di S .Rosa	D.M. 14.02.2000
Contursi Terme	Portale del Sec. XVI	D.M. Notif. 05.10.1930
Cuccaro Vetere	Resti Antiche Mura	D.M. Notif. 04.02.1919
Cuccaro Vetere	Castello	D.M. Notif. 28.02.1941

Eboli	Chiesa Medievale ora profanata di S. Giovanni	D.M. Notif. 14.01.1914
Eboli	Resti di Antiche Mura Contrada S. Giuseppe	D.M. Notif. 27.10.1924
Eboli	Palazzo del sec. XVII in Via Selce, 14 ora via Genovese, 14	D.M. Notif. 26.11.1941
Eboli	Portale in Piazza Portadogana, 5	D.M. Notif. 26.11.1941
Eboli	Portale in Via A. Giudice, 17	D.M. Notif. 26.11.1941
Eboli	Portale in Via Selce, 9 (via Genovese, 9)	D.M. Notif. 26.11.1941
Eboli	Portale in Via Attrizzi, 4	D.M. Notif. 26.11.1941
Eboli	Palazzo con Cortile e Scala Via Attrizzi, 13	D.M. Notif. 26.11.1941
Eboli	Portale al C.so Umberto I n.110	D.M. Notif. 26.11.1941
Eboli	Palazzo S. Lorenzo	D.M. 02.06.1987
Eboli	Palazzo Cesareo	D.M. 12.03.1993
Eboli	Ex Fabbrica Pezzullo	D.D.R. n. 29 del 15.02.2007
Felitto	Castello	D.M. 09.01.1990
Fisciano	Compl. Edil. di S. Bartolomeo e giardino	D.M. 02.08.1990
Fisciano	Palazzo De Falco	Ope legis (proprietà comunale)
Giffoni sei Casali	Torre dei Conti Viscido di Nocera	D.S.R. n. 108 del 22.01.2003
Giffoni sei Casali	Palazzo Fortunato	D.D.R. n. 71 del 10.05.2007 (rett.15.02.2008)
Giffoni sei Casali	Palazzo De Robertis	D.D.R. n. 946 del 02.02.2011
Giffoni Valle Piana	Belli dell'Isca e Cappella di S.Biagio	D.M. 23.12.1981 - D.M. 21.05.1987
Giffoni Valle Piana	Convento S.Francesco	D.M. 29.10.1982
Giffoni Valle Piana	Castello e cinta muraria Borgo Terravecchia	D.M. 13.01.1994
Giffoni Valle Piana	Antica Ramiera	D.M. 10.06.1999
Giffoni Valle Piana	Palazzo De Napoli oggi Lignola	D.M. 31.05.1995 - D.M. 12.07.1996 (Art. 21 legge 1089/39)
Giffoni Valle Piana	Borgo Terravecchia	D.S.R. n. 115 del 11.02.2003
Gioi Cilento	Cappella Salati o S. Maria	D.M. 22.10.1985
Gioi Cilento	Cappella di Santa Maria della Porta	D.D.R. n. 480 del 12.03.2009
Giungano	Palazzo Picilli	D.M. 11.09.1984
Laureana Cilento	Palazzo Ducale	D.M. 19.10.1983
Laureana Cilento	Cappella della SS. Annunziata	D.M. 16.10.1985
Laureana Cilento	Chiesa di Santa Maria dell'Acquasanta	D.D.R. n. 390 del 31.10.2008
Laurino	Complesso Conv. di S. Antonio da Padova	D.M. 29.03.1988 (Art.1 legge 1089/39)
Laurino	Chiesa della Madonna del Mondo	D.M. 29.07.1988
Laurino	Chiesa della Madonna del Carmine	D.D.R. n. 180 del 14.11.2007

Laurino	Chiesa di Santa Maggiore Collegiata	D.D.R. n. 181 del 14.11.2007
Laurino	Chiesa di San Giovanni Battista	D.D.R. 15.04.2009
Laurito	Avanzi di un Forte Antico	D.M. Notif. 06.09.1913
Laviano	Resti di antico Castello feudale	D.M. Notif. 01.07.1941
Lustra	Castello di Rocca Cilento	D.M. Notif. 03.06.1941
Magliano Vetere	Chiesa di Santa Maria Assunta	D.D.R. n. 186 del 14.11.2007
Maiori	Ex Badia di S. Maria Olearia	D.M. 04.04.1914 - D.S.R. n. 22 del 17.04.2002
Maiori	Torre Lama di Cane	D.M. già Propr. Comunale (Art. 4 legge 1089/39) – D.D.R. 09.04.2010
Maiori	Torrione di Badia in Località Abbadia	D.M. Trasc. 14.07.1941
Maiori	Torre La Cerniola	D.M. 30.05.1941 - D.M. 03.03.1989
Maiori	Palazzo Mezzacapo con Giardino	D.M. Trasc. 28.11.1947
Maiori	Torre di Vecite	D.M. 29.12.1987
Maiori	Torre Normanna	D.M. 18.03.1988
Maiori	Torre del Tumolo frazione Erchie	D.M. 27.07.1993 - D.M. 12.03.1994
Maiori	Faro di Capodorso	D.S.R. n. 168 del 07.07.2003
Maiori	Complesso Monastico di "S.Maria della Pietà"	D.D.R. n. 891 del 09.12.2010
Mercato S. Severino	Castello dei Gonzaga e dei Carafa	D.M. 13.05.1954
Mercato S. Severino	Villa Risi-Colasanto	D.M.04.08.1989 - D.M. 13.12.1989
Mercato S. Severino	Palazzo Guerrasio	D.M. 31.12.1990
Mercato S. Severino	Chiesa di S. Giovanni Battista in Località S. Angelo	D.M. 06.03.1995
Minori	Antica Torre sul Promontorio	D.M. Notif. 18.02.1941
Minori	Grotta dell'Annunziata	D.M. 09.01.1990
Moio della Civitella	Antico Mulino	D.S.R. n. 146 del 03.06.2003
Montecorice	Torre Medievale con annesso Palazzo	D.M. 22.04.1995
Montecorice	Chiesa di San Salvatore di Socia - Fornelli	D.D.R. n. 332 del 29.07.2008
Montecorice	Chiesa di San Biagio	D.D.R. n. 564 del 26.06.2009
Montecorice	Chiesa di San Pasquale	D.D.R. n. 574 del 13.07.2009
Montecorvino Rovella	Castello Nebulano	D.M. Notif. 05.09.1915
Montecorvino Rovella	Palazzo Pizzuti	D.M. 12.12.1986
Montecorvino Rovella	Casa Gomez con parco	D.M. 14.05.1990
Montecorvino Rovella	Palazzo Budetta Già Palazzo Pico	D.M. 25.09.1990
Montecorvino Rovella	Chiesa di S. Pietro	Ope legis
Montesano sulla Marcellana	S. Maria a Cadossa Propr. Passarelli	D.M. 29.10.1985
Montesano sulla Marcellana	Ex Convento dei cappuccini e Chiesa	D.M. 21.06.1993

Morigerati	Palazzo Baronale	D.M. 17.05.1991
Nocera Inferiore	Castello, cortine, bastioni e contrafforti	Notif. 17.12.1916 (Legge 364/1909)
Nocera Inferiore	Chiesa di S. Antonio con annesso convento	D.M. (Art. 21 legge 1089/39)
Nocera Inferiore	Scalone d'Accesso ex Monastero di S. Giovanni	D.M. 09.05.1950
Nocera Inferiore	Caserma Tofano	D.S.R. n. 172 del 08.07.2003
Nocera Inferiore	Arco d'ingresso ex proprietà Del Balzo	D.S.R. n. 194 del 24.07.2003
Nocera Inferiore	Ex Monastero di S. Angelo in Grotta	D.D.R. del 15.10.2004
Nocera Inferiore	Caserma Tofano	D.D.R. n. 157 del 18.10.2007 (Art. 45 D.Lgs 42/2004)
Nocera Inferiore	Palazzo del Gran Quartiere ex Opificio Schiavo	D.D.R. n. 3 del 08.01.2007
Nocera Inferiore	Ruderi della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo	D.D.R. n. 570 del 03.07.2009
Nocera Inferiore	Monastero di Santa Chiara e Area di rispetto	D.D.R. n. 665 del 04.12.2009 - D.D.R. n. 772 del 28.05.2010 (art.45 D.Lgs 42/2004)
Nocera Inferiore	Manifatture Cotoniere e villini	D.D.R. n. 669 del 09.12.2009 (solo villini)
Nocera Superiore	Battistero di S.Maria Maggiore	D.M. (Art. 21 legge 1089/39)
Nocera Superiore	Palazzo Angrisani	D.M. 04.12.1986
Nocera Superiore	Palazzo Schiavo	D.M. 07.07.1987
Nocera Superiore	Villa Lanzara	D.M. 09.11.1993
Nocera Superiore	Antica Cantina Propr. De Angelis	D.M. 21.08.1995
Nocera Superiore	Chiesa e Parrocchia di S. Michele Arcangelo	D.D.R. n. 187 del 14.11.2007
Novi Velia	Santuario della Madonna del Monte	D.M. 15.03.1994
Novi Velia	Ex Convento Celestini	D.M. 22.08.1994
Novi Velia	Chiesa S.Maria dei Lombardi Area Circostante	D.M. 22.04.1995
Ogliastro Cilento	Ex Asilo Infantile delle Suore Immacolate	D.D.R. n. 159 del 18.10.2007
Ogliastro Cilento	Palazzo Crisci	D.D.R. n. 993 del 06.04.2011
Olevano sul Tusciano	Convento di S. Maria a Costantinopoli	D.D.R. del 14.09.2005 (Art. 45 D.Lgs 42/2004)
Olevano sul Tusciano	Area Pertinenziale con cinta muraria Convento S. Maria a Costantinopoli	D.D.R. del 15.07.2005
Olevano sul Tusciano	Complesso Edilizio De Rosa-Carucci	D.D.R. n. 2 del 11.01.2005
Olevano sul Tusciano	Palazzo Moscati (Palazzo Gaeta)	D.M. 23.05.1998
Olevano sul Tusciano	Convento di S.Maria a Costantinopoli I° Vincolo	D.M. 28.05.1984
Olevano sul Tusciano	Curtis longobarda in località S. Maria a Corte	D.S.R. n. 255 del 9 gennaio 2004
Oliveto Citra	Castello feudale	D.M. Notif. 17.03.1941
Padula	Battistero di S. Giovanni in Fonti	D.M. 02.12.1998 (Artt.1-2-3-4-21 legge 1089/39)
Padula	S.Nicola a Tolone	D.M. 03.03.1985
Padula	Cantina del palazzo Bar. S.Giacomo	D.M. 25.08.1992



Padula	Certosa di S. Lorenzo	D.M. (Art. 21 legge 1089/39)
Padula	Castello e Torre	D.M. 03.03.1941 - D.M. 07.12.1985
Pagani	Basilica S. Alfonso	Art. 21 legge 1089/39
Palomonte	Monastero dei Cappuccini	D.M. 21.08.1990
Pellezzano	Villini Svizzeri	D.M. 11.09.1984
Perdifumo	Palazzo Vargas (Frazione Vatolla)	D.M. Notif. 10.10.1913 - D.M. 15.01.1986 (Art. 21 legge 1089/39)
Perdifumo	Convento della Madonna del Carmine - Mercato Cil.	D.D.R. n. 326 del 16.07.2008
Perdifumo	Chiesa di San Sisto Papa	D.D.R. n. 482 del 13.03.2009
Pertosa	Palazzo De Marco	D.M. 11.06.1990
Petina	Palazzo Marino	D.M. 02.10.1982
Petina	Ex Convento di S.Onofrio	D.M. 23.07.1988
Pisciotta	Palazzo Marchesale già dei Pappacoda	D.M. Notif. 25.03.1941
Pisciotta	Palazzo Castello	D.M. 06.12.1985
Pisciotta	Torre "La Ficaiola"	D.D.R. n. 51 del 28.03.2006
Pisciotta	Chiesa di Santa Caterina - Caprioli	D.D.R. n. 185 del 14.11.2007
Pisciotta	Torre dell'Acqua Bianca	D.D.R. n. 485 del 13.03.2009
Polla	Pietra Miliare in Marmo	D.M. Notif. 26.11.1913
Polla	Monumento Sepolcrale di Caio Uziano	D.M. Notif. 26.11.1913
Polla	Portale Sec. XVI in Via Plebiscito, 17	D.M. Notif. 25.07.1927
Polla	Casa Sec. XVIII in Via Roma, 55	D.M. Notif. 25.07.1927
Polla	Quattro Mensole con teste di Piperno	D.M. Notif. 26.02.1941
Polla	Portale del 1752 in Via Plebiscito, 11	D.M. Notif. 28.02.1941
Polla	Casa del sec. XVII	D.M. Notif. 28.02.1941
Polla	Cappella di S. Antonio	D.M. 09.08.1989
Pollica	Palazzo già Baronale dei Capano Liguori	D.M. Notif. 13.11.1941
Pollica	Palazzo Mazziotti	D.M. 20.05.1953
Pollica	Torre d'Avvistamento	D.M. 17.10.1962
Pollica	Vincolo completamento giardino Palazzo Mazziotti fraz. Celso	D.D.R. n. 342 del 01.08.2008
Pollica	Chiesa di San Nicola del Galdo	D.D.R. n. 406 del 06.11.2008
Pollica	Convento di Costantinopoli	D.D.R. n. 890 del 09.12.2010
Pontecagnano Faiano	Palazzo Crudele	D.M. 14.05.1990
Pontecagnano Faiano	Masseria Morese (Antica taverna penta )	D.M. 17.05.1999

Pontecagnano Faiano	Complesso Monastico di S. Benedetto	D.D.R. n. 9 del 24.01.2005
Pontecagnano Faiano	Ex Tabacchificio SAIM e villaggio Farinia	D.D.R. n. 380 del 17.10.2008
Pontecagnano Faiano	Insediamiento Rurale e pertinenze in Via Piave	D.D.R. n. 696 del 28.01.2010
Positano	Villa dei fisici	D.M. 04.10.1985
Positano	Arcipelago "Li Galli"	D.S.R. n. 271 del 27.02.2004
Positano	Mulino D'Arienzo	D.D.R. n. 16 del 30.01.2007
Praiano	Torre a mare	D.M. 21.08.1952 (Art. 21 legge 1089/39)
Praiano	Torre di Grado	D.M. 26.05.1953 - D.M. 08.05.1990
Praiano	Chiesa di San Gennaro	D.M. 14.10.1985 (Art. 21 legge 1089/39) – (ANNULLATO TAR CAMPANIA)
Prignano Cilento	Palazzo Cardone	D.M. 06.07.1982
Prignano Cilento	Torre Volpe (Frazione Melito)	D.D.R. n. 30 del 28.02.2006
Prignano Cilento	Chiesa di San Nicola	D.D.R. n. 327 del 17.07.2008
Ravello	Villa Cimbrone	04.04.1922 - 23.11.1954
Ravello	Villa Rondinaia	D.D.R. n. 141 del 18.07.2007
Ravello	Affresco raffigurante mese di novembre	D.M. 03.05.1994
Ravello	Ex Hotel Palumbo	D.M. 03.12.1996
Ravello	Complesso Architettonico Via D'Anna-Via Rogadeo	D.M. 09.01.1999
Ravello	Piazza Duomo	D.M. 10.10.1998
Ravello	Palazzo Confalone (Attuale Hotel Palumbo)	D.M. Notif. 02.05.1929
Ravello	Palazzo la Marra	D.M. Notif. 03.03.1913
Ravello	Palazzo D'Afflitto - Hotel Caruso	D.M. Notif. 09.04.1925
Ravello	Villa Rufolo con giardino e dipendenze	D.M. Notif. 21.04.1941 - D.M. 11.12.1999
Ravello	Torre Angioina ed ambienti voltati	D.M. 12.05.1989
Ravello	Villa Episcopio	D.M. 02.05.79 - D.M. 24.05.1991
Rocccadaspide	Convento di S. Maria dei Carmelitani scalzi	D.M. (Art. 21 legge 1089/39)
Rocccadaspide	Castello già dei Filomarino	D.M. Notif. 27.02.1941
Rocccadaspide	Convento S. Antonio	D.M. 28.01.1989
Rocccadaspide	Chiesa di Santa Maria Assunta	D.D.R. n. 491 del 20.03.2009
Roccagloriosa	Palazzo Lombardi o la Guercia	D.M. 05.09.1994
Roccagloriosa	Monastero Basiliano di S.Mercurio	D.M. 07.04.1997
Roccapiemonte	Villa Ravaschieri	D.M. 17.05.1999 - 16.12.2002 estensione vincolo
Roccapiemonte	Immobile adibito a convento	D.D.R. del 24.01.2006
Roccapiemonte	Palazzo Romaldo Carpentieri	D.M. 12.03.1996

Roccapiemonte	Resti del Castello Medioevale	D.M. Notif. 03.12.1913
Rutino	Palazzo Lombardi	D.M. 13.04.1978
S. Angelo Fasanelle	Antichi Mulini e centrale idroelettrica	D.M. 25.05.1996
S. Angelo Fasanelle	Palazzo Baronale	D.M. 09.09.1985 - D.M. 23.11.1987
S. Gregorio Magno	Palazzo Mele	D.M. 16.09.1982
S. Gregorio Magno	Resti di una Antica Chiesa	D.M. Notif. 06.01.1914
S. Gregorio Magno	Torre Quadrata	D.M. Trasc. 17.04.1941
Sacco	Resti Antichi edifici a Sacco Vecchia	D.M. Notif. 14.05.1929
Sacco	Resti di un Tempio	D.M. Notif. 14.05.1929
Sacco	Chiesa di Santa Lucia	D.D.R. n. 335 del 29.07.2008
Sala Consilina	Grancia certosina	Ope legis (proprietà Amm.ne Provinciale)
Sala Consilina	Palazzo Acciario o Vesci	D.M. 12.03.1996
Sala Consilina	Chiesa SS. Trinita'	D.D.R. n. 54 del 26.03.2007 (Art. 12 D.Lgs 42/2004)
Sala Consilina	Palazzo del Vecchio	D.D.R. n. 664 del 04.12.2009
Salento	Palazzo De Masellis Scarpa Valiante	D.M. 17.04.1992
Salento	Cappella dell'Annunziata	D.M. 17.04.1992
Salento	Insediamiento rurale in località Castiglione	D.D.R. n. 579 del 24.07.2009
Salerno	Palazzo delle Poste Centrali	D.M. 30.03.2001
Salerno	Convento di S. Francesco ex Carcere Maschile	02.04.1999 (Art. 4 legge 1089/39)
Salerno	Museo Archeologico Provinciale	08.05.2000
Salerno	Villa Comunale	30.12.1999 esplicitazione
Salerno	Convento di S. Giorgio	Decr. n. 133 del 07.04.2003
Salerno	Complesso di S. Maria della Consolazione ex Carcere Femminile	10.05.1999 (Art. 822 cod. civ.)
Salerno	Area di Rispetto Fronte Mare	D.D.G. 19.05.2000 (Art. 21 legge 1089/39)
Salerno	Torre dei Ladri	D.D.G. 27.12.2000
Salerno	Palazzo in Via Tasso, 43	D.D.R. n. 106 del 30.06.2005
Salerno	Area circostante il Duomo	D.D.R. n. 130 del 02.07.2007 (Art. 45 D.Lgs 42/2004)
Salerno	Palazzina liberty e capannone M.C.M.	D.D.R. n. 146 del 13.09.2006
Salerno	Cattedrale di S. Matteo	D.D.R. n. 51 del 20.03.2007 (Art. 12 D.Lgs 42/2004)
Salerno	Palazzo Santoro	D.D.R. n. 72 del 10.05.2007
Salerno	Ex Complesso Conventuale di S. Michele	D.D.R. n. 98 del 13.06.2005
Salerno	Casa poderale con Chiesa, forno e area verde di rispetto - Via Pienza 151 e 153	D.M. 06.12.1997
Salerno	Cappella dell'Assunta (Rotonda di Fratte)	D.M. 18.07.1989 - D.M. 08.05.1990

Salerno	Palazzo Carrara	D.M. 24.10.1991
Salerno	Teatro Pacini	D.M. 24.09.1990
Salerno	Palazzo via Botteghelle n.55-57.	D.M. 28.06.1999
Salerno	Palazzo Ruggi d'Aragona	D.M. 03.05.1997
Salerno	Teatro Verdi	D.M. 30.12.1999 (Artt. 1 e 4 legge 1089/39)
Salerno	Palazzo di Città	D.M. 31.05.1997
Salerno	Palazzo Natella	D.M. 04.01.1997
Salerno	Fabbricato via Romualdo Il Guarna n.5	D.M. 02.08.1994
Salerno	Monastero S.Leone de Foro Muro	D.M. 04.01.1997
Salerno	Ex Abbazia di S. Benedetto (Caserma Carrano)	D.M. 05.05.1976
Salerno	Fabbricato via Antica Corte nn. 3e 5	D.M. 05.09.1994
Salerno	Palazzo Conforti via Tasso n. 56	D.M. 06.04.1995
Salerno	Palazzo Barbaria	D.M. 06.11.1990
Salerno	Palazzo Fruscione	D.M. 09.05.1950
Salerno	Palazzo Morese	D.M. 11.12.1989
Salerno	Castello Terracena	D.M. 15.03.1994
Salerno	Cappella di S. Anna	D.M. 17.10.1980
Salerno	Castello D'Arechi	D.M. 18.01.1960
Salerno	Immobile parte integrante di S. Pietro a Corte	D.M. 18.11.1971
Salerno	Palazzo Genovesi	D.M. 19.04.1994
Salerno	Palazzo S. Massimo	D.M. 19.06.1992 - (estensione in corso)
Salerno	Monastero di S. Giovanni in Parco	D.M. 20.01.1988
Salerno	Casa Lecce	D.M. 22.12.1993
Salerno	Palazzo Fiore con giardino	D.M. 23.05.1989
Salerno	Palazzo in via Guarna n.3.5.11.13.	D.M. 24.06.1992
Salerno	Casa Iannone	D.M. 25.08.1992
Salerno	Torre detta del Cetrangolo	D.M. 25.08.1992
Salerno	Acquedotto Normanno	D.M. 27.08.1956
Salerno	Torre Picentina o Vicentina	D.M. 28.05.1994
Salerno	Fabbricato via Tasso n. 61	D.M. 28.05.1994
Salerno	Palazzo Lauro Grotto	D.M. 30.04.1992
Salerno	Parrocc. S.Margh. e S.Nicola del pumpolo	D.M. 30.04.1992
Salerno	Castel Vernieri	D.M. 30.04.1993
Salerno	Palazzo Pernigotti	D.M. 30.06.1986
Salerno	Palazzo di Giustizia	D.M. 31.03.1999

Salerno	Palazzo Copeta	D.M.31.05.1997
Salerno	Abbazia S. Benedetto zona di rispetto	D.M. (Art. 21 legge 1089/39)
Salerno	Palazzo già S. Severino	D.M. Notif. 11.01.1929
Salerno	Palazzo D'Avossa	D.M. Notif. 28.01.1929
Salerno	Arco Romanico con colonne e Capitelli	D.M. Notif. 28.05.1930
Salerno	S. Pietro a Corte	D.S.R. n. 67 del 12 .09.2002 (Art. 49 D.Lgs 490/1999)
Salerno	Convento di S. Francesco di Paola	D.S.R. n. 166 del 07.07.2003
Salerno	Palazzo del Littorio	D.S.R. n. 171 del 08.07.2003
Salerno	Immobile in Via Indipendenza, 15	D.S.R. n. 174 del 10.07.2003
Salerno	Edificio dei Fanalisti	D.S.R. n. 144 del 03.06.2003
Salerno	Monastero di S. Maria della Mercede	D.S.R. n. 145 del 03.06.2003
Salerno	Convento di S. Domenico	D.S.R. n. 165 del 07.07.2003
Salerno	Torre Angellara	D.S.R. n. 212 del 16.09.2003
Salerno	Chiesa di S. Felice in Felling	D.M. 11.04.81 - D.M. 19.05.1990
Salerno	Chiesa della SS. Annunziata	D.D.R. del 27.10.2009
Salerno	Palazzo Camera di Commercio Industria e Artigianato	D.D.R. n. 870 del 16.11.2010
Salerno	Convento di San Nicola	D.D.R. n. 900 del 22.12.2010
Salerno	Unità immobiliare Palazzo Vitagliano	D.D.R. n. 1003 del 20.04.2011
Salerno	Chiesa di S. Maria e S. Nicola di Ogliara	D.D.R. n. 1073 del 07.07.2011
Salerno	Chiesa del convento di Monteverg	D.D.R. n. 1138 del 17.11.2011
San Giovanni a Piro	Cenobio Basiliano	D.D.R. n. 158 del 18.10.2007
San Giovanni a Piro	Chiesa della SS. Pietà (Martellata)	D.D.R. n. 571 del 03.07.2009
San Pietro al Tanagro	Immobile sito in via Roma, 54	D.D.R. n. 780 del 21.06.2010
Santa Marina	Fraz. S.Marina Ex Convento Frati Minori	D.M. 31.05.1995
Santa Marina	Loc. policastro Immobile propr. Diocesi di Teggiano	D.D.R. n. 1118 del 06.10.2011
Sant'Arsenio	Palazzo Cafaro con giardino	D.M. 18.05.1990
Sant'Arsenio	Casa D'Aromando	D.S.R. 23.07.2004
Sapri	Complesso di S. Croce e area di rispetto	D.D.R. n. 92 del 11.06.2007
Sapri	Immobile denominato hotel Traiano	D.D.R. n. 188 del 20.11.2006
Sapri	Torre Capobianco	D.M. Notif. 17.04.1941
Sarno	Cinta Muraria Terravecchia	D.D.R. n. 183 del 10.11.2006
Sarno	Palazzo Capua	D.M. 03.10.1987

Sarno	Monastero di S. Domenico	D.M. 12.06.1991
Sarno	Palazzo Montoro	D.M. 18.02.1985
Sarno	Fabbrica Buchy-Strangmann	D.M. 18.03.1982 (annullato) - D.M. 09.10.1985
Sarno	Dipinto "San Giacomo scaccia i Mori"	D.M. 06.07.2000
Sarno	Villa Fiscone	D.M. Notif. 17.04.1941
Sarno	Villa Lanzara	D.M. Trasc. 19.05.1941
Sarno	Palazzo Napoli in Piazza Garibaldi e Piazza Mercato	D.M. Trasc. 19.05.1941
Sarno	Resti Antiche mura Medievali	D.M. Notif. 26.04.1924
Sarno	Fabbrica D'Andrea	D.M. 03.05.1982 - D.M. 07.12.1985 - D.M. 19.05.1990
Sarno	Palazzo Saviano	D.M. 29.08.1989 - D.M. 08.05.1990
Scafati	Ex Badia di S. Pietro	D.M. Trasc. 21.04.1941
Scafati	Tabacchificio ex polverificio Borbonico	D.M. 06.12.1997 (Art. 4 legge1089/39)
Scafati	Palazzo Meyer	D.D.R. n. 578 del 24.07.2009
Scala	Casa di frà Gerardo Sasso	D.M. 11.06.1958
Scala	Casa Romana	DM. 27.06.1989 - D.M. 08.05.1990
Serre	Villa Oliva	D.D.G. 03.02.2001
Serre	Palazzo Ducale	D.M. 12.03.1996
Sessa Cilento	Cappella Madonna della stella	D.M. 23.02.1968
Sessa Cilento	Palazzo Coppola	D.M. 30.10.1985
Sessa Cilento	Chiesa di Santa Maria degli Eremiti	D.D.R. n. 422 del 01.12.2008
Sicignano Alburni	Antico castello feudale	D.M. 03.03.1941
Sicignano Alburni	Castello Giusso di Sicignano	D.M. 12.12.1975
Teggiano	Finestra con ornata monumentale	D.M. 18.03.1916
Teggiano	Ex Cappella di S. Rocco	D.M. 19.07.1977
Teggiano	Palazzo Dei Santamaria	D.M. 24.09.1988
Teggiano	Porta dell'Annunziata	D.M. Notif. 07.08.1927
Teggiano	Ex Convento dei Benedettini	D.M. Notif. 18.03.1916
Teggiano	Antico Castello Ducale	Notif. 05.04.1914 (Legge 364/1909)
Teggiano	Castello già dei Sanseverino	Notif. 06.08.1914 (Legge 364/1909)
Torraca	Palazzo Bifani	D.D.R. n. 50 del 28.03.2006
Torraca	Castello Baronale	D.M. 04.10.1999
Torre Orsaia	Torre campanaria	D.S.R. n. 77 del 21.10.2002 (Art. 49 D.Lgs 490/1999)
Tramonti	Complesso Ecclesiastico di S. Giovanni Battista	D.D.R. n. 56 del 28.03.2007 - n. 127 del 29.06.2007 (Art. 45 D.Lgs 42/2004)
Tramonti	Ruderi Antico Castello	D.M. Notif. 24.02.1941

Trentinara	Palazzo De Biasi	D.S.R. n. 237 del 12.11.2003
Vallo della Lucania	Complesso Monumentale Badia di S. Maria	D.M. 30.09.1976 (D.M. 19.05.1977 - D.M. 02.01.1978 art. 21 legge 1089/39)
Vallo della Lucania	Palazzo Valiante	D.M. 20.01.1988
Vallo della Lucania	Ex Educandato Femminile Istituto Padre Donato Pinto	D.D.R. 05.05.2005
Vallo della Lucania	Cattedrale di San Pantaleone	D.D.R. n. 331 del 29.07.2008
Vallo della Lucania	Chiesa di Santa Maria delle Grazie	D.D.R. n. 479 del 12.03.2009
Valva	Palazzo Valva con Torri e Villa	D.M. Notif. 10.01.1914
Vibonati	Complesso Seminariale in Pietra Adama	D.D.R. n. 21 del 03.02.2006
Vietri sul Mare	Monastero di S. Liberatore	D.D.R. 01.12.2005
Vietri sul Mare	Fabbrica di Ceramica Solimene	D.D.R. 07.10. 2005
Vietri sul Mare	Opificio Materiali Ceramici Solimena	D.D.R. n. 40 del 22.03.2006
Vietri sul Mare	Palazzo De Cesare, Via Oliveto 6	D.M. 02.01.1956
Vietri sul Mare	Antica Tenuta Agricola Il Trignano	D.M. 05.10.1978
Vietri sul Mare	Palazzo al Corso Umberto 143	D.M. 11.11.1925
Vietri sul Mare	Palazzo al Corso Umberto 91	D.M. 11.11.1925
Vietri sul Mare	Palazzo al Corso Umberto 155	D.M. 11.11.1925
Vietri sul Mare	Palazzo al Corso Ferrovia 155	D.M. 12.12.1924
Vietri sul Mare	Torre La Crestarella	D.M. 16.06.1995
Vietri sul Mare	Palazzo in Via Osvaldo Costabile 4-6	D.M. Notif. 03.03.1925
Vietri sul Mare	Palazzo al Corso Umberto 62	D.M. Notif. 11.11.1925
Vietri sul Mare	Rosta in Legno al Corso Umberto 75	D.M. Notif. 11.11.1925
Vietri sul Mare	Casa al Corso Umberto 31	D.M. Notif. 11.11.1925
Vietri sul Mare	Torre Marina	D.S.R. n. 167 del 07.07.2003